



Università degli Studi di Padova

Corso di Laurea Magistrale in “Culture, Formazione e Società Globale”

Corso interclasse in Scienze Pedagogiche [LM- 85]

Dipartimento FISPPA[Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata]

*Il trattamento rieducativo nel contesto penitenziario “Due Palazzi”: Il ruolo e i compiti del funzionario della professionalità giuridico-pedagogica.*

Relatrice: Prof.ssa Natascia Bobbo

Laureanda: Valentina Sartori

Numero di matricola: 2028837

Anno Accademico: 2022/2023



### *Ringraziamenti:*

Vorrei ringraziare la mia relatrice per avermi sostenuta con interesse in questo lavoro di ricerca.

Un ringraziamento alla coordinatrice dell'area pedagogica, la Dott.ssa Lorena Orazi, per aver partecipato a questa attività di ricerca.

Un ringraziamento al Dott. Claudio Mazzeo e all'Amministrazione penitenziaria della Casa di Reclusione "Due Palazzi" per aver autorizzato la conduzione di tale ricerca.

Ringrazio i mie genitori e i miei amici per avermi sostenuta in questo percorso.

## *Indice:*

<b>Introduzione</b> .....	5
<b>Primo Capitolo: L'evoluzione del carcere</b>	
1.1 Il carcere.....	7
1.2 L'evoluzione sociale del penitenziario.....	9
1.3 L'evoluzione sociale della pena detentiva.....	15
<b>Secondo Capitolo: Il principio educativo della pena detentiva</b>	
2.1 Le teorie della pena detentiva.....	27
2.2. Il principio rieducativo della pena detentiva .....	32
2.3 Pedagogia e carcere.....	36
<b>Terzo Capitolo: Il trattamento rieducativo</b>	
3.1 La Riforma dell'Ordinamento Penitenziario.....	41
3.1.1 Dal Codice Rocco alla Legge n. 354/75 del 26 luglio .....	42
3.1.2 Dalla Legge Gozzini al D.P.R 230/2000.....	47
3.2 Gli elementi del trattamento rieducativo.....	48
3.2.1 L'Osservazione Scientifica della personalità.....	49
3.2.2 Le attività rieducative.....	52
3.2.3 Gli operatori penitenziari.....	57
<b>Quarto Capitolo: Il funzionario della professionalità giuridico-pedagogica</b>	
4.1 Il profilo del Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica.....	61
4.2 I compiti.....	66
4.2.1 Attività di osservazione .....	68
4.2.2 La segreteria tecnica del gruppo di osservazione.....	69
4.2.3 Attività di trattamento dei condannati, degli internati e di sostegno degli imputanti .....	70
4.2.4 Organizzazione del servizio biblioteca.....	71
4.2.5 Altre mansioni previste dall'ordinamento penitenziario e del regolamento di esecuzione.....	71

4.2.6 Le mansioni delegabili dal direttore dell'istituto.....	73
4.3 Le competenze.....	74
<b>Quinto Capitolo: Analisi</b>	
5.1 Questioni metodologiche.....	79
5.2 Il trattamento rieducativo nella Casa di Reclusione “Due Palazzi”.....	80
5.3 Le difficoltà presenti nel trattamento rieducativo.....	90
<b>Conclusioni</b> .....	101
<b>Appendice A</b> .....	107
<b>Appendice B</b> .....	109
<b>Bibliografia</b> .....	111
<b>Sitografia</b> .....	115

## *Introduzione:*

Il sistema carcerario, nel corso dei secoli, è mutato drasticamente passando da un carcere punitivo, basato su torture e umiliazioni, a un carcere rieducativo che pone al centro del trattamento il detenuto e il suo graduale recupero e reinserimento nella società. Nell'ordinamento italiano, la stessa Costituzione sancisce all'articolo 27 che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Tuttavia, è solo con la Legge n.354 del 26 luglio 1975 che viene evidenziata l'importanza della funzione rieducativa all'interno dei contesti detentivi e, di conseguenza, la necessità di una figura professionale, quella del funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, che coordini i vari interventi effettuati all'interno del carcere con l'obiettivo di reinserire nuovamente il reo all'interno della comunità. Il presente elaborato nasce dall'interesse personale maturato nei confronti del concetto di rieducazione della persona detenuta nel contesto penitenziario. Inoltre, tale elaborato si pone come obiettivo quello di far conoscere la figura del funzionario giuridico-pedagogico all'interno di un intervento rieducativo. Nello specifico, il presente lavoro mira a comprendere il ruolo, le sue funzioni e le difficoltà che tale figura incontra durante il percorso trattamentale della persona detenuta. La seguente tesi si articola in sei capitoli. Il primo capitolo traccia un excursus storico dell'evoluzione della pena, dai tempi antichi ai giorni nostri, analizzando i diversi mutamenti. Attraverso una disamina sociologica effettuata all'interno di questo capitolo, si è cercato in primo luogo di definire che cosa sia il carcere e il ruolo che tale istituzione ricopre all'interno della società. In secondo luogo, si è tentato di effettuare una ricostruzione storica in cui è stato possibile far emergere come il contesto penitenziario si sia modificato nel corso del tempo. Infine, grazie all'analisi delle prospettive di Durkheim, di Rushe e Kircheimer, di Foucault e di Elias è stato possibile rilevare come, a seconda della prospettiva assunta, la funzione della pena abbia assunto concezioni e funzioni diverse. Infatti, sulla base di questa breve ricostruzione, il secondo capitolo si focalizzerà nell'esaminare il principio rieducativo della pena detentiva. Nello specifico, mediante una disamina filosofica si cercherà, innanzitutto, di analizzare la funzione della pena detentiva confrontando le diverse teorie (retributive, preventive e dell'emenda) che ne danno una visione differente per arrivare,

in particolare, a vagliare la funzione rieducativa della pena e come essa abbia influenzato il sistema penitenziario odierno italiano esaminando il principio rieducativo espresso all'interno dell'articolo n. 27 della Costituzione italiana. Di fatto, l'analisi di tale principio risulta essere fondamentale per due motivi: primo, per poter comprendere come la concezione di trattamento si sia modificata nel corso del tempo; secondo per capire come l'applicazione concreta di tale principio abbia dato inizio alla Riforma dell'Ordinamento Penitenziario del 1975. Il nodo di collegamento con il terzo capitolo è proprio la Riforma dell'Ordinamento Penitenziario del 1975 e come tale riforma abbia potuto modificare il contesto penitenziario in riferimento alle leggi precedenti, dal Regolamento Rocco del 1931 in poi, e successive fino al D.P.R. 230/2000. In seguito, vengono analizzati i vari elementi che formano il trattamento rieducativo vale a dire: l'osservazione scientifica della personalità, le attività trattamentali (istruzione, lavoro, religione, attività culturali-ricreative-sportive e i rapporti con la famiglia) e gli operatori penitenziari coinvolti nell'intervento rieducativo. Nodo di collegamento con il quarto capitolo è la figura del funzionario della professionalità giuridico-pedagogica. Tale figura ha il compito di mettere in atto iniziative volte al superamento della condizione deviante, affinché si giunga ad un reinserimento nella società una volta terminato il periodo di detenzione. Nello specifico, si è cercato di comprendere quale sia il suo ruolo, quali siano le sue mansioni e quali competenze tale figura debba possedere all'interno di un percorso trattamentale. Nel quinto capitolo, spinti dalla necessità di comprendere meglio la definizione insita al concetto di trattamento rieducativo e il ruolo assunto dal funzionario della professionalità giuridico-pedagogica in esso, si è scelto di realizzare una intervista semi-strutturata alla responsabile dell'area pedagogica della Casa di Reclusione "Due Palazzi", la dott.ssa Lorena Orazi. La scelta dell'intervista semi-strutturata è nata dalla necessità di utilizzare uno strumento capace di ampliare gli elementi da vagliare. Per quanto riguarda l'analisi dei dati, si è deciso di avvalersi di un approccio interpretativo del contenuto. Nel dettaglio, nella seconda parte del capitolo si sono messi in evidenza una serie di aspetti relativi all'ambito rieducativo, all'ambito professionale e all'ambito relazionale.

## *Primo Capitolo: L'evoluzione sociale del carcere*

### 1.1: Il Carcere

Ancora oggi il carcere adempie in maniera quasi dominante a una funzione punitiva, al punto che carcere e pena vengono considerati dall'opinione pubblica quasi sinonimi. Ma che cos'è il carcere? Secondo Villa, il carcere nella società moderna rappresenta il luogo centrale della pena. Da un punto di vista storico, il contesto penitenziario è una delle istituzioni più significative e "totali", una presenza continua nella struttura sociale; è un'istituzione che subisce i contraccolpi di una conflittualità crescente e presenta un grado di permeabilità maggiore rispetto al tessuto civile in passato. Attraverso l'istituzione penitenziaria è possibile, infatti, ricostruire il modo storicamente determinato in cui una società vive la pena come espressione finale del diritto. Infine, si può affermare che il carcere ha una funzione e un valore normativo del tutto esemplare dal livello repressivo a quello simbolico.<sup>1</sup> Per Brunetti, invece, il carcere rientra come espressione massima del potere punitivo, attuato mediante la temporanea soppressione della libertà di circolazione del soggetto che ha commesso un reato.<sup>2</sup> Quindi, si può evidenziare come l'istituzione penitenziaria può essere considerata come un'istituzione totale che ha come scopo manifesto quello di sanzionare gli individui che hanno commesso un reato, attraverso la detenzione in un luogo chiuso in cui è fortemente limitata la libertà di movimento del condannato. Parlare di contesto penitenziario significa parlare anche di "controllo sociale" e di "comportamento deviante". Nella letteratura sociologica, il termine "controllo sociale" è stato definito in molti modi spesso divergenti tra loro e utilizzato per indicare problematiche eterogenee o come sinonimo di altri termini o ancora come espressione delle specifiche concezioni adottate dai vari studiosi. Alcuni studiosi concepiscono il controllo sociale come l'insieme dei processi delle interazioni che contribuiscono a mantenere l'ordine sociale. Secondo C. Wright Mills, il controllo sociale è da identificarsi come quell'influenza che le istituzioni, in particolar modo quelle giuridiche, hanno sui membri di una determinata società.<sup>3</sup> Per Brunetti, invece, il controllo sociale non è altro che un insieme delle reazioni formali e non, coercitive e persuasive, previste e messe in atto nei confronti dei comportamenti, collettivi o individuali, ritenuti devianti.<sup>4</sup> Come visto

---

<sup>1</sup> Villa R. (1978). Il carcere fra modello disciplinare e modello economico. *Studi Storici*, 19 (1), pag. 222-237 <http://www.jstor.org/stable/20564546>.

<sup>2</sup> Brunetti C. (2005). *Pedagogia penitenziaria*. Napoli. Edizioni Scientifiche Italiane. Pag 13-19

<sup>3</sup> Gurvitch G. (1997). *Il controllo sociale. I classici della sociologia*. Amando Editori. Pag 7-9

<sup>4</sup> Brunetti C. (2005). *Pedagogia penitenziaria*. Napoli. Edizioni Scientifiche Italiane. Pag 13-19

in precedenza, il fenomeno del controllo sociale è strettamente connesso con il fenomeno della devianza. Per quanto riguarda il termine “devianza”, Resico la descrive come:

- un modo in cui si vuole segnalare l’allontanamento delle norme sociali;
- la distanza rispetto alle attese;
- la trasgressione rispetto ai valori e a stili di vita socialmente diffusi;
- la scelta personale di una condotta alternativa;
- la ricerca e la costruzione di un’identità autonoma e indipendente;
- l’affermazione incondizionata della propria libertà di espressione;
- l’esisto voluto o indesiderato in un condizionamento psico-socioeducativo;
- il frutto di una situazione di deprivazione culturale-sociale-formativa-economica;
- identificata come una situazione di marginalità;
- il risultato di un processo di esclusione sociale.<sup>5</sup>

Per di più, la varietà delle possibili manifestazioni della devianza e dei differenti quadri esplicativi mette in rilievo la complessità del tema e la difficoltà di una sua netta classificazione ma, al tempo stesso, la necessità e l’urgenza di un rilevante impegno educativo. Ulteriormente, la devianza viene così a delinarsi sullo sfondo di un contesto sociale storicamente definito in cui i processi educativi e di socializzazione hanno partorito pensieri, condotte, azioni di difficile inquadramento e/o integrazione sociale pur nella variabilità interna e nella complessità che contrassegna il vivere quotidiano.<sup>6</sup> Al contrario, Brunetti rappresenta la devianza come un fenomeno ineliminabile. In effetti, in una società ordinata questo fenomeno è addirittura funzionale al mantenimento del sistema, in quanto elemento attivo nelle dinamiche di trasformazione sociale e culturale. Per di più, il punto focale è costituito dalla possibilità di tenere pienamente sotto controllo la devianza mediante opportuni e appropriati interventi, operati dalle agenzie di controllo sociale. Detto ciò, in ogni società è sempre presente una demarcazione fra il comportamento che si conforma alle convenzioni prelevanti del vivere sociale e il comportamento che si scosta da tali convinzioni, così come è sempre presente una serie d’ istituzioni che si occupano di coloro il cui comportamento viene considerato deviante.<sup>7</sup> A loro volta, l’evidenza e la rilevazione di questa demarcazione dipendono, in larga

---

<sup>5</sup> Ricci D., Resico F.G. (2011) *Pedagogia della devianza. Fondamenti, ambiti, interventi*. Franco Angeli Editori

<sup>6</sup> Ibidem

<sup>7</sup> Brunetti C. (2005). *Pedagogia penitenziaria*. Napoli. Edizioni Scientifiche Italiane. Pag 13-19

misura, dal funzionamento dei meccanismi di controllo sociale e delle istituzioni preposte a individuare e a perseguire il deviante. Ogni società, di fatto, indipendentemente che sia semplice o complessa possiede sempre un elaborato sistema di regole finalizzate a organizzare le attività dei propri membri, delle regole che sono in parte formalmente codificate in leggi. Mentre, altre costituiscono quell'insieme di usanze e di costumi che guidano l'agire dell'individuo. L'insieme di queste regole rappresenta, a sua volta, il riferimento fondamentale mediante il quale un membro della società stabilisce se il modo di agire degli altri membri è corretto o scorretto, ragionevole o irragionevole, morale o immorale, appropriato o inappropriato, deviante o conformistico. Di conseguenza, la devianza viene generalmente intesa come il comportamento che viola le "aspettative istituzionalizzate," cioè aspettative che sono condivise e riconosciute come legittime dentro a un sistema sociale e, per questo, va considerata come una qualità potenzialmente intrinseca a tutti i gruppi sociali scarsamente organizzati, poiché ciascuno di essi possiede un minimum normativo, e la presenza di regole comporta automaticamente il rischio di una loro violazione.<sup>8</sup> Per concludere, si può affermare che il comportamento deviante non è tanto il comportamento contrario alla norma, alle aspettative del sistema e al ruolo, quanto quello che gli altri percepiscono e intendono come contrario alla norma, scritta o non scritta.<sup>9</sup>

## 1.2: L'evoluzione sociale del penitenziario

Dopo aver cercato di capire cosa sia il carcere nel paragrafo precedente, in questo paragrafo si cerca ora di comprendere come nel corso del tempo la sua concezione si sia modificata. Di fatto si può osservare come il sistema carcerario sia mutato drasticamente nel corso dei secoli, passando da un carcere di tipo punitivo, basato su torture e umiliazione, a un carcere rieducativo, che pone al centro del trattamento il detenuto, attraverso il graduale recupero e reinserimento nella società. Si può dire come, la prigione nasce nel momento in cui si sente la necessità di allontanare dalla comunità gli individui che violano l'ordine prestabilito all'interno della società. In realtà, anticamente tale istituzione ha come principale funzione quella di custodire il reo in attesa della pena

---

<sup>8</sup> A. K. Cohen (1959). *The Study of Social Disorganization and Deviant Behavior*, in R.K. Merton. *Sociology Today*, Basic Book, New York. Citazione trovata nel libro Gurvitch G. (1997). *Il controllo sociale. I classici della sociologia*. Armando Editori. Pag.7-9

<sup>9</sup> Brunetti C. (2005). *Pedagogia penitenziaria*. Napoli. Edizioni Scientifiche Italiane. Pag 13-19

prevista per il suo crimine.<sup>10</sup> Sartarelli descrive il sistema penitenziario come un insieme di apparati organizzativi che hanno la finalità di provvedere alla esecuzione della pena inflitta dai tribunali e alla custodia dei soggetti in attesa di giudizio. In realtà, l'idea di carcere viene alla luce nel momento in cui si sente l'esigenza di allontanare dalla società tutte quelle persone che sono ritenute pericolose per la collettività, richiudendoli così in strutture apposite e sottoponendoli a pene corporali o pecuniarie. Già a partire dalla sua etimologia, la parola carcere racchiude in sé una serie di significati che rimandano a un'idea di pena intesa come segregazione, impedimento, coercizione. Tale parola deriva dal latino "carcer"(costringere, recinto per animali), dal greco "arkeo"(serrare, rinchiodare) da cui deriva il verbo "coercere"(cingere, reprimere, segregare) e, infine, deriva dall'ebraico "carcar" che significa sotterrare, tumulare.<sup>11</sup>Facendo un breve excursus storico, si può notare come il sistema punitivo nell'epoca romana è caratterizzato principalmente da pene private, di tipo pecuniario, o da pene pubbliche, come la fustigazione. In entrambi i casi il carcere funge da contenimento per il reo e non come misura coercitiva. Invece, nella società feudale la situazione non muta: la prigione, infatti, rimane un passaggio temporaneo del colpevole in attesa dell'applicazione della "pena del Signore", unico vero tribunale di quel periodo. Secondo Daga, le origini del penitenziario risalgono durante il periodo medievale, con l'esperienza della prigione monastica. Infatti, i tratti caratteristici del carcere ecclesiastico sono appunto da identificare nel concetto d'isolamento-privazione di libertà, finalizzato alla penitenza, tappa obbligata per la redenzione.<sup>12</sup> Un cambiamento sostanziale nella concezione della detenzione si verifica negli Stati Uniti e in Europa verso la fine del XVIII secolo.

Tale cambiamento è determinato dalle profonde trasformazioni economiche, sociali e politiche che tramutarono gli antichi castighi in pena detentiva. Infatti, è proprio in questo periodo che si segna il rifiuto del principio punitivo della pena adottando quello basato sulla rieducazione e sull'umanizzazione, teso al rispetto della condizione personale del reo. Si può osservare come, questa nuova forma di reclusione abbia un carattere pratico, flessibile e meno traumatico capace di plasmarsi in modo migliore alle nuove esigenze

---

<sup>10</sup> Mosca A. (2020). Il carcere: breve excursus storico e la sua evoluzione in Italia. *State of Mind. Il giornale delle scienze psicologiche*. <https://www.stateofmind.it/2020/06/storia-carcere-italia/> (sito consultato il 25 ottobre 2022).

<sup>11</sup> Sartarelli G.(2021). *Pedagogia penitenziaria e della devianza. Osservazione della personalità ed elementi del trattamento*. Carocci Editori. Roma. Pp43-55

<sup>12</sup> Insedimento fortificato, generalmente esteso su una vasta superficie.

economiche e produttive modellandosi sull'andamento della richiesta di forza lavoro.<sup>13</sup> Secondo Cohen questa trasformazione è rappresentata da quattro grandi cambiamenti nella modalità di gestione della criminalità vale a dire:

- La crescita del coinvolgimento dello Stato nel controllo del crimine, con il conseguente sviluppo di un organismo centralizzato per la sua punizione e il suo trattamento;
- Una progressiva differenziazione dei criminali in categorie specifiche, cui vengono associate conoscenze scientifiche specializzate;
- Lo sviluppo di meccanismi istituzionali di esclusione e segregazione costruiti al fine di modificare il comportamento dei detenuti;
- Un mutamento nell'oggetto della pena che si indirizza alla mente, invece che al corpo del condannato nella convinzione di poter modificare la personalità del criminale.

È proprio in questo clima di riforme e di progresso umano e sociale che si inserisce l'evoluzione del penitenziario. Il cambiamento, inoltre, viene favorito anche da alcuni pensatori illuministi, tra cui l'italiano Cesare Beccaria con il suo libro "*Dei delitti e delle pene*"<sup>14</sup> e il britannico John Howard con l'opera "*The state of the prisons*"<sup>15</sup> che permettono il passaggio da un'idea di pena barbara e antiquata a una pena più umana e moderna. Per di più, proprio in tale epoca affiorano alcuni principi innovatori come:

- Il principio della umanizzazione della pena intesa come castigo inflitto nei limiti della giustizia in proporzione al crimine commesso e non secondo l'arbitrio del giudice.
- Il principio della pena come mezzo di prevenzione e sicurezza sociale e non come pubblico spettacolo dettato per la sua crudeltà.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Vianello F. (2018). *Il carcere: sociologia del penitenziario*. Roma, Carocci Editori. Pag. 11-32

<sup>14</sup> Nel suo *Dei delitti e delle pene*, Cesare Beccaria percepisce la pena di morte come una dichiarazione di guerra fatta dallo Stato ai suoi stessi cittadini e critica l'eccessiva severità delle pene. Questa opera la si può riassumere nei seguenti punti: a) ) necessità della universalità e della chiarezza della pena, b) abolizione della condanna a morte e delle pene corporali, c) giusta correlazione tra entità della pena e entità del reato commesso.

<sup>15</sup> Libro in cui Howard aveva diligentemente annotato per ciascun carcere le dimensioni dell'edificio, la dieta, il costo del cibo, la popolazione carceraria nel giorno della sua visita, i lasciti caritativi disponibili per l'assistenza ai prigionieri, il peso delle catene usate

<sup>16</sup> Brunetti C. (2005). *Pedagogia Penitenziaria*. Napoli. Edizioni Scientifiche Italiane. Citazione di Neppi Modonna (1976) Appunti per una storia parlamentare della riforma penitenziaria, in "*La Questione Criminale*, n.2-3 pag 319-325

Questo fenomeno generatosi dalle idee illuministiche, porta alla consapevolezza di trasformare le prigioni da luoghi d'infamia e crudeltà in luoghi di rigenerazione del reo. Per di più, i grandi osservatori dell'epoca, tra cui Alexis de Tocqueville e Gustave de Beaumont, intuiscono che, con l'emergere della forma moderna del penitenziario qualcosa in campo della penalità cambia. L'isolamento dei detenuti, il lavoro come disciplina dell'obbedienza, l'istruzione morale e religiosa e innovative forme di sorveglianza modificano il regime dell'imprigionamento in un "sistema penitenziario" vale a dire: un regime capace di avere degli effetti concreti sulla personalità dei criminali e di renderli migliori.<sup>17</sup> Per comprendere questo cambiamento sostanziale Cohen individua e interpreta, attraverso tre modelli, la storia della prigione come una storia di riforme. Secondo questa ricostruzione, nella seconda metà del XVII secolo, l'incontro tra pensatori illuministici e religiosi evangelici, convinse le classi politiche a mutare la crudeltà e l'arbitrarietà delle pene corporali con pene più umane e rieducative. Questi tre modelli che Cohen individua si possono sintetizzare nel seguente modo:

- Il modello idealista
- il modello strutturalista
- il modello idealista

Il modello idealista interpreta la storia come una serie interrotta di riforme che, partendo da un mutamento d' idee, permettono un progresso. In quest'ottica lo sviluppo di una forma di penitenziario moderno è da ascrivere al cambiamento di sensibilità di quel periodo e alle nuove conoscenze criminologiche che durante l'Illuminismo si sono sviluppate. Dunque, iniziano a esserci maggiori conoscenze inerenti al deviante, alla devianza e al comportamento criminale che portano a una nuova visione della giustizia penale caratterizzata da maggior razionalità, uniformità e certezza.<sup>18</sup>

Le modalità sanzionatorie rimangono nascoste dietro le quinte, nello specifico dietro le mura delle prigioni, e l'empatia nei confronti di chi delinque aumenta rispetto al passato, portando all'abbassamento dell'intensità delle pene, l'innalzamento della benevolenza nei confronti dei devianti, gli interventi assistenziali nei loro confronti e il progressivo

---

<sup>17</sup> Vianello F. (2018) *Il carcere: sociologia del penitenziario*. Roma. Carocci Editori. Pag 11-32

<sup>18</sup> Mosca A. (2020). Il carcere: breve excursus storico e la sua evoluzione in Italia. *State of Mind. Il giornale delle scienze psicologiche*. <https://www.stateofmind.it/2020/06/storia-carcere-italia/> (sito consultato il 25 ottobre 2022).

riconoscimento nelle società dei diritti dei detenuti.<sup>19</sup> Per quanto riguarda il modello strutturalista, invece, pone l'accento sul rapporto tra il sistema economico e il sistema penitenziario. In quest'ottica il penitenziario moderno nasce in relazione alla rivoluzione industriale, che comporta un aumento della manodopera; questo causa un problema di sovrabbondanza di manodopera in relazione all'offerta di lavoro. Di conseguenza, si verifica un aumento della disoccupazione e induce grandi masse ridotte in povertà verso il crimine, visto ormai come unica forma di sussistenza. In più, lo sviluppo del penitenziario moderno viene anche letto alla luce degli interessi delle classi dominanti che ricercano una soluzione efficace al disordine dilagante. Questa necessità si unisce magistralmente con le idee dei riformatori di quel periodo che ricercano un nuovo modo di "punire". Dunque, tale modello ascrive la nascita del penitenziario moderno come conseguenza della trasformazione dell'ordine sociale e alle nuove necessità di controllo da parte delle classi dirigenti.<sup>20</sup> Secondo Hester ed Eglin una tale lettura risponde a una visione strumentalista dello sviluppo della pena nella misura in cui, la forma che la pena assume viene interpretata come una diretta conseguenza degli interessi delle classi dominanti.<sup>21</sup> Di questo modello però, esiste una diversa interpretazione formulata da Ignatieff il quale riconosce una maggiore indipendenza agli interessi dello Stato, non sempre funzionali agli interessi delle classi dominanti: una visione che concepisce l'ideologia come strumento significativo per il dominio e il controllo affermando che il nuovo sistema carcerario non è stato il risultato di un consenso strategico da parte della classe dominante, ma invece la conseguenza di una congiuntura tra le trasformazioni nei fenomeni dell'ordine sociale, le nuove esigenze di controllo da parte dei possidenti e un nuovo discorso sull'esercizio del potere.<sup>22</sup> Infine, il modello disciplinare vede la nascita del penitenziario moderno come una risposta al disordine sociale crescente. La prigione diventa una risorsa per mantenere un aspetto sociale funzionante. Il carcere, attraverso l'isolamento, permette la correzione del deviante che riesce a reinserirsi nel contesto sociale e a essere, dunque, di nuovo accettato da parte della società. Questo mutamento

---

<sup>19</sup> Vianello F. (2018) *Il carcere: sociologia del penitenziario*. Roma. Carocci Editori. Pag. 11-32

<sup>20</sup> Mosca A. (2020). Il carcere: breve excursus storico e la sua evoluzione in Italia. *State of Mind. Il giornale delle scienze psicologiche*. <https://www.stateofmind.it/2020/06/storia-carcere-italia/> (sito consultato il 25 ottobre 2022).

<sup>21</sup> Hester S., Eglin P. (1999). *Sociologia del crimine*, Manni, Lecce

<sup>22</sup> Ignatieff M. (1982) *Le origini del penitenziario. Sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese (1750-1850)*, Mondadori. Milano

avviene anche grazie alle crescenti conoscenze riguardanti alla criminalità e alla devianza.<sup>23</sup> Secondo alcuni autori, come Hester ed Eglin, il modello disciplinare deve essere visto come un modello volto a una prospettiva funzionalista o del consenso strutturale a partire dai quali le istituzioni, deputate alla segregazione dei criminali, vengono presentate come una risposta funzionale alla deregolamentazione sociale. Questo modello concepisce la prigione come una risorsa finalizzata a produrre un assetto sociale funzionante.<sup>24</sup> Quindi, l'istituzione chiusa è un tentativo di offrire una risposta a questo disordine: l'idea che la sottende è attraverso l'isolamento è possibile assicurare la correzione dei devianti, nella misura in cui essi siano considerati plasmabili dal contesto sociale in cui vengono a forza inseriti. Addestramento al lavoro, pratica della riflessione e della preghiera devono produrre successive modificazioni nella mente del detenuto che può essere restituito al corpo sociale mutato nella disposizione all'operosità e alla disciplina.<sup>25</sup> Nonostante i cambiamenti di questo periodo, a cui seguono innovativi obiettivi legati alla funzione della pena, il carcere rimane un'istituzione inefficiente, sovraffollata e spesso violenta, che non riesce ad assolvere i fini rieducativi prefissati. Il mutamento sostanziale, seppur parziale, si verifica nel corso del XX secolo, in cui, grazie all'introduzione del Welfare State e di programmi riabilitativi, l'istituto penitenziario diventa più flessibile e umano.<sup>26</sup> Per di più, in linea con questo cambiamento troviamo le *Regole minime per il trattamento dei detenuti*<sup>27</sup> adottate dall'O.N.U che affermano:

*“ogni individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana”*

---

<sup>23</sup> Mosca A. (2020). Il carcere: breve excursus storico e la sua evoluzione in Italia. *State of Mind. Il giornale delle scienze psicologiche*. <https://www.stateofmind.it/2020/06/storia-carcere-italia/> (sito consultato il 25 ottobre 2022).

<sup>24</sup> Hester S., Eglin P. (1999). *Sociologia del crimine*, Manni, Lecce

<sup>25</sup> Vianello F. (2018) *Il carcere: sociologia del penitenziario*. Roma. Carocci Editori. Pag 11-32

<sup>26</sup> Mosca A. (2020). Il carcere: breve excursus storico e la sua evoluzione in Italia. *State of Mind. Il giornale delle scienze psicologiche*. <https://www.stateofmind.it/2020/06/storia-carcere-italia/> (sito consultato il 25 ottobre 2022).

<sup>27</sup> Emanato il 30 agosto 1955, al Primo Congresso internazionale dell'O.N.U per la prevenzione del delitto del trattamento dei delinquenti. L'insieme delle Regole minime per il trattamento dei detenuti forniva delle indicazioni precise. Non si trattava di suggerimenti per migliorare i sistemi di trattamento dei detenuti, ma di regole minimali sotto le quali non era più possibile rimanere. La risoluzione dell'O.N.U faceva anche riferimento alla figura degli esperti del trattamento. Il complesso degli strumenti per il trattamento cui si faceva riferimento quali l'assistenza individuale, l'educazione del carattere, l'analisi del passato sociale e criminale del condannato, delle sue capacità mentali, delle disposizioni personali e delle prospettive di ri-socializzazione.

Il naturale sviluppo di queste regole si ritrova anche nelle *Regole penitenziarie Europee*<sup>28</sup>, del Consiglio d'Europa del 1987, che sottolineano ulteriormente il fatto che la privazione della libertà non deve implicare la privazione della dignità umana. Di fatto, tutte le persone detenute devono essere trattate con rispetto per i diritti dell'uomo; le condizioni detentive devono avvicinarsi alle condizioni di vita nella società libera; bisogna promuovere il reinserimento dei detenuti nella società per favorire la cooperazione con i servizi sociali esterni. Questi sono solo alcuni dei principi, che hanno come fine ultimo quello di rendere la detenzione una vera e propria riabilitazione e non una mera coercizione di corpi.<sup>29</sup>

### 1.3: L'evoluzione sociale della pena detentiva

Come si è esposto in precedenza, la pena e il carcere come li conosciamo oggi sono il frutto di riflessioni e teorie che si sono susseguite nel corso del tempo. Di fatto, il concetto di sanzione penale evoca l'idea di una punizione, di un castigo inflitto a chi si sia reso responsabile di un fatto illecito e perciò nessuno oserebbe negare che la pena consiste in uno strumento di afflizione. Malgrado ciò, se si trattasse di un concetto così semplice non si comprenderebbe perché in materia di teorie giustificative della pena sia stata elaborata una letteratura tanto vasta, non solo in campo giuridico-penalistico e criminologico, ma anche in campo teologico, filosofico, psicologico.<sup>30</sup> Secondo Garland la pena gioca la propria fortuna nella capacità di rispondere a imperativi morali radicati nel corpo sociale attraverso mentalità e sensibilità condivise e ricostruibili attraverso lo studio dei processi di civilizzazione ossia l'evoluzione del comportamento umano e della vita emotiva che lo guida.<sup>31</sup> Nell'opera "*Pena e società moderna*" Garland descrive come la funzione della pena nella società moderna non sia scontata, ma sia un qualcosa di problematico e difficile da comprendere in quanto è il risultato prodotto dalle istituzioni e dalle pratiche penali. Di fatto, nel corso degli anni la questione penale è stata oggetto di analisi solo da parte dei tecnici del diritto penale, ma a partire dagli anni Sessanta insieme a una crescita esponenziale della criminalità è nato uno scetticismo verso l'efficacia e la razionalità di queste istituzioni penali. Infatti, grazie al contributo di sociologi,

---

<sup>28</sup> Legge 23 Luglio 1949, n. 433 art. 3, Ratifica ed esecuzione dello Statuto del Consiglio d'Europa e dell'Accordo relativo alla creazione della Commissione preparatoria del Consiglio d'Europa, firmati a Londra il 5 Maggio 1949, GU n. 168 del 25 Luglio 1949

<sup>29</sup> Vianello F. (2018) *Il carcere: sociologia del penitenziario*. Roma. Carocci Editori. Pag 11-32

<sup>30</sup> Fiandaca-Musco (2009) *Diritto penale, Parte generale*, VI ediz, Bologna p. 695

<sup>31</sup> *Ibidem*, pag 11-32

criminologi e studiosi di diritto penale, si è capita l'irrazionalità dei metodi sanzionatori tradizionali. Di conseguenza, si può affermare che oggi la pena viene vista allo stesso modo del crimine, vale a dire come un problema sociale.<sup>32</sup> La sociologia della pena dimostra come la penalità non è altro che una rete complessa formata da istituzioni, pratiche, discorsi, rappresentazioni dove si intrecciano diverse fondazioni (tribunali, carceri, ospedali psichiatrici giudiziari, servizi sociali, case di lavoro ect.) e varie forme di relazioni di tipo criminologico, sociopsicologico e psichiatrico-forensi. Dunque, il termine pena non rimanda a un'unica entità, ma bisogna riferirsi anche a un complesso di successioni di eventi e istituzioni tra loro collegati. Non si può ridurla a un solo significato o a un solo scopo in quanto è un'istituzione sociale che incarna diversi significati. Sempre nell'opera "*Pena e Società moderna*", Garland individua e mette a confronto quelle che considera le principali teorie sociologiche della pena vale a dire:

- La tradizione durkheimiana
- Gli studi marxisti di Rusche e Kirchheimer
- Il pensiero di Micheal Foucault
- La corrente di Norbet Elias

Garland promuovendo un atteggiamento inclusivo e pluralista che riconosce alle diverse interpretazioni (la tradizione durkheimiana, gli studi marxisti di Rusche e Kirchheimer, il pensiero di Foucault e la corrente di Elias) il tentativo di andare oltre le mere ricostruzioni formali dell'evolversi della pena nella società moderna.<sup>33</sup> Partendo dal contributo di Durkheim, si può osservare come il sociologo francese metta la pena al centro delle sue riflessioni, considerandola un'istituzione in grado di sviluppare o meno la solidarietà sociale, ovvero il vincolo fondamentale della vita collettiva e della coesione tra i consociati. Nello spiegare ciò, egli parte dal presupposto che la collettività necessiti di una struttura morale; la sua forma e il suo contenuto rispecchiano però l'organizzazione sociale di un determinato momento storico. Di conseguenza, la pena viene considerata come l'espressione dell'ordine morale della società ed è per questo che non svolge solo la funzione di controllo della criminalità, di repressione dei condannati e di applicazione della legge, ma possiede anche funzioni morali e sociali più elevate. Infatti, nell'opera "*La divisione del lavoro sociale*" Durkheim dimostra come la collettività ha bisogno di

---

<sup>32</sup>Garland D (2006). *Pena e Società moderna. Uno studio di teoria sociale*. Net Editore.

<sup>33</sup>Vianello F. (2018) *Il carcere: sociologia del penitenziario*. Roma. Carocci Editori. Pag 11-32

una struttura morale, ed è proprio la divisione sociale del lavoro a fornire una morale adeguata alla società moderna che si basa sull'individuo e su alcuni valori (tolleranza, razionalità e libertà) e come quest'ultimi si formano grazie all'industrializzazione, alla specializzazione e alla secolarizzazione. Di conseguenza, la pena è concepita come una diretta espressione dell'ordine morale della società. Di fatto, Durkheim identifica il reato come una violazione della coscienza collettiva, dei valori fondamentali e sacri dato che legano i membri che appartengono a una comunità. Per questo motivo, la pena presenta un carattere emotivo dal momento che avvicina le coscienze dei singoli individui e li fa sentire parte di una collettività con le stesse passioni condivise contribuendo a rafforzare l'ordine morale e sociale. In questo modo, si crea un legame di solidarietà e, di conseguenza, si rafforzano i legami sociali. Tuttavia, la teoria di Durkheim, nel corso del tempo, è stata fortemente criticata in quanto la concezione della pena sembra più adattarsi alle società primitive che a quelle moderne dal momento che la pena viene identificata come un fenomeno di gruppo vissuto con grande intensità e le procedure di applicazione della stessa sarebbero quindi dei rituali dai caratteri religiosi che servono a riaffermare i valori di solidarietà e per ripristinare l'ordine morale.<sup>34</sup> Diversamente dalla visione durkheimiana della pena, i due sociologi Rusche e Kirchheimer fondano la loro teoria sulla penalità analizzando i fattori economici e politici a essa connessi, mettendo in relazione il ruolo delle istituzioni penali nelle strategie di dominio di classe ed evidenziando quanto la penalità sia un'espressione del potere dello Stato. Infatti, secondo l'orientamento marxista, in ogni società l'economia è il luogo per eccellenza del potere e, di conseguenza, i gruppi economicamente dominanti sono coloro che impongono il loro potere sugli altri ambiti della vita sociale. In poche parole, l'economia è la struttura portante su cui si sono edificate poi altre attività come la politica o l'ideologia. Nella loro opera "*Pena e struttura sociale*" Rusche e Kirchheimer individuano i fattori che determinano la scelta di particolari modalità sanzionatorie, non considerando la funzione generale della pena e i suoi effetti morali. Infatti, i loro concetti possono essere sintetizzati in sei punti:

1. Le punizioni devono essere intese come fenomeni storici specifici che esistono solamente in forme concrete particolari e specifiche prassi penali.

---

<sup>34</sup>Garland D (2006). *Pena e Società moderna. Uno studio di teoria sociale*. Net Editore. Capitolo 4

2. La specificità storica della pena deve essere intesa in maniera precisa. Il modo di produzione è il fattore condizionante di forme punitive in determinate epoche storiche.
3. Il principio del significato indipendente della pena afferma che nonostante tutti i sistemi penali siano diretti al controllo della criminalità, le singole modalità punitive non dipendono da questo obiettivo, ma da fattori sociali più generali. Di conseguenza, i meccanismi penali sono costruzioni di carattere sociale e non solo giuridico-penale.
4. Un concetto importante è la relazione reciproca tra istituzioni penali, altre istituzioni e aspetti non penali della politica sociale. La politica penale è la parte più ampia della strategia di controllo da parte delle classi dominanti.
5. La pena non deve essere considerata una risposta sociale alla criminalità individuale, ma un meccanismo fondamentale nella lotta di classe.
6. Nella visione marxista, le relazioni sociali sono distorte dall'ideologia, ed è per questo motivo che la pena viene percepita come un'istituzione benefica, ma in realtà sostiene la classe dominante.<sup>35</sup>

Le osservazioni di questi due studiosi riguardano il peso che il mercato del lavoro ha nell'influenzare i metodi punitivi e nello scegliere determinate sanzioni. Di conseguenza, Rusche e Kirchheimer propongono una spiegazione storico-materialista dei cambiamenti delle pratiche penali affermando come quest'ultime siano dipendenti dall'economia politica di un determinato contesto storico. Infatti, nel Medioevo la tipologia di pena muta a seconda della condizione economica: le pene pecuniarie sono riservate ai benestanti, mentre per i più poveri, che non possono permettersene, sono riservate le punizioni corporali. La brutalità - che si evidenzia in questo periodo storico - è strettamente legata a un eccesso di offerta di manodopera che conduce a una svalutazione della vita umana. Verso la fine del XVI secolo vi è presente un arresto della crescita demografica, un'espansione dei mercati ed emergono nuove esigenze produttive. Ci si ritrova con una carenza di forza lavoro che fa sì che si cerchino pene alternative a quelle corporali e capitali. Infatti, nel sistema sanzionatorio vengono introdotte misure alternative come la servitù sulle galere (navi), la deportazione e i lavori forzati. La servitù nelle galere serve per sopperire alla mancanza di uomini liberi disposti a svolgere un'attività così faticosa

---

<sup>35</sup>Ibidem, Capitolo 4

come quella dei rematori. Verso la metà del Settecento questa forma sanzionatoria perde d'importanza e verrà sempre meno utilizzata. Per quanto riguarda la deportazione segue la stessa logica della servitù sulle galere ossia è una pena utilizzata per mancanza della forza lavoro. Inizialmente è riservata solo ai condannati a morte; solo in un momento successivo ha iniziato ad essere utilizzata anche per altre tipologie di reato. I rei vengono trasportati a costi bassissimi nelle colonie e condannati a lavori molto pesanti. Tuttavia, nei confronti di questa sanzione sono state mosse diverse critiche, la più importante sostiene che la pena non è considerata come un qualcosa di punitivo, al contrario il reo la percepisce come una nuova possibilità di vita in terre sconosciute. Tra le pene sopra elencate quella forse più innovativa per l'epoca è quella dei lavori forzati, che si svolgevano nel paese d'origine e all'interno di istituzioni appositamente progettate per educare i detenuti alla disciplina e al lavoro in fabbrica. Secondo Rusche e Kirchheimer i primi penitenziari sono utilizzati come mezzi per sfruttare la forza lavoro e per addestrare nuove riserve di lavoro. Dopo la rivoluzione industriale l'aumento vertiginoso del tasso di disoccupazione dato dall'utilizzo di macchinari al posto della forza- uomo, fa sì che lo strumento dei lavori forzati perda la sua efficacia. In questo periodo aumenta esponenzialmente il tasso di criminalità, tanto che in numerosi chiedono il ritorno alle pene corporali come deterrente alla commissione dei reati. Non essendo ciò possibile, dato il contrasto con il pensiero illuminista, il condannato non è più costretto a lavorare in funzione anche di una correzione della sua condotta, ma la sua esistenza è incentrata sulla segregazione e sull'isolamento quasi totali, che vengono percepiti dagli stessi autori come una forma di tortura mascherata. Infine, dall'inizio del Novecento le condizioni socioeconomiche della popolazione migliorano. Si ha così un miglioramento del tenore di vita, un aumento dei salari, un impiego sempre più frequente della pena pecuniaria, maggiori sforzi verso la rieducazione del reo e lo sviluppo di una prassi penale sempre più razionale e umanitaria. Malgrado ciò, il pensiero di questi due studiosi sulla pena è stato criticato soprattutto per aver messo al centro la relazione tra pena, sistema economico e modi di produzione, non prendendo in considerazione altri fattori come quelli politici e ideologici<sup>36</sup>. Per quanto riguarda il pensiero di Foucault, invece, nel saggio *“Sorvegliare e punire: nascita della prigione”*, il sociologo francese, anziché concentrarsi sul contesto sociale o sui fondamenti morali della penalità, indaga

---

<sup>36</sup>Ibidem, Capitolo 4

direttamente l'apparato penale, insistendo sulla natura strumentale e utilitaristica della pena, anche analizzando le tecnologie di potere e il modo di operare. Se per Durkheim la pena è condizionata da sentimenti collettivi volti a trasmettere l'energia morale, per Foucault la pena è un sistema di potere e di controllo imposto a una popolazione. Diversamente dalla versione marxista che si focalizza nell'esaminare la penalità dall'esterno e ponendola all'interno di rapporti di potere organizzati sulla divisione di classe, l'autore non si concentra tanto sulla narrazione storica della nascita della prigione, ma sull'analisi che il potere assume nella società moderna. Nel suo saggio, Foucault confronta due modalità punitive tra loro molto diverse ossia:

- L'esecuzione capitale di un regicida avvenuta in pubblico tramite un rituale atroce dove il corpo del condannato viene squartato in un'esibizione autorizzata.
- L'orario istituzionale che scandisce la vita di un riformatorio con un regime dettagliato regolando la giornata dei reclusi; descrivendo come questo tipo di pena non è violenta, ma si consuma in modo privato agendo non più sul corpo del condannato ma sulla mente.

Secondo il sociologo, il cambiamento che investe la penalità deve essere inteso in termini qualitativi e non in termini di diminuzione della quantità o della qualità delle punizioni. Infatti, quello che cambia è il bersaglio della pena, in quanto le sanzioni penali adesso sono indirizzate all'animo del reo e non al suo corpo. Di conseguenza, la punizione passa da vendetta a uno strumento che cerca di trasformare il criminale. Egli sostiene, inoltre, che con la nascita della prigione nasce anche l'interesse verso la conoscenza della persona criminale, e questo porta a delle modifiche per quanto riguarda il sistema penale, dove l'epicentro non è più il reato, ma la questioni inerenti al carattere, all'ambiente familiare e alla storia del detenuto. Quindi, la sanzione deve essere intesa come una tattica politica attuata all'interno di un contesto generale di rapporti di potere e come un'entità legata allo sviluppo delle scienze umane.<sup>37</sup> Effettivamente, nello studio della pena il sociologo francese si avvale di tre concetti, tra loro interconnessi, per evidenziare i principi di qualsiasi struttura di dominio e sono:

- Corpo inteso come il luogo per eccellenza della manipolazione da parte di tutte le istituzioni. I sistemi di produzione, di socializzazione e di dominio si fondano sulla loro capacità di assoggettare i corpi e di sottometterli.

---

<sup>37</sup>Ibidem, Capitolo 4

- Potere inteso come un bilanciamento asimmetrico di forze all'interno delle relazioni sociali. Inoltre, il potere è un aspetto pervasivo della vita sociale, e produce effetti positivi indirizzando le azioni degli individui piegandoli al suo volere.
- Sapere inteso come l'insieme di conoscenze da cui dipendono tecniche e le strategie. Inoltre, tra potere e sapere esiste una relazione inscindibile perché non solo essi si implicano vicendevolmente ma si incrementano l'un l'altro.<sup>38</sup>

Nella sua opera, il sociologo francese descrive come la storia della pena sia concepita come un insieme di relazioni tra questi elementi. Inoltre, egli nota come nella società dell'Ancien Régime, la pena per eccellenza fosse identificata nella tortura. Infatti, quest'ultima viene utilizzata nella fase investigativa del procedimento penale per estorcere la confessione all'accusato, ma quest'uso della tortura è regolamentato e ammesso soltanto in presenza di prove scritte che fanno pensare a una consapevolezza dell'accusato. Nella maggior parte degli Stati europei, l'intero procedimento avviene in segreto e neppure l'accusato è a conoscenza delle accuse a suo carico. Da questo punto di vista, il rituale della punizione eseguita in pubblico diventa una sentenza di condanna, ma anche il momento in cui il giudizio segreto diventa manifesto. In secondo luogo, il significato e la funzione dell'esecuzione pubblica si possono comprendere meglio se sono messi in relazione con il contesto politico. Effettivamente, Foucault identifica il reato come un torto nei confronti del potere sovrano, la pena è utilizzata come una giusta vendetta in cui il corpo del condannato è identificato come uno schermo dove poter proiettare il potere del sovrano. Di conseguenza, la giustizia diventa una manifestazione di violenza armata che vuole ricordare al popolo il potere illimitato del sovrano.

Per di più, Foucault afferma che l'uso e l'accettazione delle pratiche pubbliche della tortura e dell'esecuzione capitale dipendono anche da condizioni esterne (culturali, demografiche) ben precise, che producono un particolare atteggiamento nei confronti del corpo. Tuttavia, verso la fine del Settecento il sistema penale diviene più umano e va a sopprimere proprio gli elementi visibili del potere e della violenza che prima erano il fulcro della pena. Verso la fine del Settecento si manifesta una crisi di questo metodo sanzionatorio dal momento che si creano disordini pubblici durante le esecuzioni nelle

---

<sup>38</sup>Foucault M (1975). *Sorvegliare e punire: Nascita delle prigioni*. Guido Einaudi Editori, Torino.  
[http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/sorvegliare\\_e\\_punire.pdf](http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/sorvegliare_e_punire.pdf)

piazze. Per di più, prima dello scoppio della Rivoluzione Francese ci sono state dure critiche nei confronti della giustizia penale, chiedendo il rispetto dei principi di umanità e dei diritti dell'uomo. Ciononostante, questo movimento di riforma secondo Foucault non è spinto da principi ideologici, ma da un tornaconto personale. Infatti, con lo sviluppo del capitalismo aumentano i reati di tipo economico e i reati contro la proprietà e, di conseguenza, tutte quelle forme d'illegalità che nell'Ancien Règime sono state tollerate ora vengono percepite come una violazione del diritto. Dunque, si implora un sistema di giustizia penale più razionale e certo, che possa contare su una procedura penale sistematica e uniforme e su un apparato sanzionatorio che risponda alla criminalità. Per giunta, l'autore sostiene che nella società d'inizio Ottocento vi è una nuova sensibilità rispetto a quella dell'Ancien Règime che identifica nella prigione uno strumento sanzionatorio adeguato, il perfetto connubio tra potere e sapere capace di rispondere al concetto di disciplina che viene attuata attraverso l'addestramento del corpo con tecniche disciplinari come:

- il rispetto degli orari;
- la ripetizione costante di determinate azioni durante la giornata;
- attraverso la normalizzazione della devianza.

Con "normalizzazione della devianza", infatti, si inizia a dare più importanza al soggetto, alla sua storia e alla sua provenienza al fine di comprendere le "anomalie" e predisporre un programma correzionale su misura.<sup>39</sup> Sempre nella sua opera, Foucault parla di "fallimento della prigione" evidenziando come la prigione presenta degli aspetti negativi in quanto:

- non riesce a ridurre i tassi di criminalità;
- tende a produrre soggetti recidivi;
- fabbrica indirettamente dei delinquenti, facendo cadere in miseria la famiglia del detenuto
- non controlla tanto il criminale, quanto la classe lavoratrice tramite la creazione del soggetto criminale<sup>40</sup>.

In questa sua analisi, Foucault identifica la prigione come un luogo che contribuisce alla marginalizzazione e ciò porta a definire il detenuto come tale anche una volta liberato,

---

<sup>39</sup>Ibidem, [http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/sorvegliare\\_e\\_punire.pdf](http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/sorvegliare_e_punire.pdf)

<sup>40</sup>Garland D (2006). *Pena e Società moderna*. Uno studio di teoria sociale. Net Editore. Capitolo 4

creando un maggior distacco con il resto della società e rendendo più difficile il suo reinserimento. Sempre in questa sua indagine, egli individua i principi che dovrebbero guidare la buona condizione penitenziaria, ma che nella realtà vengono disattesi. I principi che individua sono:

- Principio della correzione: la detenzione deve avere come funzione quella di trasformare il comportamento criminale;
- Principio della classificazione: i detenuti devono essere suddivisi in base alla gravità del reato commesso, ma anche secondo età, disposizioni e tecniche correttive che si intende utilizzare;
- Principio della modulazione delle pene: quest'ultime devono essere definite secondo l'individualità dei detenuti;
- Principio del lavoro come obbligo e diritto ossia il lavoro deve essere uno degli elementi essenziali per la trasformazione e la socializzazione progressiva dei detenuti;
- Principio dell'educazione penitenziaria: l'educazione del condannato è fondamentale sia per l'interesse della società che per il detenuto stesso;
- Principio del controllo tecnico della detenzione: all'interno della prigione deve operare personale specializzato che abbia ricevuto una adeguata formazione;
- Principio delle istituzioni annesse: in prigione ci devono essere misure di controllo e assistenza finalizzate al riadattamento del detenuto.<sup>41</sup>

Tuttavia, un aspetto della pena quasi totalmente ignorato dalla ricostruzione di Foucault è il concetto di sensibilità. In realtà, si può notare come il sentimento nei confronti della pena si modifichi con il mutamento della cultura di un popolo e sia determinato dalla sintesi di altri due sentimenti in conflitto tra loro: il desiderio di vendetta e di risentimento nei confronti di una persona, in quanto criminale e la pietà e la compassione della stessa, in quanto condannata. Di conseguenza, l'equilibrio tra questi due sentimenti contrastanti ha prodotto in determinati periodi culturali una maggiore severità penale, in altri una maggiore benevolenza nei confronti del reo.<sup>42</sup> Prendendo in esame “*Il processo di civilizzazione*”, Elias descrive la pena in termini di mutamenti di sensibilità che a loro

---

<sup>41</sup>Foucault M (1975). *Sorvegliare e punire: Nascita delle prigioni*. Guido Einaudi Editori, Torino.  
[http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/sorvegliare\\_e\\_punire.pdf](http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/sorvegliare_e_punire.pdf)

<sup>42</sup>Garland D (2006). *Pena e Società moderna*. Uno studio di teoria sociale. Net Editore. Capitolo 10

volta influenzano piccoli o grandi mutamenti di “civiltà”. Infatti, per il sociologo tedesco, il termine “civiltà” indica una trasformazione specifica del comportamento umano, mentre con “comportamento” egli fa riferimento alle condotte individuali e collettive espresse nelle pratiche culturali e nelle istituzioni. Inoltre, questo processo consiste in una trasformazione che investe le condotte individuali, ma anche quelle collettive come le pratiche culturali, i rituali e le istituzioni: questo mutamento che investe la società è indice del grado di civiltà raggiunto dalla stessa. Secondo il sociologo, i cambiamenti che avvengono nella società e nelle relazioni sociali finiscono per essere interiorizzati nella psiche dell’individuo e ciò incide sulla personalità e, in particolare, sullo sviluppo dell’autocontrollo, sull’interiorizzazione dei freni inibitori e sulla repressione di alcuni stati d’animo. Il valore dei lavori di Elias, per lo studio della sociologia della pena, risiede nella considerazione di certe strutture fisiche e culturali che egli chiama “sensibilità civilizzate” che mostrano grandi implicazioni con il modo in cui noi puniamo. Tuttavia, il modo in cui puniamo, non dipende solo da forze politiche o da interessi economici, ma dalla nostra concezione su ciò che è accettabile culturalmente ed emotivamente. Le pene sono, in parte determinate, dalla specifica struttura delle nostre sensibilità e, queste stesse sensibilità, sono soggette al cambiamento e allo sviluppo. È chiaro come le analisi del sociologo tedesco sulle caratteristiche della moderna sensibilità abbia una profonda importanza per la comprensione della pena. Infatti, egli identifica un processo di privatizzazione degli eventi disturbanti con la scomparsa di alcuni comportamenti dall’arena pubblica come il sesso, la violenza e la sofferenza che diventano gradualmente fonte d’imbarazzo e, di conseguenza, vengono rimandati a domini privati. È chiaro, dunque, come la civilizzazione realizzi lo spostamento piuttosto che la soppressione o la scomparsa di tali realtà. Inoltre, per il sociologo tedesco, il carcere non viene visto come una pena più indulgente rispetto alle pene corporali, né a esso vengono attribuite particolari finalità rieducative, ma è il luogo in cui si esprime la violenza che nella società civile viene repressa. Di fatto, le trasformazioni culturali, il processo di civilizzazione e l’affinamento sempre maggiore della sensibilità del cittadino occidentale, hanno fatto del carcere e di tutto l’apparato penale la tecnica che meglio riesce a punire senza offendere in maniera grave le coscienze dei cittadini.<sup>43</sup> Nella sua opera, inoltre, egli afferma come

---

<sup>43</sup>Ibidem, Capitolo 10

esista una correlazione tra penalità e cultura, dove la cultura è un qualcosa di complesso, sempre in mutamento e contraddittoria, e nasce da fenomeni di tipo:

- Cognitivo: corrispondono alla sensibilità, cioè al modo in cui ci si sente rispetto a un determinato fenomeno.
- Emotivo: corrispondono alla mentalità, cioè qui concetti o quei valori tramite i quali gli individui costruiscono il loro mondo.

Di fatto, questi modelli culturali strutturano il nostro modo di pensare e di sentire e, di conseguenza, tali strutture definiscono anche il modo di concepire la penalità. Infine, confrontando il pensiero di Elias a quello di Foucault emerge come entrambi gli autori rilevino che storicamente vi sia stato un passaggio da forme punitive più violente alla prigione, tuttavia la differenza è che attribuiscono a questi passaggi motivazioni differenti. Il primo mette l'accento sul cambio delle sensibilità degli individuali e il controllo delle emozioni, attraverso il concetto di privatizzazione degli eventi perturbanti, mentre il secondo lo collega a un nuovo equilibrio tra corpo–potere-sapere.<sup>44</sup> Attraverso una disamina sociologica effettuata all'interno di questo capitolo, si è cercato in primo luogo di definire che cosa sia il carcere e il ruolo che tale istituzione ricopre all'interno della società. In secondo luogo, si è tentato di effettuare una ricostruzione storica in cui è stato possibile far emergere come il contesto penitenziario si sia modificato nel corso del tempo. Infine, grazie all'analisi delle prospettive di Durkheim, di Rushe e Kirchheimer, di Foucault e di Elias è stato possibile rilevare come, a seconda della prospettiva assunta, la funzione della pena abbia assunto concezioni e una funzioni diverse. Infatti, sulla base di questa breve ricostruzione, lo scopo del secondo capitolo si focalizzerà nell'esaminare la funzione della pena detentiva confrontando le diverse teorie che ne danno una visione differente per arrivare, in particolar modo, a esaminare la funzione rieducativa della pena e come essa ha influenzato il sistema penitenziario odierno. Nel fare ciò, si cercherà di mettere in rilievo sia gli aspetti positivi sia gli aspetti negativi di tale funzione.

---

<sup>44</sup>Ibidem, Capitolo 10



## *Secondo Capitolo: La funzione rieducativa della pena detentiva*

### 2.1: Le teorie della pena detentiva

Il dibattito sulla funzione ed efficacia della pena è tuttora in atto. È all'interno di tale dibattito che si ripropone la tradizione dialettica tra concezioni retributive e concezioni utilitaristico - preventive della pena. Infatti, a seconda degli ordinamenti, dei movimenti storici e in relazione all'evoluzione storico-culturale si osserva come il significato della pena sia mutato.<sup>45</sup> In effetti, il significato attribuito alla pena si è modificato nel corso del tempo sulla base della concezione, dello scopo e della funzione ad essa attribuita. Una prima linea di demarcazione concettuale relativa alla pena è rintracciabile nella diversa concezione che di essa si aveva. Se da un lato, la punizione è strettamente legata alla locuzione latina *quia peccatum est*<sup>46</sup>, ovvero la sua funzione dipendeva esclusivamente dal male commesso. Un'idea di pena il cui sguardo è rivolto quindi all'esperienza passata. Dall'altro lato, invece, lo scopo punitivo può essere spiegato sulla base del concetto *punitur ne peccetur*<sup>47</sup> secondo il quale le teorie a esso derivanti, come ad esempio le teorie preventive, ritengono che la funzione della pena sia strumentale, pratica con evidenze in concreto come la prevenzione di atti illeciti e futuri.<sup>48</sup> Storicamente, vari studiosi di diverse discipline hanno cercato di spiegare la funzione e l'essenza della pena considerando anche gli effetti provocati dalla sanzione. Di fatto, sotto il profilo teorico, le principali teorie che analizzano la pena si dividono in:

- Le teorie retributive;
- Le teorie preventive;
- Le teorie dell'emenda.<sup>49</sup>

---

<sup>45</sup> Dolcini E. (2005) "Rieducazione del condannato e rischi di involuzioni neoretributive: Dalla lungimiranza del costituente" *Rassegna penitenziaria e criminologica*. Fascicolo 2-3 pag. 69-82

<sup>46</sup> Locuzione latina che si usa nell'ambito del diritto penale per indicare le teorie assolutiste della funzione della pena, secondo cui sarebbe una funzione astratta di soddisfare esigenze di giustizia, e non avrebbe fini concreti; quindi, si rivolge al passato cioè ai fatti compiuti

<sup>47</sup> Le teorie relative ritengono che la funzione della pena sia strumentale al raggiungimento di risultati concreti come la prevenzione di reati, in questo senso l'attenzione è rivolta al futuro.

<sup>48</sup> [La filosofia della pena tra teoria retributiva e teoria rieducativa – LAIC \(associazionelaic.it\)](#) [Consultato in data 25 gennaio 2023]

<sup>49</sup> Perra L. (2017). Teoria della pena: perché bisogna punire? *Research Gate* ([PDF](#)) [Teoria della pena: perché bisogna punire? \(researchgate.net\)](#)

La teoria della retribuzione incentra la sua attenzione sul reato commesso e sul danno provocato sostenendo il libero arbitrio come motore fondante della condotta umana. Per di più, affidano alla prigione lo scopo di punire l'autore di tali crimini in quanto promotore di danno. Si stabiliscono delle corrispondenze proporzionali fra il danno causato alla vittima e il reato commesso dal colpevole e alla sofferenza prodotta; inoltre è l'individuo colpevole che merita moralmente una punizione per il male prodotto.<sup>50</sup> Secondo Cattaneo, il principio a cui si ispira si basa sull'idea che è giusto rendere male per male. La sua giustificazione non sta in uno scopo che essa dovrebbe raggiungere, ma semplicemente nella realizzazione dell'idea di giustizia. Quindi, non esiste una pena utile, un fine ulteriore, se non quello di punire il colpevole. Di conseguenza, la pena si limita a realizzare esigenze di giustizia ossia: a un comportamento contrario alla legge deve corrispondere una reazione afflittiva.<sup>51</sup> Per di più, la teoria della retribuzione è stata abbracciata da diversi filosofi che aderiscono a concezioni contrapposte tra cui emerge:

- La teoria della retribuzione morale di Kant
- La teoria della retribuzione giuridica di Hegel.

Secondo Kant la pena viene vista come un imperativo categorico con la funzione di compensare la violazione di un principio etico, derivante dalla commissione del reato, e pertanto, deve essere punito chi ha infranto la morale comunemente accettata dall'ordinamento e sintetizzata nelle leggi. In altre parole, per Kant la pena è considerata un'esigenza etica della conoscenza dell'uomo e, di conseguenza, il fine ultimo della sanzione è la realizzazione dell'idea assoluta di giustizia. Al contrario, secondo Hegel il fondamento della pena deve essere cercato all'interno dello stesso ordinamento giuridico: il delitto altro non è che la negazione del diritto; la pena è la negazione del diritto per cui, contrapponendo la negazione di una negazione, si ha la riaffermazione del diritto. Quindi, attraverso la retribuzione lo Stato afferma il proprio ordinamento. In altre parole, la sanzione ha come obiettivo quello di ristabilire l'equilibrio sociale a seguito della compromissione causata dal reato commesso da parte dell'individuo. Di conseguenza, quest'ultima riafferma anche l'autorità dello Stato e annulla il panico che il reo, con il suo

---

<sup>50</sup> Fanlo Cortes I., Tasso M. L. (2006) "*Carcere, risocializzazione e diritti*" Giappichelli editore, pag 22

<sup>51</sup> Cattaneo. M (1978). *Il problema filosofico della pena*. Ferrara: Editrice Universitaria. Pag 13.

comportamento, ha scatenato all'interno della società.<sup>52</sup> Tuttavia, nel corso del tempo, questo modo di vedere la pena è stato fortemente criticato. Una prima critica che si è mossa riguarda il fatto che la pena viene percepita come uno strumento che cerca di contrastare e, a sua volta, reagire a un' violazione con una punizione non portando alcun beneficio alla società. Anzi, al limite questa concezione della pena non fa altro che aggravare i conflitti sociali, e quindi risolversi in un danno per la società. Infatti, nel momento in cui vengono inflitte delle pene percepite come ingiuste dai cittadini, questi tendono a ribellarsi allo stato e, di conseguenza, c'è il rischio di incentivare a delinquere.<sup>53</sup> Un'altra critica alla teoria della retribuzione, invece, fa leva sul fatto che non ha mai posto in discussione l'oggetto della retribuzione. Infatti, si è sempre ragionato intorno al carattere economico della retribuzione, sostenendo che una reazione al male è necessaria. Invece, non si è mai discusso in che cosa dovesse consistere la retribuzione. In altre parole, si mette in dubbio la relazione tra la natura del delitto commesso e la scala di severità di un sistema penale.<sup>54</sup> Alla teoria della retribuzione si contrappone la teoria della prevenzione. Quest'ultima non si concentra esclusivamente sull'autore del reato, ma sottolinea l'importanza dell'ambiente sociale nel determinare le condotte degli uomini giustificando la detenzione come un mezzo per evitare la diffusione di comportamenti considerati pericolosi.<sup>55</sup> Secondo questa prospettiva, lo scopo della pena è di evitare che il reato sia commesso ancora. Quindi, si può rilevare come la pena ha un fondamento di tipo utilitaristico e intimidatorio dal momento che mira a distogliere i consociati dal compiere atti criminosi. Inoltre, gli effetti che la pena produce, secondo questo indirizzo, si possono sintetizzare in questo modo:

- Intimidazione;
- moralizzazione e educazione;
- orientamento sociale attraverso la creazione di standard morali che sarebbero rispettati anche da coloro che rifiutano il comando normativo.

---

<sup>52</sup> Bortolotto T. (2018). *L'educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo. Proposta per un' innovazione*. Milano, Franco Angeli pag. 49

<sup>53</sup> <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2017/06/27/pena> [Consultato in data 26 gennaio 2023]

<sup>54</sup> <https://www.filodiritto.com/la-pena-inutile-critica-della-teoria-retributiva> [Consultato in data 26 gennaio 2023]

<sup>55</sup> <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/studi/milani/primo.htm> [Consultato in data 26 gennaio 2023]

Per di più, le teorie relative si raggruppano all'interno delle teorie utilitaristiche che, a loro volta, si suddividono in due filoni principali vale a dire:

- Teoria della prevenzione generale
- Teoria della prevenzione speciale.<sup>56</sup>

Per quanto riguarda la teoria della prevenzione generale, essa sostiene che l'esecuzione della sanzione penale nei confronti del colpevole serva a distogliere gli altri membri della società dalla commissione di delitti, quindi, la pena inflitta al criminale serve da esempio. Questa corrente sostiene l'idea che la punizione agisca psicologicamente come controspinta criminosa, di conseguenza, la paura di ricevere una sanzione indurrebbe i consociati ad astenersi dal commettere reati.<sup>57</sup> Secondo Ripoli, la detenzione agisce in negativo dal momento che la sua minaccia deve intimidire e scoraggiare i cittadini dal commettere atti criminosi. Inoltre, l'autore sostiene come la minaccia dell'uso della forza associata alla commissione di comportamenti vietati riesca, in qualche modo, a indurre nel singolo un timore della sanzione basandosi sulla prevedibilità delle conseguenze delle proprie azioni con l'intento di migliorare la tendenza generale delle persone a essere rispettose della legge.<sup>58</sup> Tuttavia, da un punto di vista prettamente psicologico, tale teoria è stata criticata in quanto alcuni autori hanno evidenziato come in certe categorie di soggetti la pena, lungi dall'assolvere una funzione deterrente alla delinquenza, spinga inconsciamente verso il delitto solo per il gusto di violare la legge.<sup>59</sup> Per quanto riguarda la teoria della prevenzione speciale si osserva come quest'ultima attribuisca alla pena uno scopo di ridurre la possibilità che il reo ha di ricommettere nuovi reati. Infatti, Cattaneo afferma come un reato commesso contenga in sé la minaccia della commissione di ulteriori crimini da parte dello stesso soggetto. Per questo motivo, è lecito agire mediante la pena su chi ha commesso il reato in modo da stimolarlo a non tenere ulteriori condotte criminose facendo prevalere in lui il senso di disgusto, proveniente dalla pena, rispetto alla soddisfazione derivante dal delitto.<sup>60</sup> Ripoli afferma che, a livello individuale, la detenzione mira da un lato a neutralizzare il trasgressore in modo che non continui con

---

<sup>56</sup> Fanlo Cortes I., Tasso M. L. (2006) *“Carcere, risocializzazione e diritti”* Giappichelli editore, pag 24-27

<sup>57</sup> Cattaneo. M (1978). Il problema filosofico della pena. Ferrara: Editrice Universitaria. Pag 57

<sup>58</sup> Fanlo Cortes I., Tasso M. L. (2006) *“Carcere, risocializzazione e diritti”* Giappichelli editore, pag 24-27

<sup>59</sup> <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2017/06/27/pena> [ Consultato in data 29 gennaio 2023]

<sup>60</sup> Cattaneo. M (1978). Il problema filosofico della pena. Ferrara: Editrice Universitaria. Pag 57

l'azione criminale allontanandolo dal corpo sociale; dall'altro lato, la sanzione deve mettere il trasgressore in condizione di intraprendere un percorso di riqualificazione orientato al futuro reinserimento nella società. Di fatto, il periodo di reclusione cerca, in qualche modo, di mettere il colpevole di fronte a sé stesso e alle sue responsabilità per ottenere un cambiamento per quanto riguarda le sue inclinazioni criminali.<sup>61</sup> Infine, troviamo la teoria dell'emenda la quale tende a mettere in ombra l'aspetto afflittivo della sanzione penale e a porre maggiore attenzione al carattere correttivo educativo della stessa. Infatti, lo scopo della pena, secondo questa teoria, è quello dell'emenda, della rieducazione e della correzione del reo e mediante questa opera rieducativa si ottiene anche la sicurezza. Per di più, il fine della pena è educativo e, in quest'ottica, la punizione viene vista come una presa di coscienza e consapevolezza, da parte del reo, dell'errore commesso.<sup>62</sup> Secondo Jori e Pintone nelle teorie dell'emenda la pena si trasforma in un trattamento terapeutico individualizzante, non commisurato alla gravità del reato bensì rapportato alla personalità del reo.<sup>63</sup> Si può dire come la funzione della pena ruota attorno a due concetti ossia:

- La rieducazione
- Il reinserimento sociale.

La sanzione, in quest'ottica, è quella che l'uomo infligge a sé stesso con l'intento di attuare un miglioramento morale del soggetto. Di conseguenza, la correzione morale viene vista come un mezzo, e non come un fine. Lo scopo principale è quello di rieducare moralmente il reo. Questa funzione molto spesso viene confusa con la funzione della prevenzione speciale in quanto educare il singolo equivale anche a prevenire che questi commetta altri reati. Tuttavia, nonostante alcuni autori confondano le due funzioni, esse non sono sovrapponibili. Se nella teoria della prevenzione speciali ci si preoccupa solo del piano giuridico e, quindi, dell'astensione dal commettere nuovi reati facendo diventare il colpevole solo un buon cittadino, nella teoria dell'emenda si vuole intervenire sul piano morale della persona, penetrando nella coscienza del reo modificandola e cercando una completa conversione morale del colpevole. Questa differenziazione non è tanto rilevante sul piano pratico, quanto sul piano teorico, in particolar modo, per quanto

---

<sup>61</sup> Fanlo Cortes I., Tasso M. L. (2006) "Carcere, risocializzazione e diritti" Giappichelli editore, pag 24-27

<sup>62</sup> Cattaneo. M (1978). *Il problema filosofico della pena*. Ferrara: Editrice Universitaria. Pag 78-83

<sup>63</sup> Perra L. (2017). Teoria della pena: perché bisogna punire? *Research Gate* ([PDF](https://www.researchgate.net/publication/317111111)) [Teoria della pena: perché bisogna punire? \(researchgate.net\)](https://www.researchgate.net/publication/317111111)

concerne l'atteggiamento da assumere verso il reo e come ci si relaziona con la sua interiorità e il suo vissuto.<sup>64</sup> Diverse sono le critiche avanzate nei confronti di questa teoria. La prima critica prende in esame come aspetto negativo la connessione tra diritto e morale. Questa connessione, che porta alla correzione del reo, condurrebbe inevitabilmente a una tirannide in quanto si permette allo Stato di modificare o comunque indirizzare la coscienza degli uomini mediante qualsiasi strumento giuridico cercando di uniformare le persone sotto la sua legge morale. Un'altra critica volta a tale corrente avanzata ha individuato tre ostacoli che questa teoria incontrerebbe nel tentativo di ridurre il reo. Il primo ostacolo riguarda la difficoltà di educare un adulto rispetto a un bambino. Il secondo ostacolo, invece, si focalizza su come la correzione di un comportamento mediante il castigo diventi difficile nei confronti di un adulto. Infine, l'ultimo ostacolo riguarda il processo educativo che utilizza la persuasione e come quest'ultima sia in contrasto con il concetto di punizione.<sup>65</sup> Dopo aver illustrato le più importanti teorie riferite al concetto di pena, nel paragrafo successivo si cercherà di analizzare il principio rieducativo della pena partendo dall'analisi dell'articolo 27 della Costituzione italiana.

## 2.2: Il principio rieducativo della pena detentiva

Considerando l'articolo n. 27 della Costituzione italiana, che cita il seguente testo:

*“ La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. ”*<sup>66</sup>

Si osserva come all'interno di questo articolo vengano espressi una serie di principi ossia:

- Non colpevolezza;
- umanità della pena;
- finalità rieducativa;
- del rifiuto della pena di morte.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> Cattaneo. M (1978). *Il problema filosofico della pena*. Ferrara: Editrice Universitaria. Pag 89-90

<sup>65</sup> Ibidem, pag 89-90

<sup>66</sup> Costituzione italiana, 1948 <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione//> [Consultato in data 1 febbraio 2023]

<sup>67</sup> D'Amico N. (2004) *Educazione alla convivenza civile*. Bologna, Zanichelli.

Il primo principio afferma che ciascun cittadino italiano è dichiarato non colpevole fino a quando non viene emessa la sentenza definitiva che accerta la sua responsabilità penale. Lo scopo è di responsabilizzare ogni cittadino, esortandolo a non delinquere, ricordando come deterrente la propria responsabilità personale. Per quanto riguarda il secondo principio, la Costituzione obbliga i legislatori a non approvare modalità di pena che siano lesive del rispetto della persona. Per quanto riguarda il terzo presupposto, la sanzione non deve solo punire chi si è reso colpevole di un reato, ma deve mirare alla sua rieducazione e al suo reinserimento nella società. Si osserva come il secondo e il terzo principio siano tra loro interconnessi dal momento che le pene inflitte non devono concretizzarsi in trattamenti volti a mortificare o annullare la dignità umana dal momento che quest'ultima è stata riconosciuta come un diritto fondamentale dell'essere umano in quanto tale. Invece, è importante soffermarsi sulla parola "tendere alla rieducazione" poiché la rieducazione viene intesa come un finalità ideale della pena con l'intento di creare, da parte dello Stato durante l'esecuzione delle stessa, le condizioni necessarie affinché il condannato possa reinserirsi nella società in modo dignitoso. Inoltre, "tendere alla rieducazione del reo" fa riferimento anche a un insieme di azioni volte allo sviluppo di una coscienza critica da parte di quest'ultimo.<sup>68</sup> Di conseguenza, il carcere deve essere concepito non solo come un luogo di punizione in cui si viene privati della libertà per il reato commesso, ma anche come una struttura di rieducazione e di recupero del condannato.<sup>69</sup> Secondo Cardinali, la comprensione del principio rieducativo è fondamentale per capire quanto sia complesso il lavoro di chi quotidianamente si rapporta con un mondo che, per avere un senso, deve necessariamente essere provvisto di collegamenti per comunicare con l'esterno. Di qui, emerge l'importanza di costruire dei ponti per avvicinare la "città murata", un luogo dagli specifici odori, colori e rumori, al quotidiano del cittadino libero, per aiutarlo a comprendere le peculiarità di questo microcosmo dal quale nessuno può completamente sottrarsi. Per di più, comprendere tale principio permette anche di "vivere il carcere": ascoltare storie di vite recluse, segnate dal dolore, da paura, angoscia e rabbia sospendendo il giudizio sulla persona in modo tale di sostenerla alla riconquista di un ruolo in una società nella quale è stato probabilmente

---

<sup>68</sup> Oggionni F. (2019). L'educazione in carcere, tra principi costituzionali, intenzionalità e dimensioni informali. *Pedagogia Oggi*. n. 2 pag 384- 397 DOI: 10.7346/PO-022019-26

<sup>69</sup> [https://www.laleggepertutti.it/538734\\_articolo-27-costituzione-spiegazione-e-commento](https://www.laleggepertutti.it/538734_articolo-27-costituzione-spiegazione-e-commento) [Consultato in data 7 febbraio 2023]

carnefice, ma anche vittime.<sup>70</sup> Mentre, per Bertolini è fondamentale riscoprire la consapevolezza del significato pedagogico che si cela all'interno dell'articolo n. 27 della Costituzione. Infatti, l'autore considera questo articolo come un valido mezzo che dovrebbe aiutare gli operatori a interpretare al meglio il principio rieducativo della pena. Nello specifico, nel rimuovere le cause che hanno condotta la persona ad assumere un comportamento deviante con lo scopo di arrivare a una profonda trasformazione inerente:

- alla sua visione del mondo;
- al modo di intendere sé stesso, gli altri e tutto ciò che lo circonda;
- al suo mettersi in relazione all'interno di una determinata realtà.<sup>71</sup>

Sul piano legislativo, il principio rieducativo è stato riconosciuto dopo quasi trent'anni dall'entrata in vigore della Costituzione, nella prima legge sull'ordinamento penitenziario (*Legge 26 luglio 1975 n.354*), in cui vengono riprese le regole minime di trattamento dei detenuti dell'ONU (art.65-69) e le regole penitenziarie del Consiglio d'Europa (art. 66-71).<sup>72</sup> Infatti, questo principio è stato applicato, in modo concreto, durante la *Riforma dell'Ordinamento Penitenziario* del 1975. Tale riforma si focalizza sull'importanza della funzione "riabilitante" della pena e, di conseguenza, come l'esecuzione di essa viene a configurarsi come un "occasione di recupero sociale" dei detenuti. Inoltre, grazie a questa riforma, viene ridefinito anche la concezione del trattamento rieducativo nei confronti del detenuto con l'obiettivo di reinserirlo nuovamente all'interno della comunità. Infatti, attraverso il trattamento rieducativo sorge l'idea secondo cui nessuno può essere rieducato dal semplice contatto fisico con una serie di attività e di esperienze positive, ma tutto dipende da come l'interessato è disposto a vivere soggettivamente le attività e le esperienze proposte.<sup>73</sup> Con la riforma penitenziaria del 1975 il trattamento viene inteso soprattutto come l'insieme d'interventi rieducativi necessari al fine del raggiungimento del reinserimento sociale dei detenuti e degli internati.<sup>74</sup> Infatti, l'articolo n.1 della Legge 354/1975 specifica come:

---

<sup>70</sup> Cardinali C., Craina R. (2014). Il paradigma ri-educativo nel trattamento penitenziario. Azioni e valutazioni possibili. *Formazione & Insegnamento*. XII-4 pag 153-165. Doi: 107346/-fei-XII-04-14\_11

<sup>71</sup> Caldin R., Cesaro A. (2015). I sistemi detentivi tra educazione e rieducazione. *Rivista quadrimestrale per le professioni educative*. n.3 pag 101-105 <https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/studium/article/view/2216/2024>

<sup>72</sup> Ibidem, <https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/studium/article/view/2216/2024>

<sup>73</sup> Bortolotto T. (2018). *L'educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo. Proposta per un'innovazione*. Milano, Franco Angeli pag. 48

<sup>74</sup> Ibidem, pag.48

*“Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. [...] Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti (Art. 1).”<sup>75</sup>*

Quindi, sulla base di questo articolo, il trattamento consiste nella programmazione di interventi diretti a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali delle persone imputate; per le persone condannate viene specificato che devono essere finalizzati a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costitutiva partecipazione sociale. Per realizzare tale scopo, la figura educativa ha il compito di coordinare e pianificare interventi di assistenza, di istruzione, di promozione culturale, di formazione e di svago, definiti sulla base dei bisogni emersi in fase di osservazione, che assumono anche valenza rieducativa e che sono organizzate in concomitanza con tutte le altre figure che partecipano sia all’osservazione che al trattamento.<sup>76</sup> Il lavoro di rieducazione, in questa ottica, deve portare la persona detenuta a “ripensarsi” attraverso lo scorrere del tempo, cioè nel presente, nel passato e nel futuro. Proprio per questo, è di fondamentale importanza che il ripensamento sul proprio passato avvenga in modo critico ed analitico, ma è altrettanto importante riuscire a superare il concetto di “comportamento” come problema, per passare ad accogliere come problematici i processi che hanno portato il soggetto ad un certo modo di essere e di agire.<sup>77</sup> Tuttavia, diversi autori pongono in evidenza una ipotetica antinomia tra “segregazione” e “rieducazione” per cui il contesto penitenziario viene ritenuto poco idoneo a riabilitare il soggetto, soprattutto se il trattamento rieducativo, in analogia con quanto avviene per il trattamento terapeutico, non è preventivamente accolto e condiviso con il soggetto. La motivazione cardine è quella di accettare le attività di intramoenia

---

<sup>75</sup> Oggionni F. (2019). L’educazione in carcere, tra principi costituzionali, intenzionalità e dimensioni informali. *Pedagogia Oggi*, n. 2 pag 384- 397 [DOI: 10.7346/PO-022019-26](https://doi.org/10.7346/PO-022019-26)

<sup>76</sup> Mancaniello M.R. (2017) La professionalità educativa in ambito penitenziario: L’educatore e il suo ruolo pedagogico. *Studi sulla Formazione*, 2, 20 pag. 365-374 [DOI: 10.13128/Studi\\_Formaz-22193](https://doi.org/10.13128/Studi_Formaz-22193)

<sup>77</sup> *Ibidem*, pag. 365-374

come facenti parte di un progetto di crescita personale e sociale. Il percorso rieducativo dovrebbe costituire, quindi, parte integrante della relazione tra operatore e condannato e richiede la condivisione degli obiettivi tra educatore e detenuto.<sup>78</sup> Infatti, per realizzare questo processo, oltre all'aspetto partecipativo e alla condivisione degli obiettivi, occorre anche la caratterizzazione "empatica" della relazione stessa. Attraverso il "transfert pedagogico" si può facilitare la trasmissione di valori umani, il verificarsi di un'autentica relazione tra l'educatore e il detenuto. Per di più, un altro fattore che mina l'attuazione del fenomeno di "risocializzazione", verificabile mediante la recidività dei reati (anche quest'ultima potrebbe essere causata da eventi sociali e ambientali sfavorevoli), è costituito dalla pressoché inesistente richiesta di rieducazione, intesa come supporto al cambiamento dello stile di vita e come crescita personale. Di conseguenza, l'attività di trattamento in tali condizioni non può avere una buona riuscita<sup>79</sup>. A tal proposito, nel concetto di "rieducazione", come descritto in precedenza, è insita una modalità di cambiamento di alcuni tratti cognitivi del soggetto, che favoriscono la rivisitazione dell'atto deviante e l'assunzione di un diverso atteggiamento nei confronti dello stesso.<sup>80</sup> Per concludere, la rieducazione sta al centro di un'immagine rinnovata della pena detentiva e si basa sulla possibilità e sulla speranza di poter attuare un percorso di educazione anche all'interno di un contesto punitivo, al fine di riconquistare la fiducia nella possibilità di un percorso di vita conforme alla legge.<sup>81</sup>

### 2.3: Pedagogia e carcere

Il dibattito attorno al concetto di "rieducazione" ha portato, nel corso degli anni, alla nascita di una "nuova" scienza dell'educazione, non contrapposta, ma complementare alla pedagogia generale che, in qualche modo, ha stimolato la costruzione di saperi specialistici ancorati a peculiari aspetti della formazione. La riflessione pedagogica legata al contesto penitenziario, da una parte, si innesta al crocevia fra una sensibilità psicopedagogica "speciale" e sociale e una dimensione normativa, culturale e politica.<sup>82</sup> Con la parola "pedagogia" si intende una riflessione più o meno strutturata sull'educazione.

---

<sup>78</sup> Brunetti C. (2005). *Pedagogia Penitenziaria*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane. Pag 327-328

<sup>79</sup> Sartarelli G. (2018). *Pedagogia penitenziaria e della devianza. Osservazione della personalità ed elementi del trattamento*. Carocci Editori. Roma . Pag 119-120

<sup>80</sup> Brunetti C. (2005). *Pedagogia Penitenziaria*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane. Pag 327-328

<sup>81</sup> Vianello F.(2018). *Sociologia del carcere*. Carocci Editori, Roma pag. 40.

<sup>82</sup> Nanni S(2019) Le "fonti" di una pedagogia penitenziaria per la formazione dell'educatore in carcere. *Pedagogia Oggi*. Rivista Spied. n.2 pag 257 -270 DOI: 10.7346/PO-022019-17

Infatti, la pedagogia è un sapere che si occupa essenzialmente dell'educazione, cioè l'osservazione e lo studio finalizzato alla ricerca e alla conoscenza dell'azione educativa, svolta in determinati contesti di vita e per specifiche fasce di utenza.<sup>83</sup> Per quanto riguarda la pedagogia applicata al contesto carcerario si può dire che è una branca della pedagogia. Secondo Viggiani, questa branca del pensiero pedagogico nasce e si sviluppa con la cultura espressa della società industrializzata e prende in considerazione i comportamenti individuali e di gruppo che disturbano la vita e le regole sociali tanto da ritenerli inaccettabili o intollerabili da parte del contesto di vita in cui si manifestano. Inoltre, questo filone di pensiero rientra all'interno della "pedagogia speciale", il cui intervento educativo è rivolto a quella fascia di persone che presentano particolari difficoltà di sviluppo personale e sociale, problematicità nel relazionarsi con gli altri, comportamenti disturbanti, al fine di raggiungere un'integrazione ambientale votata alla normalità. Tuttavia, la pedagogia penitenziaria è una disciplina che non ha assunto una sua completa identità e autonomia, all'interno dell'ampio settore delle Scienze dell'Educazione. Solo nell'ultimo decennio, con l'avvio dell'esperienza di educatori penitenziari all'interno delle carceri italiane, la pedagogia penitenziaria sta acquisendo una sua fisionomia ed uno specifico oggetto di studio.<sup>84</sup> Per quanto riguarda gli elementi scientifico-culturali fondanti della pedagogia penitenziaria, ossia una pedagogia applicata al penitenziario, si avvalgono del bagaglio conoscitivo di altre scienze umane come il diritto, la sociologia, la psicologia, la filosofia dell'educazione e la scienza dell'organizzazione. Inoltre, la strutturazione epistemologica della "nuova scienza", trova fondamento nell'acquisizione di categorie (cognitive, culturali) e di modelli operativi empiricamente riproducibili. Quindi, la pedagogia penitenziaria trova la sua identità strutturante nel momento in cui viene associata agli interventi relativi all'osservazione ed al trattamento dei detenuti e degli internati e mira alla caratterizzazione di varie figure professionali, tra cui quella dell'educatore coordinatore e quella del direttore coordinatore dell'area pedagogica.<sup>85</sup> Secondo Viggiani, due importanti centri pedagogici che hanno impregnato di valori e metodi la nascente pedagogia penitenziaria sono:

---

<sup>83</sup> Cavana L. (2020) *La pedagogia come sguardo critico sul presente. Fine pena e questioni di reinserimento sociale*. In Decembrotto L (2020) *Adulti fragili, fine pena e percorsi inclusivi. Teorie e pratiche di reinserimento sociale*. Franco Angeli. Milano pag 11-25

<sup>84</sup> Viggiani L. (2006). *Storia della pedagogia penitenziaria*. Anici, Roma pag 22-23

<sup>85</sup> Brunetti C. (2005). *Pedagogia Penitenziaria*. Napoli. Edizioni Scientifiche Italiane pag 61-63.

- La concezione americana di John Dewey, attenta al tema dell'educazione sociale
- Le teorie cognitive, di cui Jean Piaget è il massimo esponente.

Il pedagogista americano intende l'educazione come un processo sociale di assimilazione del patrimonio culturale e di abilità tecniche- che la civiltà ha prodotto nel corso della storia. Tale assimilazione si delinea attraverso l'aspetto psicologico ed il conseguente sviluppo di potenzialità psichiche individuali e sociali, il cui fine è l'adattamento al contesto sociale. Dewey sostiene come l'uomo è un soggetto sociale inserito, come fattore naturale e organico, nella società. Inoltre, include i concetti di libertà e democrazia nel processo educativo e nella preparazione dell'educando alla vita futura. Di fatto, l'influenza dell'insegnamento di Dewey, basato dalla componente psicologica e da quella sociale, porterà nel 1975 ad un aggiornamento del modello trattamentale rivolto ai detenuti. Alla luce delle nuove conoscenze, il processo rieducativo si compone di due fasi distinte ed integrate: quella osservativa e quella del trattamento. La prima votata alla conoscenza della personalità del recluso; la seconda finalizzata al recupero della persona e al suo reinserimento. Dunque, l'opera rieducativa penitenziaria contemporanea appare ampiamente pervasa da due principi su cui poggia la teoria deweyana, cioè l'ispirazione al pragmatismo, come rapporto attivo tra momento teorico e momento pratico, l'intreccio con altre discipline delle scienze umane quale la psicologia e la sociologia e l'impegno a favorire una filosofia dell'educazione protesa a completare l'aspetto democratico dello sviluppo sociale.<sup>86</sup> Per quanto riguarda Piaget, l'autore si interessa al problema della formazione e dello sviluppo, ricercando e sperimentando la teoria dell'epistemologia genetica, cioè ponendo particolare attenzione sull'attività concepita come forma di costruzione del pensiero. Infatti, secondo lo psicanalista svizzero, l'uomo non è un essere statico ma dinamico, in un continuo divenire, mediante l'interrelazione con l'ambiente. Da qui l'idea che qualsiasi azione educativa deve tenere conto e orientarsi in relazione ai bisogni dell'educando. Questo processo di conoscenza della personalità dell'allievo viene assunto e plasmato, all'interno del contesto detentivo, per l'osservazione preliminare e continua del detenuto di cui si fa carico il sistema educativo penitenziario, nella figura degli educatori. Di fatto, il momento dell'osservazione mira pedagogicamente a

---

<sup>86</sup> Viggiani L. (2006). *Storia della pedagogia penitenziaria*. Anici, Roma pag 156-157

comprendere la concezione che il recluso ha del mondo e la processualità che ha portato alla sua elaborazione. Questo momento del processo rieducativo rientra nel più ampio concetto di individualizzazione della pena, come modalità di ricezione, di informazione, ma anche per valutare eventuali trasformazioni, al fine di adeguare l'intervento pedagogico alle reali esigenze del soggetto.<sup>87</sup> Secondo Sartarelli, l'oggetto della pedagogia applicata al penitenziario si estende dallo studio dell'educazione, intesa come acquisizione di elementi valoriali e potenziamento della personalità umana, all'analisi delle modificazioni intellettive, affettive e sociali. Il tema della formazione della personalità centrata sulla "pedagogia dei valori umani" si focalizza in tutti quei contributi che pongono in evidenza la centralità dell'essere umano e i "valori" che a esso si accompagnano: la dignità, la responsabilità, la ricerca della verità, il senso della giustizia, la solidarietà sociale, la creatività e la ricerca del significato dell'esistenza. Infatti, tale dimensione assiologica della pedagogia, in quanto "scienza dei valori", non trova solo espressione e possibilità d'applicazione nel settore scolastico, ma anche nel mondo penitenziario dal momento che va tenuto presente che anche il detenuto è una persona destinataria di valori.<sup>88</sup> Invece, secondo Brunetti, le finalità dell'azione educativa, delineate dalla pedagogia penitenziaria, devono focalizzarsi su come la reclusione:

- cambi il mondo del condannato;
- ne rieduchi i sentimenti e le abitudini;
- lo induca alla mediazione ed alla autodisciplina;
- lo proietti al di là dell'amarezza e della violenza;
- lo fornisca di capacità professionali, artigianali o di mestiere;
- gli permetta di arrivare, passando attraverso l'emenda ed il riadattamento sociale, alla piena rieducazione;
- gli faccia capire il significato sociale della pena, affinché egli possa rassegnarsi generosamente alle sofferenze causate dal dover sottostare ad un regime di vita.<sup>89</sup>

Dopo aver analizzato il principio rieducativo all'interno della pena detentiva, nel prossimo capitolo partendo dalla Riforma Penitenziaria del 1975 si cercherà di mettere in

---

<sup>87</sup> Ibidem, pag 175

<sup>88</sup> Sartarelli G.(2018). *Pedagogia penitenziaria e della devianza. Osservazione della personalità ed elementi del trattamento*. Carocci Editore. Roma. Pag 53-55 e pag 136

<sup>89</sup> Brunetti C. (2005). *Pedagogia Penitenziaria*. Napoli. Edizioni Scientifiche Italiane pag 61-63.

evidenzia i cambiamenti che tale riforma ha portato nel contesto penitenziario. In particolar modo, focalizzandoci sulle nuove modalità, sui trattamenti e sugli interventi riabilitativi nei confronti della persona detenuta.

## *Terzo Capitolo: Il Trattamento rieducativo*

### 3.1: La Riforma dell'Ordinamento Penitenziario

La Riforma dell'Ordinamento Penitenziario del 1975 avviene con la legge del 26 luglio n. 354/75. Tale legge recepisce da una parte i principi espressi dal documento delle Nazioni Unite “*Regole Minime per il trattamento dei detenuti*” del 1955. Mentre, dall'altra parte include il dettato Costituzionale che esprime il significato della pena in uno Stato di diritto in cui al detenuto viene riconosciuto appieno di essere un soggetto a cui vanno garantiti i diritti civili. Inoltre, questa riforma specifica come l'ordinamento abbia come principale obiettivo la risocializzazione e la rieducazione della persona reclusa.<sup>90</sup> Fin dal primo articolo, questa legge stabilisce come il trattamento penitenziario della persona detenuta, in primo luogo, non debba ledere tutti quei valori propri del concetto di umanità. In secondo luogo, invece, afferma come l'individuazione dei bisogni, del problema e delle finalità nel trattamento debbano tener conto e assicurare la dignità della persona detenuta. Inoltre, il trattamento deve essere delineato in modo imparziale e senza discriminazioni in base alla nazionalità, all'appartenenza etnica, alle condizioni socioeconomiche, alle opinioni politiche e alle credenze religiose.<sup>91</sup> Quindi, questa ristrutturazione in ambito penitenziario apporta una vera e propria svolta sia nel modo di considerare il detenuto all'interno del contesto detentivo che il modo di concepire il trattamento e la pena. Per di più, per la prima volta nella tradizione giuridica del nostro Paese, il detenuto viene considerato come persona dotata di bisogni ed esigenze specifiche. Di conseguenza, si osserva come progressivamente la condanna perda la sua caratterizzazione repressiva e sociale-preventiva e acquisti, invece, una vera valenza rieducativa.<sup>92</sup> Come visto nel capitolo precedente (Cap.2;2.2) questa riforma si focalizza sull'importanza della funzione “riabilitante” e rieducativa della pena e, di conseguenza, su come l'esecuzione di essa si configuri come “occasione di recupero sociale” della persona detenuta. Infine, attraverso questo cambiamento, si delinea anche una nuova

---

<sup>90</sup> Mancaniello M.R. (2017) La professionalità educativa in ambito penitenziario: L'educatore e il suo ruolo pedagogico. *Studi sulla Formazione*. 20, 2 pag 365-374. DOI: 10.13128/Studi\_Formaz-22193

<sup>91</sup> Mauceri E. (1998). Pedagogia e Contesto penitenziario: alcune riflessioni sul significato e il ruolo dell'educazione in prigione. *Rassegna penitenziaria*. 1/3 pag. 295-326

<sup>92</sup> Brunetti C. (2005). *Pedagogia Penitenziaria*. Napoli. Edizioni Scientifiche Italiane. Pag 301-305

concezione di trattamento nei confronti del reo con l'obiettivo di reinserirlo nuovamente all'interno della comunità.<sup>93</sup>

### 3.1.1: Dal Codice Rocco alla Legge n. 354/75 del 26 luglio.

Prima della Riforma dell'Ordinamento Penitenziario del 1975, la materia del trattamento penitenziario e dell'organizzazione degli istituti di Prevenzione e Pena è stata disciplinata dal *Regolamento Rocco* del 1931.<sup>94</sup> Al suo interno, questo regolamento, contiene i primi riferimenti espliciti ai concetti di recupero e di rieducazione dei detenuti, da attuarsi attraverso un trattamento penitenziario incentrato sul lavoro, sull'istruzione e sull'educazione religiosa. Tuttavia, questa normativa si ispira ad un'applicazione della pena molto severa e di carattere afflittivo e intimidatorio. Infatti, il sistema penitenziario si articola in una serie di strumenti volti in sostanza ad ottenere, anche attraverso il sistema delle punizioni e dei privilegi, un'adesione coatta alle regole, con una costante violazione delle più basilari regole del rispetto, della dignità e della persona. In più, tale sistema concepisce le privazioni e le sofferenze fisiche, derivate dalla detenzione, come un mezzo per favorire l'educazione ed il riconoscimento dell'errore da parte del reo. Il carcere si configura come un luogo di impermeabile e isolato dalla società libera; in esso i reclusi sono posti in un contesto di totale emarginazione che va ben oltre alle esigenze di sicurezza.<sup>95</sup> Inoltre, il reo è identificato mediante un numero di matricola, anziché con il proprio nome o cognome, con l'intenzione di deumanizzare e di depersonalizzare il detenuto stesso. Nel suo percorso carcerario, il detenuto è seguito dalla "cartella biografica personale", una vera e propria schedatura nella quale si annotano, oltre ai suoi comportamenti in carcere, anche i suoi precedenti personali e familiari. Per quanto riguarda i rapporti con la famiglia, questo regolamento stabilisce un numero limitato di visite da parte dei familiari e pochi colloqui con essi.<sup>96</sup> In sintesi, gli elementi del trattamento delineati dal Regolamento Rocco possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

---

<sup>93</sup> Bortolotto T. (2018). *L'educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo. Proposta per un'innovazione*. Milano, Franco Angeli. Pag 48

<sup>94</sup> R.D. del 18 giugno 1931, n. 787. Il Nuovo Regolamento per gli Istituti di prevenzione e la pena è composto da 332 articoli che indicano le norme di vita carceraria.

<sup>95</sup> Brunetti. C (2005) *Pedagogia Penitenziaria*. Napoli Edizioni Scientifiche Italiane pag 165 e 301

<sup>96</sup> De Angelis F, Torge S (2011). *La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli Stati preunitari ad oggi*. (ed) Pace L, Santucci S. Serges G. (2011) *Momenti di storia della giustizia. Materiali di un seminario*. Aracne Editore, Roma. Pag 11-35

- Rigida separazione tra il mondo carcerario e la realtà esterna;
- limitazione delle attività consentite in carcere alle tre leggi fondamentali del trattamento (pratiche religiose, lavoro e istruzione);
- esclusione dal carcere di qualsiasi persona estranea cioè non inserita nella gerarchia e non sottoposta alla disciplina penitenziaria;
- obbligo di chiamare i detenuti con il numero di matricola, al posto del cognome, volto alla soppressione della personalità del detenuto;
- carcere come istituzione chiusa.<sup>97</sup>

Successivamente, con la nascita della Repubblica viene redatta la Costituzione dove il principio rieducativo diventa norma costituzionale e, di conseguenza, viene sancito il principio della personalità e della responsabilità della pena. Per di più, attraverso i lavori dell'Assemblea Costituente, che iniziano nel 1948 e terminano nel 1950, viene redatta una lunga relazione in cui vengono affrontati tutti i problemi dell'istituzione carceraria e le concrete soluzioni per riformare tale organo.<sup>98</sup> Nel 1960 viene presentato un primo disegno di legge sull'ordinamento penitenziario che cerca di adeguare il sistema penitenziario italiano ai principi stabiliti dalle *Regole minime dell'ONU*<sup>99</sup> (1955), il quale si occupa non di stabilire i dettagli di un sistema penitenziario modello, ma di delineare una serie di principi e regole minime per una buona organizzazione del carcere applicabile ad ogni detenuto senza distinzioni di sesso, appartenenza etnica, lingua e religione.

In più, definisce da una parte un criterio d'individuazione del trattamento rieducativo basato sull'osservazione della personalità. Mentre, dall'altra parte, stabilisce anche l'introduzione di nuove figure professionali che operano nel contesto penitenziario quali

---

<sup>97</sup> [http://www.ristretti.it/commenti/2008/agosto/pdf1/carcere\\_pena.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2008/agosto/pdf1/carcere_pena.pdf) [Consultato in data 24 febbraio 2023]

<sup>98</sup> Neppi Modona G. (1973). Carcere e società civile. *Storia d'Italia*. Vol V/2 Documenti, Torino. Einaudi. pp. 1989-1995 pag. 68-70

<sup>99</sup> Emanato il 30 agosto 1955, al Primo Congresso internazionale dell'O.N.U per la prevenzione del delitto del trattamento dei delinquenti. L'insieme delle Regole minime per il trattamento dei detenuti forniva delle indicazioni precise. Non si trattava di suggerimenti per migliorare i sistemi di trattamento dei detenuti, ma di regole minimali sotto le quali non era più possibile rimanere. La risoluzione dell'O.N.U faceva anche riferimento alla figura degli esperti del trattamento. Il complesso degli strumenti per il trattamento cui si faceva riferimento quali l'assistenza individuale, l'educazione del carattere, l'analisi del passato sociale e criminale del condannato, delle sue capacità mentali, delle disposizioni personali e delle prospettive di risocializzazione.

gli educatori.<sup>100</sup> La riforma penitenziaria del 1975, nel complesso, segna una storica svolta, almeno dal punto di vista dei principi ispiratori e della legislazione sul penitenziario, poiché sostituisce definitivamente il regolamento carcerario del 1931.<sup>101</sup> Infatti, con la legge n. 354/75 “*Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure private e limitative della pena*” il legislatore ha disegnato un modello di esecuzione penale che ruota attorno al “diritto alla risocializzazione”, inteso come una necessità di impostare un graduale e progressivo processo di recupero sociale del condannato sulla base di una reale conoscenza scientifica della persona. Ancora, con questa normativa il carcere cambia funzione. Nello specifico, esso non è più considerato solo come un luogo di segregazione e di separazione dalla società, ma diventa un luogo e un momento necessario per la rieducazione e il reinserimento del detenuto nella società. Il penitenziario da luogo di mera custodia si trasforma in una istituzione mirata alla promozione della persona e alla sua riabilitazione, reclutando figure professionali, con funzioni specifiche, tutte volte al recupero del reo.<sup>102</sup> Tali norme, ulteriormente, prevedono come il trattamento debba essere realizzato sia all’interno degli istituti sia attraverso misure alternative alla detenzione. Quest’ultime, in particolar modo, tendono a eliminare la separatezza tra il carcere e la società e danno la possibilità al reo di incidere col proprio comportamento sulla durata della pena e di riorganizzare la propria vita in vista dell’anticipata riconquista della libertà.<sup>103</sup> Pertanto, la legge n. 354/75 è fondamentale in quanto attua, in maniera concreta e per la prima volta, il principio rieducativo presente all’interno dell’ articolo n.27 della Costituzione. Questa norma stabilisce e pone alla base del trattamento i valori dell’umanità e della dignità della persona. Effettivamente, la dignità contiene l’essenza della condizione umana, la sua immutabilità, ma anche il suo realizzarsi in una continua evoluzione, il doversi confrontare sempre con nuove possibilità di offesa ed esigenze di tutela. A differenza del Codice Rocco, i detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome e non

---

<sup>100</sup> De Angelis F, Torge S (2011). *La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli Stati preunitari ad oggi.* (ed) Pace L, Santucci S, Serges G. (2011) Momenti di storia della giustizia. Materiali di un seminario. Aracne Editore, Roma. Pag 11-35

<sup>101</sup> [https://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina\\_2005/riforma\\_ord\\_penitenziario\\_zeppi.htm](https://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2005/riforma_ord_penitenziario_zeppi.htm)  
[Consultato in data 28 febbraio 2023]

<sup>102</sup> Neppi Modona G. (1973). Carcere e società civile. *Storia d’Italia.* Vol V/2 Documenti, Torino. Einaudi. pp. 1989-1995 pag. 68-70

<sup>103</sup> Brunetti C (2005). *Pedagogia Penitenziaria.* Napoli. Edizioni Scientifiche Italiane. Pag 249

attraverso un numero di matricola. Questa nuova legge mette in primo piano la figura del detenuto attribuendogli una propria soggettività e ponendo alla base del trattamento tutti quei valori legati alla condizione di umanità.<sup>104</sup> Di fatto, i valori proclamati dall'Ordinamento del 1975 sono essenzialmente:

- il riconoscimento dei diritti della persona detenuta, anche se privata dalla libertà;
- il principio della differenziazione fra imputati<sup>105</sup> e condannati;<sup>106</sup>
- la rieducazione del detenuto attraverso un trattamento individuale;
- l'introduzione di misure alternative alla carcerazione (semilibertà, affidamento in prova ai Centri di Servizio Sociale per adulti e carcerazione domiciliare).<sup>107</sup>

Un elemento innovativo di questa legge è la creazione del trattamento individualizzato: essa prescrive l'osservazione scientifica della personalità di ciascun detenuto in modo tale da costruire un programma ad hoc sulla base di specifici criteri. Inoltre, il trattamento non può non tenere conto di due precisi impegni:

- evitare il deterioramento fisico, psichico e del condannato, onde evitare un più grave e definitivo disadattamento sociale;
- permettere al soggetto di superare le proprie situazioni conflittuali con la società, potenziando e creando meccanismi di adattamento sociale sufficientemente validi.<sup>108</sup>

Per quanto riguarda gli elementi del trattamento delineati e previsti dalla riforma riguardano:

---

<sup>104</sup>[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_12\\_1.page?facetNode\\_1=0\\_2&facetNode\\_2=0\\_8\\_17&contentId=SPS959271&previousPage=mg\\_1\\_12](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_8_17&contentId=SPS959271&previousPage=mg_1_12) [Consultato in data 1 marzo 2023]

<sup>105</sup> Gli imputati sono coloro che si trovano in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria perché presunti autori di reato, per i quali pende un procedimento penale. Essi non possono essere ritenuti colpevoli sino a quando la loro colpevolezza non viene riconosciuta da una sentenza irrevocabile di condanna.

<sup>106</sup> I condannati sono coloro che, a seguito di una condanna definitiva, si trovano negli istituti penitenziari per espriare la pena inflitta. Dal momento che la pena che essi devono scontare è definitiva nel tempo questi vengono chiamati definitivi. I condannati si distinguono, in base al tipo di pena detentiva inflitta in: a) arrestati (sono i detenuti condannati alla pena dell'arresto da 15 giorni a 3 anni) b) reclusi (sono i detenuti condannati alla pena della reclusione da 15 giorni a 24 anni) c) ergastolani (sono i detenuti condannati alla pena dell'ergastolo).

<sup>107</sup> <http://www.ristretti.it/areestudio/territorio/opera/documenti/esecuzione/lovati.htm> [Consultato in data 1 marzo 2023].

<sup>108</sup> Bortolotto T. (2018). *L'educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo. Proposta per un'innovazione*. Milano, Franco Angeli. Pag 48

- istruzione ;
- lavoro;
- attività culturali, ricreative e sportive;
- opportuni contatti con il mondo esterno e rapporti con la famiglia.

Quindi, il trattamento mira a mantenere l'ordine e la disciplina, scandire i tempi e i contenuti della vita penitenziaria e la privazione della libertà visto come aspetto afflittivo della pena che diventa il mezzo per tendere al recupero sociale. Questi nuovi elementi del trattamento mirano a superare la chiusura e l'isolamento del mondo carcerario dalla realtà esterna. Per la prima volta in ambito penitenziario si delinea come si debba dare voce al pluralismo culturale e a tutte le attività che, in qualche modo, contribuiscono alla promozione dell'individuo e allo sviluppo della sua personalità.<sup>109</sup> In altre parole, il carcere assume anche il compito di attivare collaborazioni sia con le risorse interne che con le risorse esterne che ritenga essere valide e utili nel favorire il processo di "risocializzazione" delle persone detenute. Per attuare un trattamento rieducativo nei confronti delle singole persone, pertanto, è fondamentale aver indagato le condizioni sociali e motivi personali che hanno indotto la persona ad attuare un comportamento deviante e, di conseguenza, alla violazione della norma. Successivamente, occorre procedere all'osservazione dei soggetti allo scopo di individuare la natura, la portata, i caratteri che dovrà avere l'intervento educativo a seconda dei casi. Inoltre, il trattamento non ha solo lo scopo di prevenire la formazione di comportamenti antisociali, ma mira a modificare tutti quegli elementi che impediscono o limitano fortemente le possibilità di rendere il soggetto attivo nella partecipazione sociale.<sup>110</sup>

Per concludere, i punti fondamentali di questa legge si possono sintetizzare nel seguente modo:

- il principio della qualificazione del detenuto;
- la disciplina del lavoro in carcere;
- la creazione di nuove forme di operatori specializzati;
- le misure alternative alla detenzione.

<sup>109</sup> <http://www.ristretti.it/arestudio/giuridici/op/opitaliano.htm> [Consultato in data 2 marzo 2023].

<sup>110</sup> [http://www.ristretti.it/commenti/2017/luglio/pdf4/libro\\_torlone.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2017/luglio/pdf4/libro_torlone.pdf) [Consultato in data 3 marzo 2023]

Tuttavia, l'attuazione di tutti i punti della legge non è stata per certi versi immediata. Infatti, sono dovuti passare molti anni prima che si dia un reale avvio e una concreta, ma lenta riforma dei vari apparati delle istituzioni.<sup>111</sup>

### 3.1.2: Dalla Legge Gozzini al D.P.R. 230/2000

Tra il 1975 e il 2000 la riforma penitenziaria subisce una serie di modifiche. Le critiche all'ideologia del trattamento non tardano a manifestarsi anche nei confronti della nuova legislazione che diventa operativa in un contesto caratterizzato dal sovraffollamento carcerario, da fatiscenti strutture e da un personale non numericamente e non sufficientemente preparato. La prima modifica si ha negli anni '80 con la *Legge Gozzini*.<sup>112</sup> L'obiettivo di tale legge è quello di far sì che l'esecuzione tenda a favorire il graduale processo di reinserimento del soggetto nella società mediante:

- un allargamento delle possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione;
- la previsione di determinati meccanismi che incentivano la partecipazione e la collaborazione attiva del detenuto all'opera del trattamento;
- la predisposizione di strumenti volti a favorire il reinserimento fin dal momento iniziale dell'esecuzione.

Inoltre, introduce la detenzione domiciliare permettendo al detenuto la prosecuzione di attività di cura, di assistenza familiare, di istruzione professionale e lavorativa.<sup>113</sup> Altri cambiamenti normativi importanti si sono verificati negli anni '90 con l'approvazione della legge *Simeone- Saraceni*<sup>114</sup>. Tale norma ha reso possibile l'applicazione di procedure in grado di ridurre gli ingressi in carcere, consentendo a persone con condanne brevi di evitare la carcerazione nell'attesa che il Tribunale di sorveglianza si pronunci circa la concessione di una misura alternativa alla detenzione. Per di più, ha ampliato la possibilità di fruire delle misure alternative, prevedendo l'affidamento in prova al servizio sociale per i condannati fino a tre anni di reclusione.<sup>115</sup> La *legge n.40 dell'8 marzo 2001*, dedicata alla tutela delle detenute madri, ha introdotto nell'ordinamento penitenziario una

---

<sup>111</sup> [https://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina\\_2005/riforma\\_ord\\_penitenziario\\_zeppi.htm](https://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2005/riforma_ord_penitenziario_zeppi.htm)  
[Consultato in data 3 marzo 2023]

<sup>112</sup> Legge 663/86 del 10 ottobre 1986

<sup>113</sup> Brunetti C.(2005). *Pedagogia Penitenziaria*. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane pag 251-253

<sup>114</sup> Legge n.165 del 27 maggio 1998

<sup>115</sup> Brunetti C.(2005). *Pedagogia Penitenziaria*. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane pag 251-253

nuova tipologia di detenzione domiciliare e l'istituto dell'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori. Il 30 giugno del 2000 viene promulgato il *D.P.R 230/2000*<sup>116</sup> che ha posto l'accento proprio sull'attenzione e la cura con cui devono essere trattate tutte quelle situazioni familiari e relazionali che incidono sulla condizione attuale dei detenuti e sulle loro aspettative di vita futura. Infatti, viene dato molto valore anche agli incontri con i familiari, previsti in appositi locali o all'aperto. In generale, si ampliano seppur non per tutti, la possibilità di effettuare colloqui e comunicazioni telefoniche con i congiunti. Infine, autorizza coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana e che diano prova e capacità nell'assistenza a persone di stato di bisogno, a entrare come volontari all'interno della struttura penitenziaria.<sup>117</sup>

### 3.2: Gli elementi del trattamento rieducativo

Come visto in precedenza, il carcere non deve limitarsi ad esercitare sui soggetti detenuti una mera azione di custodia, ma deve mettere in atto tutta una serie di complesse attività e/o azioni che possono sinteticamente essere definite come "trattamento". La normativa penitenziaria distingue due tipologie di trattamento ossia:

- trattamento penitenziario;
- trattamento rieducativo.

Il trattamento penitenziario è un concetto molto ampio, all'interno del quale sono comprese le regole generali di vita che vigono negli istituti di pena, nonché i diritti che devono essere garantiti ai detenuti e le opportunità che l'Amministrazione Penitenziaria debba offrire a loro mediante attività e iniziative. Tale trattamento deve essere applicato a tutti, a prescindere dalla posizione giuridica. Al contrario, il trattamento rieducativo, incide esclusivamente sui soggetti condannati in via definitiva, poiché consiste in un complesso di interventi che hanno come obiettivo quello di "redimere" il reo, producendo il suo reinserimento sociale e possibilmente inducendo in lui una revisione critica del reato commesso.<sup>118</sup> Il trattamento, essendo volto al reinserimento sociale dei condannati

---

<sup>116</sup> 30 giugno 2000, n.230, in materia di carta dei diritti e dei doveri del detenuto dell'internato

<sup>117</sup> De Angelis F, Torge S (2011). *La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli Stati preunitari ad oggi.* (ed) Pace L, Santucci S. Serges G.(2011) Momenti di storia della giustizia. Materiali di un seminario. Aracne Editore, Roma. Pag 11-35

<sup>118</sup> <https://www.poliziapenitenziaria.it/public-post-blog-il-trattamento-rieducativo-nellordinamento-penitenziario-3118->

e internati, è inteso come quel “complesso di norme e di attività che regolano ed assistono la privazione della libertà per l’esecuzione di una sanzione penale” in carcere<sup>119</sup>. Tra queste rientrano, ad esempio, le norme dirette a tutelare i diritti dei detenuti, i principi di gestione degli istituti penitenziari, le regole attinenti alle prestazioni assistenziali e professionali che lo Stato è chiamato ad attuare nei confronti di coloro che sono privati della libertà. Nell’insieme, si tratta di interventi di varia natura, educativamente concepiti, conformi ed ispirati ai principi di umanità e rispetto della persona detenuta. Azioni mediante le quali poter perseguire la finalità ambiziosa di restituire alla società il detenuto che abbia dato prova di essersi riabilitato e meglio attrezzato da un punto di vista non solo morale e valoriale, ma anche di acquisizione di nuove capacità personali e competenze formativo-professionali spendibili nella società civile. Quindi, non è altro che un insieme di provvedimenti con lo scopo di ricostruire quel patto di cittadinanza sociale intaccato e messo in crisi dalla commissione di un reato.<sup>120</sup>

### 3.2.1 L’Osservazione Scientifica della personalità

Si prenda in considerazione l’articolo n.13 della legge 354/75 che afferma come:

*“...Il trattamento deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.”<sup>121</sup>*

Secondo l’articolo n. 13, il programma di trattamento individualizzato è il prodotto delle risultanze dell’osservazione, che mira alla rimozione o quanto meno all’attenuazione del disadattamento sociale che ha portato lo stesso a realizzare la condotta criminosa. Tuttavia, ad oggi il programma trattamentale, in particolare dopo la legge Gozzini, è diventato sempre più spesso un insieme di valutazioni circa l’opportunità di concessioni

---

[asp/#:~:text=Il%20trattamento%20penitenziario%2C%20infatti%2C%20stabilisce,condannati%20definitivi%20e%20agli%20internati. \[Consultato in data 3 marzo\]](#)

<sup>119</sup> Citazione ricavata all’interno dell’articolo online “Il trattamento rieducativo nell’Ordinamento Penitenziario” <https://www.poliziapenitenziaria.it/public-post-blog-il-trattamento-rieducativo-nellordinamento-penitenziario-3118-asp/> [Consultato in data 3 marzo]

<sup>120</sup> Brancucci M. (2016) La “formazione umana” in carcere: il ruolo chiave dell’educatore. *Formazione, Lavoro, Persona*. Anno VI-Numero 17 pag 38-46

<sup>121</sup> <https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2018/11/26/legge-sull-ordinamento-penitenziario> [Consultato in data 5 marzo 2023]

di benefici, richiesti dal detenuto sotto osservazione. Infatti, sempre in questo articolo si afferma come:

*“ .... Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l’osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento. ”*<sup>122</sup>

Come citato in questo frammento di articolo, l’osservazione scientifica della personalità rappresenta il metodo attraverso cui l’Amministrazione deve favorire il reinserimento sociale dei condannati. Tale metodo, inoltre, ha lo scopo di accertare i bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali che sono state di pregiudizio all’instaurazione di una normale vita di relazione.<sup>123</sup> Inoltre, l’osservazione è svolta dall’equipe di osservazione<sup>124</sup> composta da:

- personale dipendente dell’amministrazione: funzionari giuridico pedagogico, funzionari di servizio sociale, personale di polizia penitenziaria.
- professionisti indicati nell’art. 80 dell’ordinamento penitenziario: esperti di psicologia, di servizio sociale, di pedagogia, di psichiatria e criminologia clinica, sotto il controllo e la responsabilità dell’istituto.<sup>125</sup>

L’osservazione scientifica della personalità ha lo scopo di accertare i bisogni di ciascun soggetto. Essa si sviluppa fondamentalmente in due linee di azione: la prima riguarda la programmazione del trattamento, la seconda, invece, la modulazione o la trasformazione della pena applicata. In più, l’articolo n.27 del regolamento di esecuzione, precisa la metodologia da seguire in sede di osservazione, che comprende:

- acquisizioni documentali di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali;
- svolgimenti di colloqui con il soggetto sottoposto ad osservazione sulla base di dati acquisiti finalizzati a stimolare il processo di “revisione critica”. Cioè, sulla base dei dati giudiziari acquisiti viene espletata con il condannato o l’internato

---

<sup>122</sup> Ibidem, [Consultato in data 5 marzo 2023]

<sup>123</sup> [L'individualizzazione del trattamento penitenziario \(studiocataldi.it\)](https://www.studiocataldi.it) [Consultato in data 5 marzo 2023]

<sup>124</sup> Art. 28 D.P.R.30.6.2000 n.230

<sup>125</sup> [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_3\\_0\\_9.page#:~:text=Nel%20sistema%20penitenziario%20nato%20dalla,alla%20base%20della%20devianza%20criminale%2C](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_9.page#:~:text=Nel%20sistema%20penitenziario%20nato%20dalla,alla%20base%20della%20devianza%20criminale%2C) [Consultato in data 5 marzo]

una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sull'eventuale azione di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.<sup>126</sup>

Per di più, sempre nell'articolo 13 della legge 354/75 viene descritto come:

*“... L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima formulazione è redatta entro sei mesi dall'inizio dell'esecuzione.”<sup>127</sup>*

Quindi, l'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione della pena e prosegue nel corso di essa per registrare l'evoluzione della personalità del detenuto o dell'internato in rapporto al suo grado di adesione alle offerte trattamentali.<sup>128</sup> Per di più, essa deve coprire tre funzioni ossia:

- permettere di individuare le esigenze del soggetto;
- identificare un istituto in grado di fornire il trattamento più adeguato al detenuto;
- costruire una relazione di sintesi, ossia un testo che presenta la storia del recluso e la sua condotta all'interno della struttura.<sup>129</sup>

Per quanto riguarda l'équipe di osservazione<sup>130</sup>, essa si riunisce per redigere la relazione di sintesi dell'osservazione scientifica della personalità contenente una proposta di programma di trattamento che dovrà essere approvata con decreto dal magistrato di sorveglianza. Inoltre, il programma di trattamento consiste nell'insieme degli interventi rieducativi che gli operatori penitenziari propongono di attuare nei confronti del

---

<sup>126</sup>[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_3\\_0\\_9.page#:~:text=Nel%20sistema%20penitenziario%20nato%20dalla,alla%20base%20della%20devianza%20criminale%2C](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_9.page#:~:text=Nel%20sistema%20penitenziario%20nato%20dalla,alla%20base%20della%20devianza%20criminale%2C) [Consultato in data 6 marzo]

<sup>127</sup> <https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2018/11/26/legge-sull-ordinamento-penitenziario> [Consultato in data 6 marzo 2023]

<sup>128</sup>[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_3\\_0\\_9.page#:~:text=Nel%20sistema%20penitenziario%20nato%20dalla,alla%20base%20della%20devianza%20criminale%2C](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_9.page#:~:text=Nel%20sistema%20penitenziario%20nato%20dalla,alla%20base%20della%20devianza%20criminale%2C) [Consultato in data 6 marzo]

<sup>129</sup> Ricci G.F.e Resico D. ( 2010). *Pedagogia della devianza*, Franco Angeli, Milano pag 215

<sup>130</sup> Articolo 28-29 Regolamento Esecuzione Penitenziaria. La compilazione del programma è effettuata da un gruppo di osservazione e trattamento presieduto dal direttore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione.

<http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/re/reitaliano.htm#:~:text=Il%20regolamento%20interno%20stabilisce%2C%20nei,%2C%20culturali%2C%20ricreative%20e%20sportive.> [Consultato in data 7 marzo 2023]

condannato o internato nel corso dell'esecuzione della pena. Dall' équipe di osservazione, inoltre, si distingue il *Gruppo di Osservazione e Trattamento (G.O.T)*<sup>131</sup> che è un “gruppo allargato” di cui fanno parte o possono essere chiamati a fare parte, con il coordinamento del funzionario giuridico pedagogico, tutti coloro che interagiscono con il detenuto o che collaborano al trattamento dello stesso (personale di polizia penitenziaria, insegnanti, volontari ecc..).<sup>132</sup> Nel G.O.T. avviene lo scambio di informazioni con tutti gli operatori, la condivisione delle valutazioni sul singolo caso, la decisione alla divisione dei compiti che ciascun operatore può assumere nell'osservazione e nel trattamento di ciascun detenuto, al fine di evitare la ridondanza di interventi simili e contraddittori e di favorire una reale integrazione dalle diverse chiavi di lettura.<sup>133</sup> Per questo motivo, il gruppo di osservazione tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento pratico e i suoi risultati.<sup>134</sup>

### 3.2.2 Le attività rieducative

Come visto nel paragrafo 3.1, il trattamento è volto al reinserimento sociale della persona detenuta. Secondo Brunello, le attività svolte durante l'esecuzione della pena detentiva sono finalizzate al raggiungimento della funzione rieducativa insita nella pena. Dal punto di vista formale, l'Amministrazione Penitenziaria si è dotata negli anni di “uno strumento” programmatico e di ausilio alla strutturazione delle diverse attività, che viene definito ogni anno. Inoltre, esso consente di programmare le varie attività trattamentali da realizzare considerando, da un lato, l'azione cooperativa e coordinativa tra le diverse aree professionali del personale. Mentre, dall'altro lato, esaminando i bisogni educativi, culturali e personali della popolazione detenuta presente all'interno della struttura. Per di più, tale programmazione si fonda sulla conoscenza dei bisogni della persona detenuta, ma si basa anche sulle concrete possibilità di realizzare corsi, attività, percorsi e processi rieducativi che derivano anche dal contributo che i privati, le organizzazioni, le istituzioni e gli altri enti presenti sul territorio possono offrire all'Istituto di detenzione all'interno di una relazione di scambio comunicativo, culturale e potenzialmente generatore di processi

---

<sup>131</sup> Definito dalla circolare 9 ottobre 2003 sulle Aree educative

<sup>132</sup> [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_3\\_0\\_9.page#:~:text=Nel%20sistema%20penitenziario%20na to%20dalla,alla%20base%20della%20devianza%20criminale%20C](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_9.page#:~:text=Nel%20sistema%20penitenziario%20na to%20dalla,alla%20base%20della%20devianza%20criminale%20C) [Consultato in data 7 marzo 2023]

<sup>133</sup> Circ. n. GDAP-O176724 del 10 maggio 2004. La collaborazione del volontariato e della Comunità esterna alla luce delle innovazioni apportate dalla Circolare n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003 “Le aree educative degli istituti” Ministero della Giustizia.

<sup>134</sup> [L'individualizzazione del trattamento penitenziario \(studiocataldi.it\)](http://www.studiocataldi.it) [Consultato in data 7 marzo 2023]

di cambiamento sociale.<sup>135</sup> Per quanto riguarda gli elementi del trattamento, l'articolo n.15 della legge penitenziaria prevede:

*“Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia”*<sup>136</sup>

Prendendo in esame l'articolo n.19 afferma come:

*“Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione di corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e cui l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.”*<sup>137</sup>

L'istruzione è stata inclusa fra gli elementi del trattamento ed è stata considerata come un impegno irrinunciabile da parte dello Stato. L'istruzione all'interno del carcere non si pone come unico obiettivo la formazione scolastica o professionale dei soggetti reclusi, ma mira a creare un'atmosfera di valori e rapporti umani capaci di incidere sulla rieducazione del reo.<sup>138</sup> Inoltre, la costruzione di percorsi di crescita culturale e professionale durante il periodo della detenzione rappresenta un fondamentale strumento di promozione della personalità del condannato nell'ottica del reinserimento sociale. Per di più, si cerca di valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona, mediante la ricostruzione della storia individuale ed il riconoscimento delle competenze/conoscenze acquisite. Il carcere prevede che i percorsi di istruzione siano organizzati in modo tale da consentire la personalizzazione dell'iter formativo in base ad un Patto formativo individuale, la cui definizione spetta alla Commissione dei docenti.<sup>139</sup> Prendendo in esame l'articolo n. 20, invece, identifica il lavoro come uno degli elementi fondamentali del trattamento rieducativo.

---

<sup>135</sup> Di Profio L. (2016) *Il compito di rieducare. Quarant'anni di pedagogia penitenziaria*. Pensa Multimedia Editore pag. 159-228

<sup>136</sup> Brunetti C (2005) *Pedagogia Penitenziaria*. Napoli, Edizioni scientifiche italiane. Pag 277-298

<sup>137</sup> Dell'Ordinamento Penitenziario <https://www.brocardi.it/legge-ordinamento-penitenziario/titolo-i/capoi-iii/art27.html> [Consultato in data 8 marzo 2023]

<sup>138</sup> Brunetti C (2005) *Pedagogia Penitenziaria*. Napoli, Edizioni scientifiche italiane. Pag 277-298

<sup>139</sup> [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_3\\_0\\_1.page](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_1.page) [Consultato in data 8 marzo 2023]

*“ Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale...”<sup>140</sup>*

Tale articolo stabilisce che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato venga assicurata un'occupazione lavorativa. Infatti, il lavoro ha assunto un ruolo centrale nell'attività di recupero del detenuto quale mezzo irrinunciabile e idoneo ad assicurare alla persona l'apprendimento e la conservazione di attitudini sociali che rientrino nelle caratteristiche dell'uomo adattato e lo agevolino a risolvere problemi pratici della vita. Fondamentale è che il lavoro penitenziario non abbia un carattere afflittivo. Per di più, i detenuti che lavorano sono remunerati, hanno diritto a ferie, ad assenze per malattia retribuite, a contributi assistenziali e pensionistici. A tale riguardo la legge aggiunge che nell'assegnazione del lavoro ai singoli detenuti si debba tener conto delle preferenze e delle attitudini personali, nonché delle attività svolte precedentemente e di quelle a cui il soggetto intende eventualmente dedicarsi dopo la dimissione dal carcere.<sup>141</sup> Per quanto riguarda la religione, nell'ambito carcerario, da sempre ha rappresentato un fattore di educazione. Infatti, l'articolo n. 26 cita:

*“I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti”.*<sup>142</sup>

Quindi, si attribuisce ai detenuti e agli internati la libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e praticarne il culto. Inoltre, nel carcere è prevista la presenza di un cappellano e la celebrazione dei riti del culto cattolico. Per gli appartenenti a diversa religione è possibile richiedere l'assistenza dei propri ministri di culto e la celebrazione

---

<sup>140</sup> Articolo n.20 Ordinamento Penitenziario <https://www.brocardi.it/legge-ordinamento-penitenziario/titolo-i/capo-iii/art27.html> [Consultato in data 8 marzo 2023]

<sup>141</sup> [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_3\\_0\\_3.page](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_3.page) [Consultato in data 8 marzo 2023]

<sup>142</sup> Ordinamento Penitenziario <https://www.brocardi.it/legge-ordinamento-penitenziario/titolo-i/capo-iii/art27.html> [Consultato in data 8 marzo 2023]

dei riti.<sup>143</sup> Invece, per quanto riguarda le attività culturali, sportive e ricreative l'articolo n. 27 dichiara:

*“Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo”<sup>144</sup>*

Tale norma raggruppa queste attività in tre aree contigue, ma differenti.

- la cultura intesa come un'occasione di crescita personale e come esperienza di apprendimento;
- lo sport quale strumento finalizzato a promuovere il benessere e l'integrità psico-fisica, l'acquisizione di abilità motorie e l'abbattimento delle tensioni indotte dalla detenzione;
- le attività ricreative come occasioni di socializzazione e di espressione della creatività e delle abilità personali.<sup>145</sup>

Le attività culturali all'interno del sistema penitenziario hanno come fine ultimo quello di promuovere il reinserimento sociale dei detenuti. Inoltre, le attività di gruppo svolgono un ruolo fondamentale nella socializzazione tra persone che condividono una situazione di “convivenza forzata”. Infatti, la creazione di un progetto comune può favorire i rapporti che si instaurano tra i detenuti e, quindi, contribuire alla creazione di un clima pacifico.<sup>146</sup> L'organizzazione di queste attività è curata da una commissione apposita composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali, nonché dai rappresentanti dei detenuti e degli internati. I programmi delle attività devono essere strutturati in modo da favorire la possibilità di espressioni differenziate; se possibile, sono attuate con l'ausilio e il supporto della comunità esterna. È la stessa legge di Ordinamento a sottolineare come la finalità del reinserimento sociale debba essere perseguita anche attraverso la

---

<sup>143</sup> Brunetti C (2005). *Pedagogia Penitenziaria*. Napoli, Edizioni scientifiche italiane. Pag 277-298

<sup>144</sup> Ordinamento Penitenziario articolo n. 27 <https://www.brocardi.it/legge-ordinamento-penitenziario/titolo-i/capo-iii/art27.html> [Consultato in data 8 marzo 2023]

<sup>145</sup> [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_3\\_0\\_4.page#:~:text=Le%20attivita%CC%A0%2C%20culturali%20ricreative%20e,esterno%20e%20con%20i%20familiari.](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_4.page#:~:text=Le%20attivita%CC%A0%2C%20culturali%20ricreative%20e,esterno%20e%20con%20i%20familiari.) [Consultato in data 8 marzo 2023]

<sup>146</sup> Antonucci C. Scogna V. *Le attività sportive e culturali in carcere. Uno sguardo a sport e cultura, risorse importanti per il benessere della persona ed il suo ritorno ad una vita “normale”*. Associazione Antigone <https://www.antigone.it/quattordicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2018/06/XIVrapporto-sulle-condizioni-di-detenzione-attivita%CC%80-culturali.pdf> [Consultato in data 9 marzo 2023]

partecipazione all'azione educativa di privati, di istituzioni e di associazioni pubbliche e/o private.<sup>147</sup> Le attività variano da istituto a istituto, ma tra i più diffusi troviamo il teatro, lo yoga e laboratori di lettura e scrittura.<sup>148</sup> Infine, per quanto riguarda i rapporti che il detenuto ha con la famiglia, si osserva come essa assume un ruolo fondamentale all'interno del percorso trattamentale. Infatti, all'interno dell'intervento i rapporti familiari sono considerati come una valida risorsa per promuovere il reinserimento sociale del detenuto stesso. Inoltre, la persona detenuta ha anche il diritto di mantenere i rapporti con essa. Il problema della tutela della vita familiare introduce una serie di delicate problematiche riguardo al difficile equilibrio tra l'esigenza punitiva dello Stato e la garanzia dei diritti fondamentali. A questo delicato equilibrio fanno riferimento le *Regole penitenziarie europee*<sup>149</sup>. Infatti, all'articolo n.65 delle Regole penitenziarie europee stabilisce:

*“Ogni sforzo deve essere fatto per assicurarsi che i regimi degli istituti siano regolati e gestiti in maniera da mantenere e rinforzare i legami dei detenuti con i membri della loro famiglia e la comunità esterna al fine di proteggere gli interessi dei detenuti e delle loro famiglie”*<sup>150</sup>

La problematica relativa al rapporto tra detenzione e famiglia non interessa solamente gli aspetti privativi riguardanti il soggetto recluso, ma produce i suoi effetti anche nei confronti dei familiari, che qualcuno ha infatti definito “vittime dimenticate”. A dire il vero, nel nostro ordinamento mancano totalmente gli strumenti di tutela nei confronti dei familiari, che pur non essendo direttamente autori di un reato, pagano comunque il peso della detenzione. Il dettato costituzionale dell'articolo n.27 stabilisce che la responsabilità penale è personale, ma nel momento in cui viene pronunciata una sentenza di condanna ad una pena detentiva a carico di un soggetto, le conseguenze di questa si riversano

---

<sup>147</sup> Brunetti C (2005). *Pedagogia Penitenziaria*. Napoli. Edizioni Scientifiche italiane pag. 295-300

<sup>148</sup> Antonucci C. Scogna V. *Le attività sportive e culturali in carcere. Uno sguardo a sport e cultura, risorse importanti per il benessere della persona ed il suo ritorno ad una vita “normale”*. Associazione Antigone <https://www.antigone.it/quattordicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2018/06/XIVrapporto-sulle-condizioni-di-detenzione-attivit%C3%A0-culturali.pdf> [Consultato in data 9 marzo 2023]

<sup>149</sup> Bargiacchi C (2002). Quadro normativo generale. Le relazioni familiari nella normativa penitenziaria. *Esecuzione della pena e relazioni familiari*. <http://www.adir.unifi.it/rivista/2002/bargiacchi/cap1.htm> [Consultato in data 10 marzo 2023]

<sup>150</sup> Regole Penitenziaria Europee, punto d. [http://www.ristretti.it/commenti/2008/dicembre/pdf2/regole\\_europa.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2008/dicembre/pdf2/regole_europa.pdf) [ Consultato in data 10 marzo 2023]

inevitabilmente anche sui suoi familiari. È importante ricordare come la detenzione rappresenta un evento fortemente traumatico per gli individui che ne vengano coinvolti. Infatti, al detenuto non è dato di decidere con chi coltivare i rapporti e gli affetti rimangono drammaticamente fuori da ogni possibilità di scelta. Inoltre, la solitudine, la lontananza e l'impossibilità di avere continui e regolari rapporti con i propri cari sono spesso la causa di un crollo psico-fisico, di cui risente tutta la famiglia, con la conseguenza di una inevitabile frantumazione del rapporto emotivo-sentimentale.<sup>151</sup>

### 3.2.3. Gli operatori penitenziari

All'interno degli istituti penitenziari sono previste specifiche aree in cui operano specifiche figure professionali. Le aree previste sono:

- area della segreteria;
- area educativa o del trattamento;
- area sanitaria;
- area amministrativo- contabile;
- area della sicurezza e dell'ordine.<sup>152</sup>
- Tabella n. 1: Le figure professionali che operano in carcere<sup>153</sup>.

FIGURA	FUNZIONE
Direttore	Ha la responsabilità della gestione e dell'andamento dell'istituto
Educatore/Funziario giuridico-pedagogico	Coordina le attività dell'area pedagogica.
Psicologo (o criminologo)	Svolge il colloquio di primo ingresso e valuta la personalità del condannato.
Assistente sociale	Verifica i rapporti con il mondo esterno, con la famiglia e, in generale, con l'ambiente di provenienza e di reinserimento del condannato.
Medico penitenziario	Garantisce il servizio sanitario all'interno dell'istituto
Insegnanti e operatori della formazione professionale	Forniscono stimoli per l'acquisizione o la valorizzazione di requisiti utili per il reinserimento sociale.
Cappellano e altri ministri di culto	Garantiscono l'assistenza religiosa e svolgono una funzione di sostegno morale.

<sup>151</sup> Brunetti C (2005). *Pedagogia penitenziaria*. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pag 298-299

<sup>152</sup> Bortolotto T. (2018) *L'educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo. Proposta per un'innovazione*. Milano, Franco Angeli. Pag. 70

<sup>153</sup> <http://www.ristretti.it/glossario/operatori.htm> [Consultato in data 10 marzo 2023]

Volontari	Offrono un importante sostegno per affrontare le difficoltà derivanti dalla condanna e partecipano all'organizzazione delle iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo.
Agenti di polizia penitenziaria	Tutelano l'ordine e la sicurezza in istituto e partecipano all'attività di osservazione e trattamento
Medico penitenziario	Garantisce il servizio sanitario all'interno dell'istituto
Équipe multidisciplinare del Ser.T	Svolge un'attività di cura e riabilitazione rivolta ai detenuti con problemi legati alla tossicodipendenza.

Il direttore coordina il personale civile e di polizia penitenziaria, la popolazione detenuta e la gestione amministrativo-contabile dei servizi dell'istituto. È il superiore gerarchico di tutto il personale ed esercita funzioni di propulsione, di coordinamento e di controllo di tutti gli altri operatori dell'istituto. Inoltre, non solo è garante della sicurezza del penitenziario, ma è anche promotore del processo di risocializzazione. Infatti, ha il compito di incentivare le relazioni umane in una prospettiva di integrazione e di collaborazione e di coordinare l'equipe per l'osservazione scientifica della personalità del soggetto.<sup>154</sup> Per quanto riguarda i funzionari giuridico-pedagogici, comunemente detti educatori, essi sono le figure professionali che hanno la responsabilità degli interventi di supporto dedicati ai singoli detenuti. Sono chiamati a coordinare le attività connesse all'osservazione ed alla realizzazione dei progetti individualizzati di trattamento. Nello specifico, partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati, mirano alla rieducazione individuale o di gruppo e coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività di risocializzazione.<sup>155</sup> La polizia penitenziaria, invece, è la figura con la consistenza numerica più alta all'interno del sistema penitenziario. Ha il compito istituzionale di garantire legalità e sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e, in collaborazione con gli operatori dell'area pedagogica, partecipa all'attività di osservazione e trattamento delle persone detenute. Tuttavia, è solo con la riforma degli anni '90 che la polizia, oltre al tradizionale compito di garantire la sicurezza, partecipa a pieno titolo al trattamento

<sup>154</sup> Calamai Elisa (2003). La riforma della legge 354 del 26 luglio 1975. <http://www.adir.unifi.it/rivista/2003/calamai/cap2.htm> [Consultato in data 13 marzo 2023]

<sup>155</sup> Rapporto Associazione Antigone.(2019) Il carcere secondo la Costituzione. XV rapporto sulle condizioni di detenzione [https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2019/06/16.-ANTIGONE\\_XVrapporto\\_Personale.pdf](https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2019/06/16.-ANTIGONE_XVrapporto_Personale.pdf) [Consultato in data 13 marzo 2023]

rieducativo.<sup>156</sup> L'assistente sociale si occupa di raccogliere i dati riguardanti il nucleo familiare di origine del soggetto al fine di cercare le motivazioni che lo hanno spinto a delinquere. Inoltre, si occupa dei contatti con i familiari e dei contatti con l'esterno. Tale figura è prevista dall'articolo n. 72 dell'ordinamento penitenziario e partecipa all'attività di osservazione scientifica della personalità.<sup>157</sup> Un'altra figura importante, è lo psicologo penitenziario. Infatti, l'intervento dello psicologo si concretizza nel trattamento e nella consulenza sia all'ingresso che durante il periodo di detenzione. Inoltre, lo psicologo è presente all'attività di osservazione e trattamento e svolgendo un servizio di accoglienza e di sostegno.<sup>158</sup> Lo psicologo all'ingresso del detenuto redige un documento all'interno del quale, oltre ai dati personali dell'utente valuta il "livello di rischio" relativi all'aggressività e ai problemi psicologici che la persona detenuta manifesta e/o incontra durante il periodo detentivo.<sup>159</sup> Infine, un ruolo determinante nel trattamento rieducativo del reo ricade nella figura del volontariato. Infatti, gli assistenti volontari sono persone idonee all'assistenza e all'educazione che vengono autorizzate a frequentare gli istituti penitenziari per partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati e al futuro reinserimento nella vita sociale.<sup>160</sup> Per concludere, dopo aver analizzato i principali aspetti della Riforma dell'Ordinamento penitenziario del 1975, il prossimo capitolo si focalizzerà nell'analizzare e nel comprendere la figura del funzionario-giuridico pedagogico. In particolar modo, si cercherà di comprendere il ruolo, le mansioni e le competenze che tale figura pedagogica assume nel percorso rieducativo del detenuto.

---

<sup>156</sup> Ibidem

<sup>157</sup> [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_9\\_9.page](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_9_9.page) [Consultato in data 13 marzo 2023]

<sup>158</sup> Brunetti C (2005). *Pedagogia Penitenziaria*. Napoli. Edizioni Scientifiche Italiane pag.226

<sup>159</sup> Sartarelli G. (2018). *Pedagogia Penitenziaria e della devianza*. Caracci editori, pag. 81-84

<sup>160</sup> Rapporto Associazione Antigone.(2019) Il carcere secondo la Costituzione. XV rapporto sulle condizioni di detenzione [https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2019/06/16.-ANTIGONE\\_XVrapporto\\_Personale.pdf](https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2019/06/16.-ANTIGONE_XVrapporto_Personale.pdf) [Consultato in data 14 marzo 2023]



## *Quarto Capitolo: Il Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica.*

### 4.1: Il profilo del Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica

La figura dell'educatore penitenziario, oggi definito funzionario della professionalità giuridico-pedagogica,<sup>161</sup> si è affermata storicamente con la legge di Riforma del 1975, con lo scopo di promuovere un modello di giustizia riabilitativa incentrata sul valore della persona e sulla sua progressiva reintegrazione sociale.<sup>162</sup> Tuttavia, l'ingresso effettivo di tale figura negli istituti penitenziari avvenne solo nel 1979. La nascita della figura dell'educatore per adulti è legata al lungo processo di affermazione dei concetti di rieducazione e di umanizzazione del trattamento penitenziario che hanno segnato il corso dei secoli XIX e XX, e che ha visto il loro massimo riconoscimento solo con la legge di riforma n. 354/75. Nonostante problemi e difficoltà di inserimento la figura dell'educatore è concepita sempre di più come “terapia necessaria” all'interno della nuova concezione di trattamento. Infatti, egli deve:

- contribuire a modificare la personalità del reo verso valori etici e sociali;
- rimuovere le cause alla base del comportamento deviante e che hanno condotto la persona a commettere tale comportamento;
- dotare il reo della capacità di adeguarsi al minimum etico-giuridico-sociale;
- favorire il suo reinserimento nella società, il tutto nel rispetto della sua individualità e dignità.<sup>163</sup>

Ancora, tale figura è deputata all'area dell'osservazione e del trattamento: ossia l'area che concerne la conoscenza, l'osservazione, la rieducazione e la risocializzazione della persona detenuta con lo scopo di avviare con il reo un percorso educativo e riflessivo in vista di un suo futuro reinserimento nella società. Il funzionario giuridico-pedagogico assume un ruolo centrale per quanto riguarda:

---

<sup>161</sup> Denominato nella Circolare del 2 marzo 2010

<sup>162</sup> Mancaniello M.R.(2017) La professionalità educativa in ambito penitenziario: L'educatore e il suo ruolo pedagogico. *Studi sulla Formazione*: 2,20 pag. 365-374. DOI: [10.13128/Studi\\_Formaz-22193](https://doi.org/10.13128/Studi_Formaz-22193) | ISSN 2036-6981 (online)

<sup>163</sup> Bortolotto T. (2018). *L'educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo. Proposta per un'innovazione*. Franco Angeli. Pag 33-47

- il coordinamento e la messa in rete delle risorse che attengono alla risocializzazione, attraverso la costruzione di sinergie e collaborazioni comuni e condivise secondo un modello di intervento di rete proprio dei servizi di sostegno alla persona;
- il coordinamento del volontariato;
- la gestione delle attività culturali, ricreative e sportive;
- l'organizzazione e la gestione del lavoro sia intramurario che esterno;
- le iniziative di impiego delle risorse della comunità esterna e nella collaborazione con gli Uffici UEPE<sup>164</sup> competenti nel territorio.<sup>165</sup>

Ancora, a questa figura pedagogica è richiesto di contribuire a rendere il carcere non solo un luogo di espiazione della pena, ma anche e soprattutto un luogo di rieducazione sociale. In questa prospettiva, tale figura supporta la persona nell'attribuire un senso all'esperienza di detenzione percepita come una tappa di un percorso di ricostruzione della propria identità personale e sociale. Lavorando in équipe con gli altri operatori penitenziari e sotto il coordinamento del Direttore del carcere, il funzionario della professionalità giuridico-pedagogica focalizza la sua attività di osservazione sul comportamento del detenuto e sulla sua partecipazione alle attività offerte all'interno dell'istituto. Per far sì che il carcere divenga un'occasione di cambiamento e di crescita è fondamentale che il detenuto abbia la possibilità di esprimere le proprie potenzialità e di riscoprire i suoi lati positivi, impegnandosi a convivere in modo civile e a dare il proprio contributo all'interno di una comunità. Di conseguenza, questa figura pedagogica deve essere in grado di costruire una relazione d'aiuto con il detenuto facendo leva sul suo senso di responsabilità, sulla fiducia in sé stesso e nel prossimo, sulla costruzione di relazioni positive con gli altri detenuti e con gli operatori.<sup>166</sup> Inoltre, a questo ruolo

---

<sup>164</sup> Gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna sono organi periferici di livello dirigenziale non generale del Ministero i cui compiti, previsti dall'art.10 del d.m. 17 novembre 2015 in attuazione al d.p.c.m. 84/2015 sono: a) di indirizzo, coordinamento, verifica dell'attività degli uffici distrettuali e locali b) promozione di iniziative progettuali c) raccordo nei rapporti con gli enti territoriali, gli enti pubblici e privati, il terzo settore ed il volontariato. [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_12\\_4\\_9.page](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_4_9.page) [Consultato in data 16 aprile 2023]

<sup>165</sup> Circolare del Ministero della Giustizia: Operatività del Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica. [circolare funzionario.pdf](#) [Consultato in data 16 aprile 2023]

<sup>166</sup> Salerini A. Zanazzi S.(2019) Riflettere insieme sui casi per trasformare l'esperienza in apprendimento. Strategie per la formazione dei funzionari giuridico-pedagogici neoassunti. Formazione, Lavoro, Persona. Anno VIII-Numero 25. Pag 55-69

formativo è affidato il compito, partendo dai reali bisogni dei destinatari, di trasformare il sapere pedagogico in azione educativa attraverso le attività che è chiamato a realizzare e che vengono annunciate nel *Progetto Pedagogico di ogni Istituto penitenziario*.<sup>167</sup> Quest'ultimo, infatti, è lo strumento attraverso il quale si definisce il significato di ciascuna attività e progetto che si intende realizzare sulla base degli elementi del trattamento. Tale progetto definisce:

- quali siano i soggetti istituzionali e non che collaborano al raggiungimento degli obiettivi;
- quali sono i livelli di accordo convenzionale, di coordinamento e di integrazione operativa tra imprese, cooperative, associazioni, EELL<sup>168</sup> e gli operatori penitenziari coinvolti;
- quale è il ventaglio di risorse e occasioni trattamentali praticabili nel singolo Istituto con riferimento alla popolazione penitenziaria nel suo insieme e a ogni singolo detenuto.<sup>169</sup>

Inoltre, i progetti d'Istituto coinvolgono diversi organismi del territorio (enti, istituzioni, associazioni) e mirano ad implementare la formazione della popolazione detenuta con collaborazioni formalizzate attraverso puntuali protocolli d'intesa o, in alcuni casi, con modalità informali o a titolo volontario. Per questo motivo, è fondamentale ricordare come ogni realtà penitenziaria presenti delle caratteristiche socioeconomiche specifiche e distinte opportunità in relazione a ciò che il territorio offre in termini di formazione

---

<sup>167</sup> Il Progetto pedagogico dell'istituto è pertanto lo strumento attraverso il quale si definisce il significato di ciascuna attività e progetto che si intende realizzare con riferimento agli elementi del trattamento, definisce altresì quali siano i soggetti istituzionali e non che collaborano al raggiungimento degli obiettivi, quali i livelli di accordo convenzionale, di coordinamento e integrazione operativa tra imprese, cooperative, associazioni, EELL e gli operatori penitenziari appartenenti all'area, quale il ventaglio di risorse ed occasioni trattamentali praticabili nel singolo Istituto con riferimento alla popolazione penitenziaria nel suo insieme e ad ogni singolo detenuto nel percorso individualizzato da definire. Due sono pertanto le dimensioni di impegno operativo dell'area educativa: quella dello sviluppo delle attività e dei progetti trattamentali e del coordinamento con le risorse della Comunità esterna e quella dell'osservazione e del trattamento individualizzato. Il Progetto nel suo insieme e la responsabilità organizzativa, gestionale e professionale di entrambi le dimensioni fanno capo al Responsabile dell'area, che agirà con piena autonomia operativa e decisionale, coordinando tutti gli operatori penitenziari assegnati all'Area, nonché tutti i soggetti esterni che collaborano con l'Istituto per il trattamento dei detenuti.

<sup>168</sup> Comunemente detti enti territoriali locali

<sup>169</sup> <http://www.ristretti.it/areestudio/volontariato/norme/educativa.htm> [Consultato in data 26 marzo 2023]

professionale e di occasioni formative.<sup>170</sup> Un altro ruolo assunto dal funzionario della professionalità giuridico-pedagogico è inerente alla coprogettazione: ossia le attività a cui i detenuti sono chiamati a partecipare attivamente. Tali attività devono essere il più possibile vicine alle attitudini, pratiche e teoriche, della persona detenuta. Nello specifico, tale figura pedagogica svolge il compito di pianificare e coordinare le attività trattamentali (interventi di sostegno, di formazione professionale, di istruzione, di svago e di promozione culturale) definite sulla base delle risultanze dell'osservazione scientifica della personalità e organizzate in accordo con tutti gli altri soggetti coinvolti al processo di risocializzazione.<sup>171</sup> L'attività professionale di questa figura si inserisce all'interno dell'educazione permanente dal momento che si rivolge al soggetto adulto in formazione con l'intento di riscoprire nuove opportunità, valori, scelte motivazionali inerenti alla propria esistenza e al proprio "modus agendi" riconoscendo in ciascuno la propria unicità e irripetibilità.<sup>172</sup> Quindi, dagli anni '70 a oggi, spetta al funzionario della professionalità giuridico-pedagogica farsi promotore di cambiamento della condizione carceraria e dedicarsi dal punto di vista pedagogico al detenuto, cercando adesione e collaborazione in quest'ultimo, coinvolgendolo nella conoscenza dei meccanismi regolatori della vita penitenziaria e stimolando la sua partecipazione alle attività trattamentali e formative con l'obiettivo di ristabilire il patto di cittadinanza sociale indebolito nella messa in atto del reato stesso. Inoltre, è fondamentale che il funzionario giuridico pedagogico adotti una progettazione formativa olistica nei confronti della persona detenuta tenendo conto del patrimonio esperienziale e della simultaneità di tutti i bisogni formativi di quest'ultima, in termini di istruzione, lavoro, cultura, sport, contatti con l'esterno, affettività, sfera spirituale e molto altro ancora. Per tale motivo, le attività di formazione in carcere dovrebbero declinarsi in forma di interventi di empowerment finalizzati a migliorare la capacità di autodeterminazione e di resilienza individuale, oltre che porre l'accento sui

---

<sup>170</sup> C. Benelli, M. R. Mancaniello, Professionista dell'educazione penitenziaria Vs Funzionario giuridico pedagogico: alcune proposte per superare le criticità e sviluppare i potenziali della professionalità educativa in carcere, 2014, rivista *Lifelong Lifewide learning*, pag.39-49  
<https://doi.org/10.19241/lll.v10i23.208>

<sup>171</sup> <http://www.leggeweb.it/penale/educatore-penitenziario-ruolo-competenze-e-significato-delleducatore-penitenziario-per-adulti-9434.html> [Consultato in data 29 marzo 2023]

<sup>172</sup> <http://www.leggeweb.it/penale/educatore-penitenziario-ruolo-competenze-e-significato-delleducatore-penitenziario-per-adulti-9434.html> [Consultato in data 29 marzo 2023]

processi di apprendimento.<sup>173</sup>Nei confronti della persona detenuta, il funzionario giuridico-pedagogico deve essere in grado di:

- aiutare il reo a superare sentimenti di ostilità nei confronti dell'istituto, sentimenti di inadeguatezza personale, di passivo ripiegamento, di disorientamento e di fragilità interiore;
- stabilire con loro un rapporto di accettazione, di rispetto, di fiducia nelle potenzialità personali;
- scoprire le energie personali positive dei soggetti detenuti e rilanciarle verso obiettivi di responsabilità e di impegno;
- condurre gradualmente i detenuti ad assumere atteggiamenti costruttivi nei confronti della realtà del carcere e dei suoi programmi;
- consolidare la motivazione a un reinserimento sociale;
- adottare uno stile educativo basato sull'ascolto, sul comprendere e sull'aiutare il soggetto a farsi strada da sé, piuttosto che convincerlo e guidarlo verso scelte precostituite.<sup>174</sup>

Questa figura pedagogica, dunque, rappresenta l'elemento di raccordo, umanamente e pedagogicamente significativo, tra la realtà "esterna" vissuta dal soggetto prima del suo ingresso in carcere e la personalità che egli esprime "in ambiente detentivo."<sup>175</sup> Gli strumenti principali utilizzati dal funzionario giuridico-pedagogico per la realizzazione dei progetti individualizzati di trattamento principalmente sono:

- il colloquio con il detenuto;
- le relazioni comportamentali;
- il G.O.T. (Gruppo Osservazione Trattamento);
- le relazioni di sintesi;
- i rapporti informativi.<sup>176</sup>

---

<sup>173</sup> M. Brancucci, La "formazione umana" in carcere: il ruolo chiave dell'educatore in «Rivista Formazione, Lavoro, Persona», luglio 2016

<sup>174</sup> Bortolotto T. (2018). L'educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo. Proposta per un'innovazione. Franco Angeli. Pag 33-47

<sup>175</sup> <http://www.leggeweb.it/penale/leducatore-penitenziario-ruolo-competenze-e-significato-delleducatore-penitenziario-per-adulti-9434.html> [Consultato in data 31 marzo 2023]

<sup>176</sup> <https://osep.jus.unipi.it/2022/04/11/funzionari-giuridici-pedagogici-nuove-assunzioni-e-nuovo-lustro/> [Consultato in data 20 marzo 2023]

La figura del funzionario giuridico-pedagogico per ottenere l'incarico lavorativo deve partecipare a un concorso pubblico. In particolare, per l'ammissione al concorso pubblico, il titolo di studio richiesto dal dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è il diploma di laurea in:

- Scienze pedagogiche;
- Scienze dell'educazione e della formazione;
- Sociologia e Scienze sociali;
- Giurisprudenza;
- Scienze dei servizi giuridici;
- Teoria e tecniche della normazione e informazione giuridica;
- Scienze dell'educazione degli adulti
- Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education;
- Psicologia;
- Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali.<sup>177</sup>

Una volta superato il concorso, il funzionario giuridico-pedagogico è tenuto a seguire dei corsi di aggiornamento organizzati dall'amministrazione di destinazione.<sup>178</sup>

#### 4.2. I compiti

La prima descrizione dei compiti del funzionario giuridico-pedagogico è tracciata, in modo dettagliato, dall'articolo n. 82 della legge 26 luglio del 1975. Infatti, tale articolo descrive come:

*“Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per la osservazione della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione. Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative nei confronti degli imputati. Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali.”*<sup>179</sup>

---

<sup>177</sup>[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_8\\_1.page?contentId=SDC399724&previousPage=mg\\_1\\_6\\_1](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC399724&previousPage=mg_1_6_1) [Consultato in data 1 aprile 2023]

<sup>178</sup> Bortolotto T. (2018). *L'educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo*. Proposta per un'innovazione. Franco Angeli. Pag 33-47

<sup>179</sup> Articolo n.82 dell'Ordinamento Penitenziario

Tuttavia, le mansioni specifiche sono state maggiormente precisate dalla circolare n. 2625/5078 del 1 Agosto 1979, emanata in occasione della prima immissione in ruolo di educatori, e successivamente riorganizzate con la circolare n. 3337/5787 del 7 Febbraio 1992. In particolar modo, ai sensi della circolare D.A.P. n. 2625/5078 del 1979, il funzionario della professionalità giuridico-pedagogica può essere inquadrato come:

*“ un operatore penitenziario interamente dedicato alla cura dei problemi individuali o di gruppo, in grado di stringere con i soggetti in difficoltà rapporti pedagogicamente validi, capaci di umanizzare l'intervento rieducativo e di facilitare il processo di reinserimento sociale. ”<sup>180</sup>*

Inoltre, tale figura ha il difficile compito di instaurare una relazione d'aiuto con la persona detenuta con lo scopo di promuovere nell'altro la crescita, lo sviluppo, la maturità e il raggiungimento di un modo di agire più adeguato e integrato alle norme della società. Dunque, è evidente come il lavoro di tale figura comporti un'imprescindibile disponibilità all'ascolto, un altrettanto disponibilità ad accogliere i diversi punti di osservazione sia sulle persone detenute sia sui progetti da realizzare, nonché la capacità di “tessere” relazioni e reti con la comunità esterna per favorire percorsi di reinserimento sociale.<sup>181</sup> I principali compiti svolti dal funzionario della professionalità giuridico-pedagogica nel percorso rieducativo sono:

- l'attività di osservazione;
- la segreteria tecnica del gruppo di osservazione;
- l'attività di trattamento dei condannati e degli internati e di sostegno degli imputati;
- l'organizzazione del servizio di biblioteca;
- altre mansioni previste dall'ordinamento penitenziario e dal regolamento di esecuzione;
- le mansioni delegabili dal direttore dell'istituto.

---

<sup>180</sup> Orazi L. (2015) Sfide e risorse dell'educatore nell'istituzione penitenziaria. Il cambiamento del ruolo dell'educatore. *Studium Education*. Anno XVI-N.3.

<sup>181</sup> Ibidem

#### 4.2.1: Attività di osservazione

Il ruolo del funzionario giuridico-pedagogico è fondamentale nell'attività del gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti ed internati lavorando in team con le altre figure. All'interno di tale gruppo di lavoro, chiamato GOT [Gruppo di Osservazione e Trattamento], avviene lo scambio di informazioni, la condivisione delle valutazioni sul singolo caso e la divisione dei compiti di ciascun operatore per evitare la ridondanza degli interventi. È il funzionario giuridico-pedagogico l'elemento di continuità tra il GOT e l'équipe trattamentale. Esso assume la responsabilità organizzativa e funzionale della segreteria tecnica del gruppo:

- mantenendo i collegamenti tra i vari componenti;
- preparando i documenti e gli atti relativi all'osservazione del detenuto;
- assicurandosi che venga formulato il rapporto di sintesi che contiene una valutazione globale del detenuto e l'indicazione del tipo di intervento educativo ritenuto più adatto<sup>182</sup>.

Per questo motivo, l'osservazione scientifica della personalità deve accertare i bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze psico-fisiche, affettive, educative e sociali che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. L'osservazione è un processo dinamico che necessita di periodi di aggiornamenti successivi al colloquio di primo ingresso e ha la durata dell'intera detenzione. Tutti i dati raccolti entrano a far parte della cartella personale che, oltre ai dati anagrafici, contiene i dati giudiziari, quelli sanitari, le sanzioni disciplinari, le infrazioni, i trasferimenti, i permessi e le misure alternative fruite.<sup>183</sup> Dunque, è compito di questa figura pedagogica curare la registrazione delle informazioni raccolte e periodicamente ne cura l'aggiornamento. Inoltre, essa è incaricata di svolgere l'osservazione comportamentale di ciascun soggetto mediante il colloquio. Infatti, attraverso lo strumento del colloquio, egli cerca di raccogliere informazioni circa le problematiche del soggetto in merito:

- all'ambiente familiare e sociale di provenienza;
- alla capacità di formulare programmi concreti per il futuro;

---

<sup>182</sup> Il rapporto di sintesi è l'atto conclusivo dell'osservazione: in esso viene formulata una visione unitaria delle problematiche del condannato o internato e vengono tracciate le linee essenziali del programma di intervento

<sup>183</sup> Brunetti C. (2005). *Pedagogia Penitenziaria*. Edizioni Scientifiche Italiana pag 214-219

- alla evoluzione (o involuzione) della condizione personale del detenuto dal momento della presa in carico in istituto;
- agli atteggiamenti e ai comportamenti (vittimistici, realistici, partecipativi, reattivi ecc..) manifestati ed alle motivazioni che siano sottese.

Inoltre, il funzionario giuridico-pedagogico rende atto di tale ampia mole di informazioni attraverso una registrazione sintetica, anche ai fini della documentazione tecnica del suo lavoro e di una efficiente comunicazione interprofessionale, curandone i periodici aggiornamenti.<sup>184</sup> I colloqui con i detenuti sono principalmente di tre tipi:

- di primo ingresso;
- di osservazione;
- di sostegno

Essi rappresentano momenti importanti di conoscenza del detenuto nel corso dei quali è fondamentale instaurare un rapporto di fiducia che consenta al detenuto di sentirsi ascoltato.<sup>185</sup>

#### 4.2.2. La segreteria tecnica del gruppo di osservazione

Come visto nel paragrafo precedente, il regolamento di esecuzione affida al funzionario giuridico-pedagogico il ruolo di Segretario tecnico del gruppo di lavoro per l'osservazione i cui compiti previsti sono:

- mantenimento dei collegamenti operativi tra i vari componenti dell'équipe, per lo scambio di informazioni in merito al lavoro di ciascuna figura professionale;
- preparazione della documentazione e degli atti relativi all'osservazione;
- aggiornamento dei casi, attraverso anche la periodica revisione dei programmi.

Un compito di particolare rilievo assegnato al funzionario giuridico-pedagogica è quello di assicurare che venga formulato nei tempi dovuti il rapporto di sintesi. Quest'ultimo è l'atto conclusivo dell'osservazione: in esso viene formulata una visione unitaria delle problematiche del condannato o internato e vengono tracciate le linee essenziali del

---

<sup>184</sup> Bortolotto T.(2018) *L'educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo. Proposta per un'innovazione*. Franco Angeli. Pag 58-59

<sup>185</sup> <http://www.leggeweb.it/penale/educatore-penitenziario-ruolo-competenze-e-significato-delleducatore-penitenziario-per-adulti-seconda-parte-9723.html#colloqui> [Consultato in data 2 aprile 2023]

programma di intervento rieducativo.<sup>186</sup> Quindi, il rapporto di sintesi non è altro che il risultato di un'integrazione multiprofessionale dei vari operatori che hanno condotto l'osservazione. Inoltre, tale documento è composto da due parti. Nella prima parte vengono indicati tutti i dati utili alla comprensione del vissuto del soggetto. Mentre, nella seconda parte vengono indicate le linee fondamentali degli interventi da svolgere in favore della persona ai fini della risocializzazione, elaborati sulla base degli elementi illustrati nella prima parte. Saranno, perciò, indicate le attività nelle quali il detenuto è disposto ad impegnarsi, i collegamenti da mantenere con la famiglia, l'eventuale idoneità all'ammissione al lavoro esterno, a permessi premio ed alle altre modalità alternative alla detenzione.<sup>187</sup>

#### 4.2.3. Attività di trattamento dei condannati e degli internati e di sostegno degli imputati.

Come visto in precedenza (Cap.3.2), il trattamento è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale. L'Ordinamento Penitenziario attribuisce questo compito al funzionario giuridico-pedagogico che lo esplica secondo strategie individuali e/o di gruppo, coordinando la sua azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione. Di solito, queste figure coincidono con quelle coinvolte nell'attività di osservazione.<sup>188</sup> Tali attività di assistenza, istruzione e culturali, ricreative e del tempo libero, opportunamente coordinate e pianificate attraverso la specifica competenza professionale del funzionario, finiscono per ricoprire anche una valenza rieducativa e dovrebbe avere una incidenza positiva nella risocializzazione delle persone detenute. Il funzionario se consentito opera anche con gli imputati.<sup>189</sup> Tale precisazione può ritenersi riferita alla soggettiva disponibilità della persona ancora giudicabile ad entrare in contatto con gli operatori penitenziari ed utilizzare le opportunità culturali, ricreative, istruzione e formazione

---

<sup>186</sup> C. Benelli, M. R. Mancaniello, Professionista dell'educazione penitenziaria Vs Funzionario giuridico pedagogico: alcune proposte per superare le criticità e sviluppare i potenziali della professionalità educativa in carcere, 2014, rivista *Lifelong Lifewide learning*, pag.39-49

<sup>187</sup> Bortolotto T.(2018) *L'educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo. Proposta per un'innovazione*. Franco Angeli. Pag 58-59

<sup>188</sup> Ibidem, pag. 58-60

<sup>189</sup> Non sono ancora giudicati. Beneficiano del principio di non colpevolezza e dunque sono esclusi dagli interventi risocializzanti.

professionale di assistenza messe a disposizione dei ristretti. D'altra parte, potrebbe esservi l'ostacolo oggettivo di una specifica previsione dell'autorità giudiziaria la quale ha stabilito un'esclusione dell'imputato dalle attività di vita in comune. È importante sottolineare come la normativa, riferendosi agli interventi messi in atto nei confronti degli imputati, abbia significativamente adottato la dizione di attività educative e non di trattamento rieducativo.<sup>190</sup>

#### 4.2.4 Organizzazione del servizio biblioteca

In merito al ruolo del funzionario nell'organizzazione di tale servizio, la circolare del 1 agosto 1979 ha opportunamente precisato che egli non deve diventare il bibliotecario di routine che consegna e ritira i libri, esaurendo in tal modo la sua funzione, ma deve trasformare questa opportunità di contatto con i detenuti in una occasione di incontro umano significativo e pedagogicamente costruttivo. Infatti, tutti gli istituti di detenzione devono essere dotati di una biblioteca la cui organizzazione è solitamente affidata alla figura educativa, che si avvale della collaborazione di rappresentanti dei condannati e degli internati ai quali possono essere affiancati anche altri detenuti, individuati in base a particolari attitudini, per incentivare i valori positivi della partecipazione, della solidarietà e dell'impiego volontario.<sup>191</sup>

#### 4.2.5. Altre mansioni previste dall'ordinamento penitenziario e dal regolamento di esecuzione

Le mansioni previste dall'ordinamento penitenziario e dal regolamento di esecuzione sono:

- commissione per le attività culturali, ricreative e sportive;
- consiglio di disciplina;
- commissione per il regolamento interno.

Per quanto riguarda la partecipazione alla commissione per le attività culturali, ricreative e sportive, tutte le attività volte alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati devono essere favorite in funzione del trattamento rieducativo. Il funzionario giuridico-pedagogico è chiamato ad assumere le funzioni di promotore ed animatore delle

---

<sup>190</sup> Delli Santi A.M. (1997). La figura dell'educatore nell'amministrazione penitenziaria. Compiti e ruolo. Bilancio dell'esperienza e prospettive in vista dell'attuazione dell'area educativa. *Rassegna penitenziaria e criminologica*. Numero 1, 2 Pag 149-178

<sup>191</sup> Bortolotto T.(2018) *L'educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo. Proposta per un'innovazione*. Franco Angeli. Pag 58-59

varie iniziative e di coordinatore delle attività pratiche necessarie per la loro attuazione. Anche per queste attività, come per il servizio di biblioteca, può avvalersi della collaborazione dei detenuti che abbiano dimostrato particolari attitudini e capacità. Un altro compito, affidato a tale figura, è inerente al Consiglio di disciplina che delibera sulle sanzioni disciplinari<sup>192</sup> contestate al detenuto, il quale ha facoltà di essere sentito o di esporre personalmente le proprie discolpe. Tale figura ha l'incarico di redigere il verbale dell'udienza, può offrire un contributo più approfondito per orientare le decisioni del Consiglio in senso pedagogico e responsabilizzare il soggetto dal non commettere ulteriori infrazioni. Infatti, il suo ruolo all'interno di tale consiglio è molto importante in quanto egli è strettamente a contatto col detenuto e, oltre a conoscere i fatti, conosce le possibili motivazioni all'origine del gesto e le eventuali problematiche personali sottese. Di conseguenza, permette di adottare una prospettiva volta ad una reale efficacia rieducativa della sanzione che non può essere solo punitiva. Nel caso in cui il funzionario giuridico-pedagogico si trovi al centro di tensioni che sorgono tra i detenuti ai quali si contestano addebiti disciplinari e personale di Polizia, egli deve saper operare una mediazione tra le ragioni del singolo e quella della Polizia Penitenziaria a riprova delle circostanze indicate nel rapporto disciplinare con quelle emerse in sede.<sup>193</sup> Infine, per quanto riguarda la partecipazione alla commissione per il regolamento interno, ogni istituto predispone un regolamento interno, che definisce le modalità di trattamento da seguire in quell'istituto. Tale regolamento è predisposto e modificato da una commissione composta dal Magistrato di Sorveglianza. In questa commissione, la presenza del funzionario giuridico-pedagogico è fondamentale in quanto ha il compito di portare quel contributo di natura pedagogica necessario alla formulazione delle decisioni, integrando i contenuti trattamentali educativi con quelli legati alla custodia e alla sicurezza.<sup>194</sup>

---

<sup>192</sup> Tra le sanzioni vi sono l'esclusione dalle attività ricreative e sportive, l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta e l'esclusione dalle attività in comune. Nel decidere di applicare queste sanzioni viene valutata la natura e la gravità del fatto in relazione al comportamento e alle condizioni personali del soggetto.

<sup>193</sup> <http://www.leggeweb.it/penale/educatore-penitenziario-ruolo-competenze-e-significato-delleducatore-penitenziario-per-adulti-seconda-parte-9723.html#colloqui> [Consultato in data 4 aprile 2023]

<sup>194</sup> Delli Santi A.M. (1997). La figura dell'educatore nell'amministrazione penitenziaria. Compiti e ruolo. Bilancio dell'esperienza e prospettive in vista dell'attuazione dell'area educativa. *Rassegna penitenziaria e criminologica*. Numero 1, 2 Pag 149-178

#### 4.2.6. Le mansioni delegabili dal direttore dell'istituto.

Il direttore può delegare al funzionario giuridico-pedagogico delle mansioni coerenti e adeguate al suo ruolo professionale e alla sua presenza nell'istituzione carceraria. Alcune riguardano ciò che si svolge all'interno dell'istituto penitenziario, altre afferiscono ad attività di collegamento con la realtà esterna. Tra di esse abbiamo:

- a) I colloqui al primo ingresso per la raccolta delle informazioni utili per decidere la collocazione del soggetto e per fornirgli indicazioni generali sui diritti e doveri dei detenuti nonché di quanto previsto dal regolamento interno;
- b) Il coordinamento del Servizio Nuovi Giunti<sup>195</sup>, che consiste in un presidio psicologico affiancato ad una visita medica, volto a prevenire ed impedire episodi di autolesionismo o violenza;
- c) La tenuta e l'aggiornamento della cartella personale di ciascun detenuto;
- d) La cura dei rapporti coi servizi sociali, stabilendo un collegamento funzionale per il fronteggiamento di situazioni problematiche personali e familiari del detenuto, verificando la corretta attuazione del programma di trattamento rieducativo e del trattamento di chi viene dimesso;
- e) Il coordinamento degli assistenti volontari e degli interventi della comunità esterna, privati, istituzioni o associazioni pubbliche, al fine di evitare sperperi o sovrapposizioni di interventi;
- f) Il coordinamento degli interventi socio-psico-riabilitativi, da attuarsi nei confronti di detenuti tossicodipendenti ed alcool dipendenti, di concerto con le strutture sociosanitarie del territorio; il sostegno psicologico dei detenuti e degli internati affetti da patologie connesse al virus HIV;
- g) Il controllo sul lavoro dei detenuti svolto all'esterno dell'istituto;
- h) Le iniziative di contatto con l'ambiente libero per l'inserimento all'esterno dei detenuti o degli internati;
- i) Le attività di trattamento nei confronti dei semiliberi per il tempo che essi trascorrono in istituto.<sup>196</sup>

---

<sup>195</sup> Circolare n. 3233/5683 del 30 dicembre 1987

<sup>196</sup> Bortolotto T.(2018) *L'educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo. Proposta per un'innovazione*. Franco Angeli. Pag 62-64

### 4.3. Le competenze

Ad oggi le competenze professionali del funzionario giuridico-pedagogico riflettono la molteplicità dei bisogni educativi le cui risposte non si esauriscono all'interno dell'organizzazione del sistema penitenziario, ma caratterizzano diverse esperienze di vita, lavorative sociali e culturali.<sup>197</sup> Il termine "competenza" viene utilizzato in tutti gli ambiti professionali e assume, di volta in volta, significati e sfaccettature diverse. Secondo Lipari, la competenza può essere rappresentata come l'insieme delle conoscenze (teoriche e pratiche), delle abilità e delle capacità che consentono ad un individuo un adeguato orientamento in un campo specifico d'azione.<sup>198</sup> Oppure, per competenza intendiamo anche una caratteristica intrinseca individuale che è casualmente collegata ad una performance efficace e/o superiore in una mansione o in una situazione e che è misurata sulla base di un criterio prestabilito.<sup>199</sup> Competente significa essere in grado di integrare le conoscenze, le capacità, i comportamenti/valori che consentono di realizzare l'output di un'attività richiesta in una specifica situazione. In un processo, la competenza consiste nell'essere in grado di realizzare l'output di un'attività principale/intermedia. Inoltre, la competenza può essere di tipo:

- Esplicita: se è/può essere codificate/formalizzata e resa trasferibile sottoforma di istruzione, protocollo, procedura
- Implicita o tacita: se non è/ non può essere codificata/formalizzata.<sup>200</sup>

Le competenze possono essere classificate in tre macroaree ossia: il sapere, il saper fare e il saper essere. Il Sapere è l'insieme delle conoscenze codificate, attinenti a discipline per le quali esistono comunità di studiosi e di esperti. Inoltre, esso riguarda la conoscenza teorica, il quadro di riferimento in cui inserire il proprio operato. In campo educativo esso inevitabilmente esprime anche una visione dell'uomo. Una buona conoscenza dei modelli di riferimento e dei relativi approcci metodologici è fondamentale per poter svolgere il proprio lavoro con efficacia. Al contrario, il Saper Fare è la conoscenza operativa e procedurale. Non è altro che l'insieme delle abilità pratiche, l'esperienza professionale

---

<sup>197</sup> <http://www.leggeweb.it/penale/leducatore-penitenziario-ruolo-competenze-e-significato-delleducatore-penitenziario-per-adulti-9434.html> [Consultato in data 5 aprile 2023]

<sup>198</sup> Lipari D. (1995) Progettazione e valutazione dei processi formativi. Edizioni lavoro, Roma, pag. 16

<sup>199</sup> Bortolotto T.(2018) L'educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo. Proposta per un'innovazione. Franco Angeli. Pag 62-64

<sup>200</sup> Ibidem, pag. 99-147

specifica, la capacità di gestione dei problemi che si incontrano nella prassi lavorativa. In ambito educativo, si configura come la capacità di gestione delle dinamiche interpersonali, di rispecchiamento e accoglienza delle emozioni, di lettura del linguaggio corporeo, di decodifica e gestione delle proiezioni proprie e dell'altro. Tale competenza può essere considerata come collocante nel mezzo tra il Sapere e il Saper Essere e riguarda la capacità di fare in modo che l'altro possa apprendere delle competenze ed esprimere le proprie possibilità/risorse. Infine, il Saper Essere è l'insieme delle abilità che rendono più efficace lo svolgimento del proprio ruolo professionale attivando le componenti emotive e gli atteggiamenti che favoriscono la relazione. Rappresenta la capacità di comprendere il contesto in cui si opera, di gestire le interazioni con le persone, di adottare comportamenti appropriati. Per ultimo, riguarda la capacità di esserci nella relazione e di sviluppare e saper applicare attitudini di ascolto, empatia e accettazione e rispetto.<sup>201</sup> Il Funzionario giuridico- pedagogico, per poter lavorare in ambito penitenziario, deve avere alcune competenze fondamentali quali:

- una buona conoscenza di sé;
- capacità d'introspezione e capacità d'ascolto;
- cultura di base che circoscrive l'aspetto relativo al bagaglio di conoscenze teoriche in ambito pedagogico e nelle discipline afferenti a esso ;
- empatia ossia la capacità di comprendere lo stato d'animo e la situazione emotiva dal suo punto di vista. È una delle competenze di cui si avvale l'educatore per cercare di entrare nell'interiorità del recluso in modo partecipativo ed esperienziale, realizzando così un rapporto umano e concreto basato sulla fiducia
- capacità relazionali, personali e organizzative. Inoltre, per instaurare un'efficace relazione d'aiuto occorre che la persona sia affidabile, attendibile, che dà sicurezza e si comporti in modo coerente, non rigidamente, ma in armonia con il proprio essere e sentire;
- equidistanza (intesa come distacco emotivo) ossia la necessità di saper gestire ed elaborare i vissuti affettivi ed emotivi dell'utente in maniera equilibrata e capace
- capacità di valorizzare l'altro;

---

<sup>201</sup> Ibidem, pag 99-117

- capacità di analizzare ogni singola situazione che si presenta, con le sue molteplici sfaccettature, mantenendo un atteggiamento scientifico e un pensiero critico;
- capacità di auto-riflessione che consente alla persona di analizzare le proprie esperienze, di riflettere sui propri processi di pensiero e di generare nuove capacità di pensiero e di azione;
- una solida base etica, ossia la capacità di promuovere il mondo dei valori tipicamente umani e l'educazione alla legalità.<sup>202</sup>

Infine, tale figura educativa deve essere in grado di:

- stabilire dei rapporti interpersonali significativi sia con la popolazione detenuta che con gli altri professionisti presenti all'interno dell'istituto penitenziario. Quindi, essere in grado di accogliere, ascoltare, mettere a proprio agio l'interlocutore facendogli percepire la propria disponibilità che il fatto di essere portatori di una proposta meritevole d'attenzione;
- mantenere l'equilibrio e ponderatezza in situazioni conflittuali. Ossia, l'essere in grado di reagire costruttivamente e secondo buon senso alle difficoltà nei rapporti interpersonali e di gestione delle situazioni dimostrando autocontrollo, resistenza allo stress e indifferenza alle provocazioni e ottenendo rispetto, attenzione e sostegno della risoluzione dei conflitti. In particolare, è richiesto a tale figura di saper usare le tecniche di gestione dei conflitti ed essere capace di mantenere l'equilibrio emotivo avendo una reazione costruttiva rispetto ai problemi;
- saper comunicare efficacemente. Vale a dire, essere in grado di trasmettere messaggi e informazioni chiare e definiti, utilizzando varie forme di linguaggio (anche non verbale), ottenendo dall'interlocutore attenzione, feed-back, comprensione e, laddove necessario, adesione a quanto comunicato;
- gestire informazioni: saper applicare le tecniche appropriate di ricerca, di condivisione delle informazioni ed avere un pensiero divergente in modo tale da creare soluzioni nuove per le situazioni problematiche, complesse che deve affrontare;

---

<sup>202</sup> Sartarelli G. (2018). *Pedagogia penitenziaria e della devianza. Osservazione della personalità ed elementi del trattamento*. Carocci editori Faber. pag 36-41

- gestire eventi formativi: ovvero la capacità di individuare la fattibilità di iniziative e/o percorsi formativi, saperli progettare e gestirne la realizzazione concreta garantendo le modalità di attuazione, i risultati e gli obiettivi ottenendo dagli utenti una partecipazione convinta ed efficace. È fondamentale, quindi, che tale figura conosca e sappia utilizzare le tecniche di progettazione, organizzazione e gestione dei gruppi. Inoltre, deve essere in grado di motivare, animare e condurre gruppi (di lavoro, di ascolto, ricreativi ecc) stabilendo contratti chiari e praticabili in modo tale da ottenere una partecipazione al gruppo gratificante, efficace sul piano formativo e convincente come esperienza umana e sociale;
- di contribuire alla gestione e al miglioramento di un contesto lavorativo caratterizzato da una pluralità di operatori, obiettivi ed interventi, curando la circolarità delle comunicazioni, la definizione dei ruoli e la condivisione degli obiettivi ottenendo un reciproco riconoscimento e una ottimizzazione degli interventi. Inoltre, deve essere in grado di far interagire il proprio punto di vista ed il proprio contributo professionale con quello degli altri operatori in modo tale da negoziare con loro modelli di conoscenza, riflessioni ed interventi ottenendo la costruzione di uno stile di lavoro interpersonale, multidisciplinare a garanzia dei risultati;
- tradurre il sapere pedagogico in azione educativa: ossia, essere in grado di muoversi con intenzionalità educativa a partire dai bisogni dei destinatari e dalla conoscenza/riflessione sulla disciplina pedagogica, scegliendo principi, teorie, metodi e tecniche utili alla comprensione di un determinato fenomeno, ottenendo di operare interventi educativi utili al destinatario. Per questo motivo, tale figura è chiamata a saper usare le tecniche di counseling pedagogico e ad avere un atteggiamento costruttivo che sappia porre attenzione alle possibili soluzioni piuttosto che alle difficoltà valorizzando le risorse disponibili <sup>203</sup>

---

<sup>203</sup> Bortolotto T.(2018) L'educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo. Proposta per un'innovazione. Franco Angeli. Pag 137-142



## *Quinto Capitolo: Analisi*

### 5.1: Questioni metodologiche

Partendo dalla letteratura riassunta nei capitoli precedenti, i quesiti formulati e che hanno orientato questo studio conoscitivo possono essere sintetizzati nel seguente modo:

- Come avviene il trattamento rieducativo della persona detenuta?
- Qual è il ruolo assunto dal funzionario della professionalità giuridico-pedagogica nel trattamento rieducativo?

A tal proposito, partendo da tali quesiti di ricerca, i principali obiettivi cercano di cogliere una serie di aspetti che ruotano attorno al ruolo, alle mansioni e alle criticità legate al lavoro svolto da parte di questa figura professionale all'interno di un contesto detentivo. Pertanto, questo studio conoscitivo mira a conoscere:

- il ruolo assunto dal funzionario della professionalità giuridico- pedagogica all'interno di un percorso rieducativo;
- le difficoltà e le criticità che tale figura riscontra all'interno di questo intervento rieducativo.

Il soggetto coinvolto, in questa ricerca, è la responsabile e la coordinatrice di tutta l'area pedagogica della Casa di Reclusione "Due Palazzi": coordinatrice di tutti i funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, dei volontari e degli enti del terzo settore che operano in carcere. Inoltre, tale figura collabora con il direttore del penitenziario ed elabora strategie d'intervento e progetti d'istituto, tenendo conto delle risorse a disposizione. Per rispondere alle domande di ricerca, per quest'indagine si è deciso di optare per un approccio qualitativo che consisteva in una raccolta ed analisi più scrupolosa di dati rispetto ai temi oggetto di indagine. Per tale motivo, si è scelto di utilizzare come strumento d'indagine l'intervista semi-strutturata. In effetti, si può considerare tale strumento una "via di mezzo" tra l'intervista strutturata, che di norma viene condotta mediante la somministrazione di un questionario, e l'intervista discorsiva in cui la maggior parte delle volte ci si limita a proporre un tema da discutere<sup>204</sup>. In secondo luogo, l'intervista semi-strutturata possiede una certa flessibilità nel poter

---

<sup>204</sup> Bichi R.(2007). *La conduzione delle interviste nella ricerca sociale*. Carrocci Editori. Milano

accedere e conoscere la prospettiva dell'intervistato nell'affrontare determinate tematiche seguendo una traccia precedentemente stabilita che viene costruita a seconda dei diversi livelli di accuratezza che riguardano una determinata tematica permettendo una certa libertà di risposta anche all'intervistato.<sup>205</sup> Le tematiche prese in considerazione dalle questioni rieducative, abbracciando quelle relazionali e quelle professionali hanno permesso di far emergere una serie di aspetti e di dinamiche che consentono di costruire un quadro complesso sia per quanto riguarda l'azione rieducativa nei confronti della persona detenuta che l'intervento svolto dal funzionario giuridico-pedagogico all'interno del trattamento. I dati sono stati rilevati il 6 luglio 2023. L'intervista ha avuto una durata di circa 1 ora e mezza. La scelta della modalità di conduzione dell'intervista è stata concordata precedentemente con l'intervistato nel momento in cui è stato contattato e ha dato la sua disponibilità a partecipare all'indagine. Grazie all'autorizzazione formale del direttore dell'istituto, ho potuto recarmi in carcere per incontrare la responsabile dell'area pedagogica; inoltre è stato garantito l'anonimato del soggetto e il pieno rispetto della sua privacy, come da GDPR 2016/679. Sulla base della regolamentazione di questa norma, di fatto, prima di iniziare l'intervista si è chiesto il consenso dell'intervistato di poter registrare internamente la conversazione. Inoltre, i dati che sono stati raccolti durante la ricerca, nel pieno rispetto della comunità scientifica, non sono stati manipolati in alcun modo né sono stati soggetti a valutazioni o giudizi di carattere valutativo dal momento che l'etica scientifica e professionale non prevede che si possa entrare nel merito dei contenuti oggetto di studio, ma si limita a descriverli e analizzarli. Infine, per quanto riguarda la fase dell'analisi dei dati, essendo una ricerca di tipo conoscitivo, si è iniziato con la sbobinatura della registrazione. Si è deciso, infine, di applicare all'analisi dei dati un approccio interpretativo in quanto ha permesso di poter approfondire ulteriormente diversi aspetti che si manifestano e che in qualche modo sono strettamente collegati al fenomeno studiato.

## 5.2: Il trattamento rieducativo nella Casa di Reclusione “ Due Palazzi”

Durante il colloquio si rileva come la responsabile dell'area pedagogica ricopra questo ruolo, all'interno dell'istituto penitenziario padovano, da circa 33 anni.

---

<sup>205</sup> Ibidem

*“Ho capito che il lavoro che faccio, è un lavoro in cui la competenza maggiore è quella dell’ascolto, ma anche del sapersi muovere in un ambiente che ha, come dire, degli elementi di carattere giuridico e che richiede una certa formazione. Non è che so i codici a memoria, però so come andare a cercare le cose. Poi è un lavoro fatto insieme ad altri, un lavoro fatto insieme ad altre persone”* [Estratto intervista responsabile dell’area pedagogica]

In primo luogo, come emerge dal frammento riportato, questa figura professionale per lavorare all’interno di questo contesto debba possedere alcune capacità indispensabili. Nel corso di tale conversazione, infatti, si osserva come questo professionista deve avere una buona capacità di ascolto che gli consenta di individuare e cogliere i bisogni della persona detenuta. Un’altra capacità fondamentale risulta essere quella relazionale, cioè essere in grado di stabilire dei rapporti interpersonali significativi sia con la persona detenuta che con gli altri professionisti presenti all’interno del contesto penitenziario. Di conseguenza, tale abilità permette al funzionario della professionalità giuridico-pedagogica di saper collaborare, cooperare con i diversi professionisti, ma anche di saper gestire le situazioni conflittuali che si creano tra le diverse persone con cui entra in relazione. Inoltre, per entrare in relazione con l’altro tale figura dovrebbe avere anche delle buone capacità comunicative che sono indispensabili per poter trasmettere in modo chiaro le diverse informazioni. In più, deve anche possedere delle buone capacità organizzative che gli consentano di coordinare le diverse attività e le diverse informazioni tra i vari professionisti dal momento che queste informazioni e questi interventi risultano essere fondamentali per la buona riuscita di un percorso trattamentale. Infine, emerge l’importanza del sapere e delle conoscenze teoriche. Nello specifico, oltre alle conoscenze di carattere pedagogico, è necessario avere anche delle nozioni giuridiche minime che permettono al funzionario di muoversi e orientarsi facilmente all’interno di tale istituzione. Sempre in questo frammento di intervista si può notare come il lavoro svolto da questa figura sia di tipo individuale che collettivo. Individuale dal momento che cerca di instaurare una relazione d’aiuto con la persona detenuta. Collettivo in quanto deve lavorare insieme ad altre figure professionali per definire il percorso rieducativo della persona detenuta. Andando avanti con l’analisi dell’intervista si evidenzia anche l’importanza di questa figura all’interno del trattamento.

*“... provare finché si può ad accompagnare la persona a pensarsi in un modo che è compatibile con la vita di una comunità e che non rechi danno. Essere in grado di percepire che ci sono dei comportamenti che possono essere dannosi...”*[Estratto intervista alla responsabile dell’area pedagogica]

Sulla base di queste parole, si sottolinea come la figura del funzionario della professionalità giuridico-pedagogica sia un elemento cardine all'interno dell'istituzione penitenziaria dal momento che si occupa delle attività rieducative e trattamentali rivolte alla persona detenuta. Inoltre, tale figura accompagna la persona detenuta in un percorso di riflessione critica sulle cause che lo hanno portato ad assumere condotte devianti. Nello specifico, questo professionista deve supportare, guidare, orientare la persona detenuta in questo suo percorso riflessivo con l'obiettivo di fargli apprendere una nuova conoscenza di sé stesso. Cioè, in questo percorso non ci si limita solo a far riflettere la persona su quello che ha commesso, ma anche a fargli acquisire una nuova consapevolezza di sé stesso, così che possa intraprendere nuovi percorsi di vita e attuare un cambiamento al fine di vivere responsabilmente ed eticamente insieme ad altre persone all'interno di una data comunità. Dunque, il funzionario giuridico pedagogico ha il compito di far apprendere alla persona una certa consapevolezza di come il comportamento criminale attuato sia un comportamento "dannoso". Vale a dire, questo atteggiamento non solo ha generato un danno alle altre persone, ma in primo luogo ha creato un danno alla persona stessa dal momento che a causa di tale atteggiamento è finita in carcere. Quindi, il periodo detentivo è un periodo che consente alla persona detenuta di pensarsi in maniera alternativa creando una serie di possibilità concrete di pentimento che le consentano di riflettere su ciò che ha fatto. Da qui, emerge come il carcere non debba essere concepito solo come un luogo di custodia, ma anche come un luogo di rieducazione con l'intento di far acquisire alla persona nuovi valori. Di conseguenza, come questi nuovi valori consentano alla persona di riscoprire sé stessa e, a sua volta, di ricostruire una nuova identità di sé. In poche parole, per far sì che il carcere divenga un'occasione di cambiamento e di crescita è fondamentale che il detenuto abbia la possibilità di esprimere le proprie potenzialità e di riscoprire i suoi lati positivi, impegnandosi a convivere in modo civile e a dare il proprio contributo all'interno di una comunità. Per questo motivo, la presenza della figura del funzionario giuridico-pedagogico risulta essere fondamentale, all'interno del penitenziario in quanto tale figura ha l'obiettivo di promuovere un modello di giustizia riabilitativa incentrata sul valore della persona e, di conseguenza, sulla sua progressiva reintegrazione sociale.

*"... La motivazione è un cambiamento che è chiaro che deve nascere da dentro e non è che può essere indotta,..."* [Estratto intervista alla responsabile dell'area pedagogica.]

Inoltre, andando avanti con l'analisi dell'intervista, emerge come l'elemento chiave che permette alla persona detenuta di intraprendere nuovi percorsi di vita sia la motivazione. Infatti, secondo le parole della responsabile, questo cambiamento deve nascere per volere della persona stessa e non è un qualcosa che possa essere indotta da altri. Anzi, le persone vicine alla persona detenuta assumono un ruolo importante in questo processo di cambiamento. Infatti, le persone coinvolte cercano di orientare, supportare e ad accompagnare la persona detenuta in questa fase di trasformazione di sé. È fondamentale ricordare come il periodo detentivo debba essere percepito come una sorta di "intervallo" in quanto esiste un prima e un dopo il carcere e, di conseguenza, come questo lasso di tempo possa incidere pesantemente la vita della persona e il suo futuro.

*"...è come dire un percorso in cui la persona sia valorizzata le sue risorse e la sua dignità..."* [Estratto intervista alla responsabile area pedagogica ]

Esaminando attentamente questa frase, si rileva l'essenza e l'importanza del principio rieducativo della pena detentiva e, a sua volta, la necessità del trattamento rieducativo. Infatti, affiora come il trattamento rieducativo venga considerato come un percorso con lo scopo di valorizzare e tirare fuori tutte quelle risorse che la persona detenuta possiede. Ma, al contempo, tale intervento debba tener conto e assicurare la dignità della persona detenuta. Quindi, come visto in precedenza, rifiutare quella serie di trattamenti volti a mortificare o annullare la dignità umana dal momento che quest'ultima è riconosciuta come un diritto fondamentale dell'essere umano in quanto tale.

*"...è nel fatto che la pena finisce e che bisogna cercare che il tempo detentivo sia un tempo in cui non si apprendono altri valori malavitosi- criminali- non legali, ma che sia un tempo in cui ci sia una reale possibilità di pentimento e che la persona si pensi in una dimensione diversa..."* [Estratto intervista alla responsabile dell'area pedagogica]

Tuttavia, la detenzione rappresenta un evento fortemente traumatico per gli individui che vengono coinvolti. Per questo motivo è fondamentale che il carcere svolga anche una funzione preventiva. Cioè, deve impedire che la persona, durante il periodo detentivo, apprenda nuovi valori e comportamenti "malavitosi" che possono danneggiarla ulteriormente. Malgrado ciò, nel corso dell'intervista affiora come l'istituzione penitenziaria non sempre attui in modo efficace questa funzione preventiva e, di conseguenza, rischi di aggravare pesantemente la condizione iniziale dell'individuo.

*“...Non è che stanno in galere per tutta la vita tutti quelli che finiscono in carcere. Tutte le persone tornano. È dimostrato da studi sociologici che il carcere crea un danno: chi entra in carcere in genere esce peggio di come è entrato...”*[Estratto intervista alla responsabile dell'area pedagogica].

Se nella realtà una persona non possiede determinate risorse di tipo economico, c'è la mancanza di un supporto familiare oppure il contesto in cui svolge il periodo detentivo non offre nessuna possibilità per ottimizzare il suo reinserimento, il rischio di peggiorare la condizione della persona rispetto al suo ingresso in carcere è maggiore. Quindi, in questo specifico caso, il carcere potrebbe rappresentare anche un luogo dove si possono apprendere nuovi valori criminale. Infatti, queste persone una volta usciti dal contesto detentivo corrono il rischio di finire nuovamente ai margini della società e, di conseguenza, per garantire la propria sopravvivenza attuano ancora una volta dei comportamenti “malavitosi” finendo, paradossalmente, in un circolo vizioso. In questo caso, la funzione rieducativa del carcere viene meno e, a sua volta, il trattamento rieducativo della persona detenuta risulta essere inefficace. Proprio per questo motivo il territorio, in cui la persona svolge il suo periodo detentivo, gioca un ruolo fondamentale.

*“ ...dico che è il contesto e le possibilità che sono determinanti non solo dalle persone, ma anche dalle leggi e dal luogo dove la persona ha fatto il carcere[...] Se ha fatto il carcere qua o sta qua, devo dire che è molto più fortunato, penso , se stesse ad Avellino oppure a Udine o Pordenone, beh insomma. Perché magari la realtà esterna è molto ricca di opportunità perché è un territorio. Non voglio fare la nordista o la sudista, però il territorio da Roma in giù sarà perché è tutto molto complicato, bisogni, le difficoltà strutturali, ataviche sono già difficili per le che non stanno in galera, figurati l'accoglienza per quelli che sono dentro la galera. Quindi, gli investimenti da parte del territorio qui sono pochi, ma sono tanti rispetto a territori dove non c'è nessuna capacità della comunità esterna di interessarsi, insomma, ai percorsi, ai progetti o anche di aiuto, insomma, a fare da ponte con l'esterno.”*[Estratto intervista alla responsabile dell'area pedagogica] .

Esaminando attentamente questo paragrafo emerge l'importanza del luogo in cui si svolge il periodo detentivo. Infatti, la responsabile dell'area pedagogica sostiene come il territorio sia una valida risorsa che può influire positivamente nel percorso trattamentale della persona detenuta. Ma, allo stesso tempo, può rappresentare anche un ostacolo e, a sua volta, condizionare negativamente l'intervento di reinserimento sociale. Nello specifico, la responsabile spiegava come più risorse e più opportunità sono presenti nel territorio maggiore è la probabilità che ci sia un effettiva reintegrazione della persona detenuta. Dunque, la possibilità che l'intervento rieducativo sia proficuo e di successo è

molto elevato. Al contrario, se un territorio è privo di opportunità e di risorse che impediscono di offrire alla persona detenuta delle possibilità concrete di “recupero” sociale è probabile che il rischio di fallimento di tale intervento sia elevato aumentando, di conseguenza, anche il rischio di aggravare la situazione iniziale e di far apprendere alla persona detenuta nuovi atteggiamenti criminali. Pertanto, si può intuire come il contesto in cui il penitenziario è collocato può incidere fortemente anche sulla progettazione delle attività trattamentali. Effettivamente, se nel territorio ci sono poche opportunità concrete di garantire il reinserimento della persona detenuta allora le attività progettate dal penitenziario e che prevedono il coinvolgimento del territorio saranno limitate. Al contrario, maggiori possibilità il contesto offre più attività saranno promosse dal carcere. Nel caso del carcere padovano, si osserva come il contesto offra molte possibilità di reinserimento della persona detenuta e, di conseguenza, si deduce come il carcere venga visto come un “ponte” che mette in collegamento tutto ciò che sta dentro e che sta fuori dal carcere. Infatti, molte delle attività proposte all’interno di questo istituto, e che prevedono il coinvolgimento del territorio, sono per la maggior parte iniziative che partono dallo stesso istituto.

*“...Devo dire che qua, il mio vissuto è sempre stato che c’è un assalto da fuori, però c’è anche stato una ricerca da dentro verso il fuori di cose. Il direttore di adesso è riuscito ad attivare un secondo percorso di scuola superiore....”* [Estratto intervista alla responsabile dell’area pedagogica]

Nel corso dell’intervista, la responsabile mi riportava come un po' di anni fa avessero ideato un progetto che consisteva nell’attivare un altro corso di studi e che prevedeva il coinvolgimento della scuola secondaria di secondo grado “Pietro D’Abano”. Infatti, mi spiegava come lei insieme al vecchio direttore avevano fatto un sondaggio tra i detenuti per capire quale era l’indirizzo scolastico che poteva piacere e interessare. Da questo sondaggio era emerso l’indirizzo scolastico volta alla formazione dei geometri. Tuttavia, questa idea era stata scartata in quanto per svolgere tale professione queste persone avrebbero dovuto iscriversi all’albo e, di conseguenza, avere la fedina penale pulita. Successivamente, avevano avuto dei contatti con l’istituto alberghiero di Abano Terme. Il preside di questa scuola aveva espresso la volontà di prendere parte a questa iniziativa promossa dal carcere. Tuttavia, tale iniziativa non andò avanti poiché a seguito di un sondaggio effettuato dal preside al corpo docenti dell’istituto era emerso come nessun docente voleva lavorare e avere dei contatti con dei detenuti. Infine, l’attivazione di

questo secondo percorso di studio è partito grazie alla volontà e alla disponibilità del preside della scuola secondaria Gramsci attivando, così, un corso di studi di ragioneria.

*“...allora avevamo avuto dei contatti con l'alberghiero del Pietro Abano, delle interlocuzioni; il preside aveva fatto un sondaggio sui suoi docenti e nessuno voleva lavorare qua e, di conseguenza, abbiamo chiuso il Pietro D'Abano. Poi abbiamo trovato questa disponibilità di questo preside del Gramsci ed è partita questa iniziativa per volontà sua...”*[Estratto intervista alla responsabile dell'area pedagogica]

A seguito del cambiamento del corpo docente all'interno della scuola alberghiera, tuttavia, un paio di anni fa il preside di questo istituto ha espresso la sua disponibilità e volontà di lavorare con l'istituzione carceraria e dall'anno scorso è partito all'interno del carcere anche l'indirizzo alberghiero. In sintesi, da questo breve racconto si può dedurre come nel corso degli anni i rapporti tra la Casa di Reclusione con il territorio padovano si siano rafforzati. In particolar modo, sono aumentate le collaborazioni tra il carcere e le diverse scuole padovane. Di conseguenza, questo non solo ha portato ad un aumento delle attività rieducative proposte all'interno dell'istituto, ma ha anche rafforzato l'idea di una concreta reintegrazione sociale della persona detenuta all'interno della comunità padovana superando anche certi pregiudizi. Tuttavia, emerge anche l'importanza dell'istruzione come elemento fondamentale nell'intervento rieducativo in quanto, da una parte va a creare un atmosfera di valori e rapporti umani, mentre, dall'altra parte, rappresenta un fondamentale strumento di promozione della personalità nell'ottica del reinserimento sociale

*“.... ha ripreso i contatti con l'alberghiero e chiaramente cambiati i professori e passati anni eccetera, ci sono stati il preside che ha visto che poteva diventare un fiore all'occhiello e poteva essere insomma. Ci sono state disponibilità da parte della provincia, tutto un lavoro di preparazione e, di conseguenza, l'anno scorso – anche se era dall'anno prima che stavamo lavorando- è partito anche questo indirizzo scolastico....”*[Estratto intervista alla responsabile dell'area pedagogica]

Un altro ruolo importante all'interno del trattamento rieducativo viene svolto dalla famiglia del detenuto. Durante il colloquio, si nota come i rapporti con la famiglia vengono gestiti a seconda del reato che la persona commette. Analizzando l'intervista si rileva come all'interno di questo istituto penitenziario è previsto un colloquio a settimana di un'ora fino a sei ore se non si hanno certi tipi condanne. Mentre, per le persone detenute con il 41 bis, ossia con una forma di detenzione particolarmente rigorosa, i rapporti con i familiari si limitano solo a 1 ora al mese. Un'altra modalità di gestire i rapporti familiari

sono le telefonate. Le telefonate sono una a settimana per un totale di quattro ore al mese con durate di 10 minuti. Inoltre, le persone detenute possono richiedere l'autorizzazione per ulteriori telefonate al direttore d'istituto in caso di presenza di figli minori, di parenti all'ospedale o in caso in cui i parenti si trovano in una condizione critica.

*“... Cioè un colloquio a settimana di un ora che possono diventare sei se non hai certi tipi di reato, che possono essere di meno se hai certi tipi di reato, ad esempio se hai il 41 bis nel senso che il 41 bis non è un reato, è un regime collegato ad alcuni reati, comunque, al riconoscimento di una posizione di leader delle organizzazioni criminali organizzate ehm si riduce 1 un ora al mese[...]. Poi ci sono le telefonate, le telefonate sono una a settimana per il totale di quattro per 10 minuti l'una. Anche queste possono essere aumentate a sei, diciamo che qua quasi tutte ne fanno sei. Poi il direttore, nei casi in cui ci sono figli minori, parenti che stanno male, parenti moribondi all'ospedale, insomma può autorizzare delle telefonate in più, ma bisogna chiederle, bisogna autorizzarle...” [Estratto intervista alla responsabile dell'area pedagogica]*

Esaminando questo contenuto affiora come il mantenere i rapporti con i propri familiari non sia solo un'espressione di un diritto della persona detenuta perché può condizionare positivamente l'intervento rieducativo in carcere. Secondo la responsabile questo piccolo gesto può generare un miglioramento dello stato di benessere della persona detenuta, ma anche lo aiuta ad affrontare nel migliori dei modi il periodo detentivo. Come visto nei capitoli precedenti, infatti, la lontananza e l'impossibilità di avere continui e regolari rapporti con i propri cari spesso sono la causa di un crollo psico-fisico della persona detenuta e come questo crollo abbia delle ripercussioni anche sui familiari. Inoltre, la presenza della famiglia va in qualche modo, a migliorare anche il lavoro dei vari professionisti.

*“...il senso profondo e quanto una cosa piccola porta uno stato di benessere, non solo al detenuto, ma alla gente, all'educatore, al direttore...” [Estratto intervista alla responsabile dell'area pedagogica]*

La mancanza del supporto familiare, al contrario, mina pesantemente la condizione di benessere della persona detenuta e, di conseguenza, va a incidere anche sul lavoro dei vari professionisti rendendo l'intervento rieducativo più stressante. Durante questo colloquio, è emerso come l'istituto penitenziario padovano organizzi alcune giornate in cui le persone detenute possono passare del tempo con i loro familiari. Soprattutto, queste giornate sono fondamentali per le famiglie con i figli minori di età. Tali giornate sono fondamentali in quanto non solo il detenuto vive momenti di convivialità con la sua famiglia, ma permettono anche di migliorare e, di conseguenza, rafforzare quel rapporto

tra genitore e figlio. Dunque, queste giornate producono degli effetti positivi anche nei confronti dei familiari che molto spesso vengono considerati “vittime dimenticate” perchè il periodo detentivo produce effetti devastanti anche nei loro confronti. In particolar modo, questi incontri di convivialità vengono organizzate durante la domenica, per la Festa del Papà, eccetera. Durante queste giornate, ad esempio, vengono attuati dei tornei sportivi.

*“... Qui, ad esempio, facciamo anche nel corso dell’anno delle giornate, soprattutto per le famiglie con figli minori degli anni 18...”* [Estratto intervista alla responsabile dell’area pedagogica.]

Infine, nel corso di questa intervista è emerso come il lavoro della responsabile dell’area pedagogica all’interno di questo contesto sia diviso in tre livelli. Il primo livello riguarda l’attività di osservazione

*“... Tutta quell’attività di verifica di come la persona sta nelle varie cose, di cosa frequenta, degli operatori. Quindi, questo è un primo livello che porta poi e che si concretizza nella relazioni che l’educatore fa[...] come gruppo, come équipe di osservazione e trattamento, la sintesi e tutte quelle relazioni che spesso vengono utilizzate dal magistrato per farsi un’idea e, di conseguenza, decidere su alcune richieste delle persone detenute...”* [Estratto intervista alla responsabile dell’area pedagogica]

Sulla base di questa affermazione si può notare l’importanza dell’osservazione all’interno del contesto detentivo. Infatti, l’osservazione non solo deve accertare i bisogni di ciascun soggetto, ma consente anche di ricavare una serie di informazioni che vanno a definire la cosiddetta “cartella personale dell’individuo”. Quindi, si può intuire come l’attività di osservazione sia il compito più importante svolto dal funzionario della professionalità giuridico pedagogica. In primo luogo, si può definirlo come il primo contatto tra il professionista e la persona detenuta; un primo tassello fondamentale per la costruzione di una relazione d’aiuto. In secondo luogo, l’osservazione permette di raccogliere una serie di dati. Di conseguenza, sulla base dei dati raccolti si va a redigere la relazione di sintesi mettendo insieme anche le osservazioni attuate dai vari professionisti. Infine, sulla base di ciò che viene descritto all’interno della relazione di sintesi, vengono indicate le linee fondamentali degli interventi da svolgere in favore della persona ai fini della risocializzazione. Emerge come questa attività debba essere svolta periodicamente. In altre parole, l’attività di osservazione è alla base del trattamento in quanto da questa attività si diramano tutte quelle azioni che sono fondamentali e che, a loro volta, vanno

determinare l'intervento trattamentale. Analizzando attentamente, si nota come lo strumento lavorativo più importante del funzionario della professionalità giuridico-pedagogica sia il colloquio. Infatti, il colloquio rappresenta un momento che permette l'instaurazione del rapporto tra professionista e individuo. Inoltre, è proprio questo momento che permette a tale figure professionale di entrare in contatto diretto con la persone e, di conseguenza, di conoscere il loro vissuto. In sintesi, il colloquio è indispensabile dal momento che sulla base di esso si inizia a delineare la relazione d'aiuto tra funzionario della professionalità giuridico-pedagogica e la persona detenuta.

*“Il secondo livello, invece, si basa sull'organizzazione e la progettazione delle varie attività “[Estratto intervista alla responsabile dell'area pedagogica]*

Esaminando attentamente, il secondo livello è la fase in cui avviene l'organizzazione e la progettazione delle varie attività trattamentali. Ossia, è il momento in cui vengono descritte le attività in cui la persona detenuta è coinvolta e, di conseguenza, gli obiettivi da raggiungere. Sempre in questa fase, avviene la scelta del posto per poter svolgere tale attività. Inoltre, vengono definiti i giorni in cui la persona detenuta svolge tale compito e la relativa durata. Successivamente, viene descritto quali sono le persone detenute a cui è rivolto tale intervento, ma anche quali sono i professionisti, interni o esterni, coinvolti in questa attività. Le attività proposte all'interno della Casa di Reclusione Due Palazzi sono le seguenti:

- corsi di alfabetizzazione;
- attività lavorative;
- laboratorio di scrittura ;
- laboratorio musicale;
- redazione della rivista Ristretti orizzonti;
- Biblioteca e Rassegna Stampa;
- Attività sportive come, ad esempio, la squadra di calcio.

Le attività che vengono proposte vengono pensate ed erogate in base alla disponibilità di educatori, di volontari e di agenti della polizia penitenziaria. Inoltre, in questa fase, avviene anche la gestione delle risorse economiche da utilizzare per l'organizzazione di questi interventi.

*“... Ehm dopo di che c'è un terzo livello che è di mia competenza e che è un po' di tutti i capi area, quella contabile, quella della polizia del comandante, insomma, e quindi come un piccolo consiglio di amministrazione in cui il direttore- come dire ci si incontra per fare una minima programmazione- progettazione. Insomma, programmazione delle attività di istituto...”*[Estratto intervista alla responsabile dell'area pedagogica]

Infine, il terzo livello riguarda la programmazioni di tutte quelle attività inerenti alla gestione della struttura penitenziaria. Questa attività coinvolge i responsabili di reparto o di area e il direttore d'istituto creando una sorta di consiglio di amministrazione. All'interno di questo consiglio di amministrazione si discute e, di conseguenza, si prendono tutte quelle decisioni che riguardano l'istituto penitenziario. Come, ad esempio, prendere delle decisioni in merito a interventi di ristrutturazione di sezioni e di reparti, provvedimenti per quanto riguarda la creazione di nuovi spazi all'interno della struttura. Oppure, azioni inerenti alla gestione delle risorse umane che servono alla struttura.

### 5.3: Le difficoltà presenti nel trattamento rieducativo

Da quest'analisi dei dati, principalmente, sono emerse alcune criticità e difficoltà che il funzionario della professionalità giuridico- pedagogica affronta nel momento in cui definisce un percorso rieducativo e, di conseguenza, come tali criticità possono influenzare tale intervento. Una prima difficoltà che è emersa riguarda il riconoscimento, da parte delle altre figure che lavorano in tale contesto, dell'operato del funzionario della professionalità giuridico- pedagogica.

*“...Non c'è mai stato secondo me. E tutto ciò, il riconoscimento che abbiamo ottenuto come figura è perché è una fatica della persona. E questo, è una difficoltà. La difficoltà di avere una legittimità dell'agire uguale a tutti gli altri come, ad esempio, alla polizia penitenziaria. Questo è un grosso gap. Sono 33 anni che lavoro e non si è mai sanato e non si sanerà mai perché manca la buona volontà di chi e dell'interlocutore che a che fare...”*[Estratto intervista alla responsabile dell'area pedagogica]

Da questo paragrafo si può dedurre come ancora oggi il contesto detentivo dia più importanza all'operato svolto dall'organo della polizia penitenziaria, come quello di garantire ordine e sicurezza all'interno dell'istituto, rispetto all'operato svolto dai funzionari della professionalità giuridico pedagogica che, invece, hanno l'obiettivo di accompagnare e sostenere la persona detenuta per tutto il periodo detentivo. Si può constatare come la difficoltà maggiore che tale figura incontra, ancora oggi, si focalizzi sulla mancanza di legittimità inerente al proprio operato. Di conseguenza, la carenza di tale riconoscimento fa in modo che tale figura abbia una maggiore difficoltà anche nel

trovare una propria identità professionale specifica all'interno di un contesto detentivo. Questa scarsità di legittimità fa in modo che l'azione educativa svolta dal funzionario venga percepita da parte degli altri operatori, in particolar modo da parte degli agenti penitenziaria e dal direttore d'istituto, come di poca importanza e minoritaria rispetto a quanto fatto dagli altri. Generando, di conseguenza, un divario tra questi due operati che può influenzare indirettamente il percorso rieducativo della persona detenuta. Quindi, si può affermare come a causa della mancanza di legittimità, da parte del funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, venga a meno il presupposto per cui tale figura sia considerata come l'elemento cardine del trattamento rieducativo.

*“... E non sto lavorando contro di lui, ma che tutti insieme siamo, come dire, abbiamo una missione comune. Io a volto ho questa impressione che è estenuante...”* [Estratto intervista alla responsabile dell'area pedagogica]

Per di più, durante l'analisi di questa conversazione si può evidenziare come l'intervistata abbia la percezione che il suo operato venga visto come una “minaccia” all'operato degli agenti addetti alla sorveglianza. In particolar modo, l'azione educativa va in forte contrasto con l'intervento svolto dagli agenti di polizia penitenziaria, ovvero garantire l'ordine e la sicurezza all'interno dell'istituto. Di conseguenza, tale percezione rende ulteriormente faticoso ed estenuante il suo lavoro svolto all'interno di tale contesto detentivo. Nel corso della conversazione con la coordinatrice dell'area pedagogica, si è osservato come un'altra difficoltà che tale figura incontra nel suo lavoro riguarda l'aspetto burocratico presente all'interno della struttura.

*“...Quindi, questa non è una difficoltà, ma è una fatica grande. Le difficoltà sono per il fatto che spesso e volentieri si lavora, almeno con il direttore, sulla difensiva. Bisogna chiedere diecimila autorizzazioni, anche se uno è convinto che quella cosa è in linea e dentro a quello che si può fare....”* [Estratto intervista alla responsabile dell'area pedagogica]

Durante la conversazione, la responsabile dell'area pedagogica afferma come il lavoro che svolge all'interno di questo contesto sia di per sé abbastanza difficile e complesso dal momento che lei deve essere in grado di costruire una relazione d'aiuto con la persona detenuta facendo leva sul suo senso di responsabilità, sulla fiducia in sé stesso e nel prossimo, sulla costruzione di relazioni positive con gli altri detenuti e con gli operatori. In più, la continua richiesta di permessi alla struttura e al provveditorato di sorveglianza per poter svolgere al meglio il proprio operato e far sì che tale intervento sia in linea con

i criteri stabiliti dall'istituto penitenziario non fa altro che appesantire ulteriormente il suo lavoro.

Quindi, non solo si va ad appesantire il lavoro svolto con la persona detenuta, ma va anche a sovraccaricare ulteriormente tutta l'attività di programmazione e di progettazione dei vari interventi rieducativi. Di conseguenza, si rischia di dilatare i tempi inerenti alla definizione di un percorso trattamentale influenzando pesantemente anche il percorso rieducativo della persona detenuta.

*“...Ho appurato che arrivo a redigere un ordine di servizio, una relazione di disposizione dove scrivo tutto quello che abbiamo fatto, pensato, le proposte. Inizia così, c'è un prospetto delle persone detenute che partecipano, gli orari, il materiale. Arrivo e consegno, firmato quest'ordine di servizio che deve essere distribuito. E poi, come è successo oggi loro non hanno chiesto l'autorizzazione d'ingresso delle persone...”*[Estratto intervista alla responsabile dell'area pedagogica]

Nel corso dell'intervista un'ulteriore difficoltà che è emersa riguarda il Gruppo di Osservazione Trattamento.

*“...Il Gruppo di Osservazione Trattamento (G.O.T) è un gruppo aperto e fluido in quanto posso farvi parte, possono dare il loro contributo in termini di osservazioni tutte le persone che il detenuto incontra durante l'esecuzione penale. Mentre, l'équipe di osservazione di trattamento diciamo che è il gruppo composta da quelle figure professionali che formalizzano i documenti come, la relazione di sintesi. Quindi, il gruppo di osservazione non è altro che il gruppo di persone che conoscono il detenuto e questo è importante, ma in questo istituto sono venute fuori delle criticità.”*[Estratto intervista alla responsabile dell'area pedagogica]

In questo brano di intervista, l'intervistata sostiene che il G.O.T. è uno strumento fondamentale nel momento in cui si va a definire un intervento rieducativo e un percorso di reinserimento sociale. Infatti, nel G.O.T avviene lo scambio di informazione con tutti gli operatori, la condivisione delle valutazioni sul singolo caso, la decisione sulla divisione dei compiti che ciascun operatore può assumere nell'osservazione e nel trattamento di ciascun detenuto, al fine di evitare la ridondanza di interventi simili e contraddittori e con lo scopo di favorire una reale integrazione delle diverse chiavi di lettura, mentre, l'équipe di osservazione si riunisce per redigere la relazione di sintesi, vale a dire un documento che non è altro che il risultato di un'integrazione multiprofessionale dei vari operatori che hanno condotto l'osservazione. Infatti, fanno parte dell'équipe di osservazione il funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, lo psicologo, la polizia penitenziaria rappresentata dal comandante, il

direttore d'istituto e l'assistente sociale, e nel caso ci sia anche un contributo da parte del territorio. Tuttavia, nel corso di questo colloquio, sono emerse una serie di criticità legate a tale strumento.

*“... Ancora oggi, non fa parte della polizia penitenziaria, sebbene sia rivendicata molto anche dai sindacati il fatto che, e c'è anche scritto nel regolamento della polizia penitenziaria del '95, loro non è che fanno solo la sorveglianza e curano la sicurezza, ma fanno anche trattamento ...”*[Estratto intervista alla responsabile dell'area pedagogica]

Una prima criticità consiste nel fatto che questo strumento non venga del tutto utilizzato in maniera corretta da parte degli agenti di polizia penitenziaria. Infatti, ancora oggi l'attività di osservazione, da parte degli agenti di polizia penitenziaria, viene considerata come un compito di minor importanza rispetto ai compiti di sicurezza. Nonostante nel regolamento, a seguito della riforma degli anni '90, venga descritto che gli agenti di polizia penitenziaria oltre al tradizionale compito di garantire la sicurezza, debbano partecipare a pieno titolo al trattamento. Quindi, si può denotare come in qualche modo emerga un difficoltà da parte degli agenti di polizia penitenziaria nel far conciliare l'attività di osservazione con le attività di sicurezza. Nello specifico, il compito di garantire la sicurezza all'interno del contesto carcerario viene percepito dagli agenti della polizia penitenziaria come una specie di ordine. Quindi, non rispettare a pieno titolo tale ordine non si limiterebbe solo ad un semplice rifiuto ad una richiesta, ma venire meno ad un ordine e incorrere nella relativa sanzione disciplinare.

*“... Voglio dire che funziona come gli agenti e come tutte le forze dell'ordine. Se tu non fai o non rispetti un ordine, vale anche per il dipendente pubblico, ricevi una sanzione. Però è chiaro che in un corpo, una forza di polizia con la divisa, quest'elemento della decorrenza dell'azione rispetto all'ordine ricevuto e delle conseguenze è molto più sentita[...]. Magari se c'è scritto che devono dare due recapiti e ne danno soltanto uno, puoi trovare il suo superiore che dice “ahi, hai sbagliato!”* [Estratto intervista alla responsabile dell'area pedagogica]

Un'altra difficoltà che coinvolge sempre gli agenti di polizia penitenziaria nell'attività di osservazione riguarda l'elevato numero di agenti presenti all'interno del contesto carcerario. Infatti, emerge come ci sia la mancanza di confronto e di condivisione da parte di essi a causa del loro elevato numero.

*“Non è una persona sola, ma tante persone con la divisa che magari incrociano quel detenuto in diversi momenti e in diverse fasi. Il punto è che lì è proprio difficile fare una sintesi di relazione. Ci sono 19 agenti che fanno servizio nelle sezioni. Ci sono 19*

*punti di vista, più magari quello degli agenti che sorvegliano dove si fanno le attività lavorative e anche lì ce ne stanno circa 7-8. Poi altri 3-4 dove fanno le scuole. C'è quello che voglio dire: tu con solo con la gente con la divisa dovresti sentire 25-30 persone e non è fattibile insomma[...]. Ma che vuol dire? Se poi tu non gli dai, anche per dire, nella formazione che fanno che cosa possono andare ad osservare e quali sono gli strumenti per osservare i detenuti. Perché non è solo a sentimento ossia: quello mi risponde male, quello mi risponde così, quello mi risponde in questo altro modo ...”[Estratto intervista alla responsabile dell'area pedagogica]*

Emerge come sia difficile sentire e, di conseguenza, raccogliere le informazioni di venticinque punti di vista diversi, se non si hanno strumenti adeguati. Quindi, si può dedurre come la difficoltà maggiore si riscontri sulla mancanza degli strumenti che supportino gli agenti durante l'attività di osservazione, ma anche sulla non chiarezza circa l'oggetto su cui debbano focalizzarsi durante l'attività di osservazione. Di conseguenza, è difficile memorizzare le informazioni ricavate da venticinque-trenta persone differenti e questa mancanza di supporto potrebbero far sì che vengano tralasciate alcune importanti informazioni, forse fondamentali sia per redigere la relazione di sintesi e per definire il percorso rieducativo della persona detenuta.

*“...Il Dipartimento ci ha provato dieci anni fa a fare delle schede, insomma, che diciamo che erano fatte un po' così ...”[Estratto intervista alla responsabile dell'area pedagogica]*

Durante l'intervista è emerso come l'istituto penitenziario di Padova, alcuni anni fa, avesse provato a introdurre lo strumento delle griglie di osservazione da far utilizzare agli agenti di polizia penitenziaria in modo tale da facilitare la raccolta di informazioni. Tuttavia, tale proposta non fu un successo in quanto fu pensato e organizzato malamente e, di conseguenza, tale strumento è risultato inefficace.

*“.... Quello che a noi interessa alcune cose che possono essere osservate da chi è più prossimo e, quindi, con chi familiarizza c'è, chi sono i suoi compagni insomma. Ecco questo tipo di osservazione. Io direi che dovrebbero essere nella griglia delle osservazioni fatte dalla polizia penitenziaria...” [Estratto intervista responsabile dell'area pedagogica]*

Tuttavia, analizzando attentamente questo brano di intervista, emerge come per migliorare tale mancanza la responsabile consiglierebbe di reintrodurre e, renderebbe obbligatorio nella formazioni degli agenti, l'uso delle griglie di osservazione. Inoltre, consiglierebbe che gli agenti di polizia penitenziaria si focalizzassero nell'attività di osservazione sull'aspetto relazionale tra i detenuti vale a dire: con chi familiarizza il detenuto? Quali sono i suoi compagni di cella?

Di conseguenza, tale operazione renderebbe più efficace lo strumento del G.O.T. e faciliterebbe anche la condivisione delle informazioni con gli altri professionisti. Un'altra criticità inerente al G.O.T. consiste nelle diverse interpretazioni che i vari professionisti hanno nei confronti della persona detenuta durante l'osservazione. Di conseguenza, queste diverse interpretazioni rendono arduo arrivare a un punto comune e che possa mettere d'accordo e soddisfare i vari professionisti coinvolti. Ma, a sua volta, queste diverse interpretazioni da parte dei professionisti possono incidere anche sul comprendere quale sia il percorso rieducativo più adatto alla persona detenuta.

*“Nel momento in cui, invece, ci sono o ci possono essere delle visioni diverse della persona. Allora, l'istituzione penitenziaria e gli operatori dell'amministrazione magari appunto colgono questo per poi in sede di équipe danno più peso ad alcune cose osservate dagli operatori penitenziari piuttosto che quello che dice il volontario, il gruppo di ascolto oppure quello delle attività lavorative. Quindi, diciamo che la condivisione non rappresenta il fatto di trovare un punto di equilibrio, ma semplicemente io ti comunico questo, tu comunichi quello, altro ti dice poco o niente di quello che ha osservato. Poi quando, faccio la relazione che va mandata al magistrato magari inserisco anche le tue cose, ma è la visione istituzionale quella che un po' prevale...”*[Estratto intervista con la responsabile dell'area pedagogica]

Tuttavia, analizzando attentamente questo paragrafo emerge come in sede di osservazione l'amministrazione penitenziaria, nel redigere la relazione di sintesi, molto spesso tende a non dare grande importanza alle osservazioni svolte dai volontari oppure da chi coordina le attività di ascolto oppure chi coordina le attività lavorative. Dunque, emerge come non tutte le informazioni raccolte durante il periodo di osservazione siano poste sullo stesso piano d'importanza. E, escludendo alcuni punti di vista affiora il rischio di non considerare una parte di informazioni che potrebbero essere necessarie e fondamentali per la definizione del percorso trattamentale della persona. Inoltre, escludere i punti di vista di alcuni professionisti può anche creare degli attriti e dei conflitti interni tra le persone coinvolte nell'attività di osservazione. Di conseguenza, questi attriti possono causare ulteriori ostacoli e difficoltà nella programmazione incidendo pesantemente nel percorso riabilitativo della persona detenuta. Anche qui, come per gli agenti di polizia penitenziaria, sui documenti viene descritto come tutte le figure coinvolte durante il trattamento detentivo siano fondamentali per la definizione del percorso della persona detenuta, quando nella realtà questa cosa non corrisponde al vero, dato che si dà più importanza alle osservazioni effettuate da alcuni professionisti rispetto ad altre.

*“... La possibilità di stare dietro, insomma, al fatto che tutti sanno sempre tutto. C'è la cura nella comunicazione e il fatto che spesso in questo ambiente non è che basti che parli con una persona. Perché poi il giorno dopo, nello stesso posto non trovi la persona con cui hai parlato tu, ma c'è un'altra e magari quella che c'era prima non gli ha detto nulla e questa persona, magari, non ha letto l'ordine di servizio”*[Estratto intervista alla responsabile dell'area pedagogica]

Esaminando attentamente questo brano di conversazione emerge la difficoltà nel creare un buon livello comunicativo efficace tra i professionisti che operano all'interno del contesto detentivo. Come visto in precedenza, il funzionario della professionalità giuridico- pedagogica è l'elemento di continuità tra il G.O.T. e l'équipe trattamentale. Infatti, tale figura assume la responsabilità organizzativa nel riuscire a mettere in dialogo i vari professionisti e nel mantenere i collegamenti tra i vari componenti. Tuttavia, durante questo dialogo, è emerso come sia difficile riuscire a mantenere i vari collegamenti tra i professionisti. Per la responsabile già di suo è difficile riuscire a stare appresso ai vari interventi attuati dai vari professionisti. In più, a causa di questa scarsità comunicativa emerge anche la difficoltà di essere aggiornati su come stia procedendo l'operato del singolo professionista. Inoltre, questa difficoltà persiste anche con il supporto di alcuni strumenti quali: circolari, relazioni, e-mail. Infatti, la presenza di questi supporti ha il presupposto di facilitare la comunicazione e la condivisione delle informazioni tra i vari professionisti. Tuttavia, nella realtà questi strumenti risultano essere inutili dal momento che le persone, per mancanza di tempo o per mancanza di volontà, non leggono queste circolari e le relative comunicazioni. Dunque, se in teoria si dovrebbe cercare di valorizzare l'aspetto della comunicazione e della condivisione, nella realtà questo fattore è poco presente o quasi inesistente. Di conseguenza, l'attività di coordinamento per il funzionario giuridico-pedagogico risulta essere molto problematica e stressante. Infine, l'ultima difficoltà che è emersa riguarda la gestione dei rapporti con i familiari della persona detenuta. Durante l'intervista, la criticità maggiore emersa riguarda la gestione dei rapporti familiari, soprattutto durante il periodo pandemico.

*“Scoppia il COVID-19, scoppiano le rivolte ed eccetera, improvvisamente si rende possibile una cosa che non era mai, che sembrava come dire andare sulla luna una cosa del genere, voglio dire una cosa che metteva in pericolo la sicurezza di tutto il sistema penitenziario e cioè la possibilità di fare- di usare Whatsapp, le video chiamate con il cellulare...”*[Estratto intervista alla responsabile dell'area pedagogica]

Analizzando attentamente questo brano di intervista, si nota come durante la pandemia l'istituzione carceraria avesse autorizzato i detenuti, a seguito di alcune rivolte, a

contattare ogni giorno i propri familiari mediante le video chiamate. Tuttavia, le video chiamate erano un qualcosa che fino a quel momento non era normata e ciò aveva portato a delle difficoltà. Una prima difficoltà riguardava la durata della telefonata. Un'altra criticità riguardava il controllo della polizia penitenziaria. Infatti, come nelle telefonate, queste video chiamate dovevano essere effettuate in presenza di un'agente di polizia penitenziaria. Inoltre, la persona detenuta avrebbe dovuto tenere il cellulare in un certo modo per permettere all'agente di verificare che l'interlocutore fosse autorizzato al colloquio, dato che durante le telefonate l'agente era comunque presente, anche se a distanza. Nelle videochiamate questa cosa non bastava più e, di conseguenza, l'agente si trovava ad ascoltare la conversazione, anche private, della persona detenuta. Quindi, si andava a invadere quel poco di privacy garantita con le telefonate. Un'altra problematicità riguardava la possibilità di effettuare queste video chiamate giornaliere. Infatti, solo chi aveva più risorse economiche poteva accedere a questa possibilità, così, durante il periodo pandemico non tutte le persone detenute avevano le stesse possibilità e opportunità di mantenere i rapporti con i propri familiari.

*“ No, i detenuti. Quindi telefona chi ha i soldi, in primis. Noi non paghiamo niente se non mettendo a disposizione l'apparecchio telefonico, insomma la console.”*

Un'altra problematicità riguardava alla gestione dei cosiddetti "colloqui intimi". La responsabile mi raccontava come da anni, anche prima allo scoppio della pandemia da COVID-19, che molti istituti penitenziari chiedevano al governo una modifica alla normativa relativa alla possibilità di consentire i "colloqui intimi" e fornendo le specifiche condizioni per effettuare tali colloqui.

*“... Avere un momento di intimità che non sia controllato visivamente e che non sia insieme a altre 10 famiglie nella sala colloquio e non è mai passato. Non è né destra né sinistra, voglio dire anche quando ehm c'è stato il governo di sinistra o di centro sinistra, insomma, la maggioranza era talmente risicata di quelli che facevano parte della maggioranza avevano qualche dubbio sulla moralità o su che cosa....” [Estratto intervista alla responsabile dell'area pedagogica.]*

Ossia, la richiesta di concedere un momento di intimità e di privacy nel quale la persona detenuta possa conversare con i propri familiari senza che ci sia il continuo controllo da parte dell'agente di polizia penitenziaria e che tale colloquio si svolga in una stanza senza la presenza di altre famiglie. Infine, finita l'emergenza sanitaria la principale difficoltà che è emersa riguardava la decisione del Governo di ritornare in modo "brusco" alla

gestione dei rapporti familiari effettuata in pre-pandemia. Tuttavia, il carcere di Padova sta cercando di ritornare alla situazione pre-pandemica in modo più graduale rispetto ad altre realtà penitenziarie.

*“...Noi abbiamo un servizio mail che non è normato. Le mail oggi non sono normate. Nell’Ordinamento penitenziario non sono normate, ma perché le mail non c’erano nel 1975. C’è la corrispondenza, il telegramma che non si usa più e c’è la lettera con il francobollo. Il servizio mail non è che hanno, nel senso che non è un accesso diretto che i detenuti hanno. I detenuti non hanno un accesso a internet. C’è un’associazione, con cui abbiamo fatto una Convenzione c’è diversi anni fa perché si erano resi disponibili di fare le mail come una corrispondenza. Nel senso, come se tu metessi il francobollo. Dai la mail a un altro, paghi questo servizio con un abbonamento, c’è qualcun altro che la manda, poi riporta la risposta che viene registrata e che poi risponda alla corrispondenza. Voglio dire, adesso, è stata rinnovata, ma c’è stato il passaggio da un’associazione ad una cooperativa con le stesse modalità- cosa che succede nel mercato. Questa del Provveditorato: prima ma no, poi sapere così e co là. Non contenta oggi ha mandato un’altra specifica che poi dobbiamo mandare al ministero. Quindi, tu dimmi questo è fare il burocrate per rompere le scatole. Perdendo completamente di vista che tu stai facendo qualcosa, stati fornendo un servizio alle persone che è uguale a una corrispondenza con il francobollo” [Estratto intervista alla responsabile dell’area pedagogica]*

Durante questo dialogo è emerso come nell’istituto carcerario padovano sia presente un servizio mail che va a sostituire, in particolar modo, l’uso del telegramma e della lettera con il francobollo. Tuttavia, in questa intervista è emerso come ancora oggi il servizio mail non sia normato a livello giuridico dal momento che nel 1975 le mail non c’erano e i principali strumenti di corrispondenza utilizzati dai detenuti erano principalmente il telegramma o la lettera. Sempre in questa conversazione, la responsabile mi spiegava come i detenuti non abbiano accesso diretto a internet. Infatti, questo servizio di corrispondenza elettronica, mediante una convenzione, era affidato a un’associazione esterna che si era resa disponibile. Da questo esempio, non solo è emerso una difficoltà nel regolarizzare a livello normativo alcuni strumenti comunicativi diversi da quelli previsti dalla legge di Riforma dell’ordinamento penitenziario, ma anche una difficoltà nell’introdurre nuovi strumenti che permettano al detenuto di mantenere i contatti con la realtà esterna. Emerge anche un’altra difficoltà inerente alla richiesta di nuove autorizzazioni al Provveditorato in modo tale da continuare a potare avanti questo servizio. Nuovamente, si rileva come la richiesta di queste pratiche burocratiche vadano ad appesantire il lavoro svolto dal funzionario della professionalità giuridico-pedagogica.

*“ Per cui spazi di miglioramento ce ne sono, però sono tantissimi e come dire, sono tantissimi i temi su cui uno potrebbe lavorare e: l o deve esserci un direttore particolarmente motivato, illuminato, motivante eccetera, un comandante che motiva anche i poliziotti a fare un po' di più di quello che fanno, degli educatori che “ohh andiamo”. Invece, tendenzialmente, tutti si tirano un po' indietro cercando di fare il minimo indispensabile e con un po' di calma. ...”*[Estratto intervista alla responsabile dell'area pedagogica]

A conclusione dell'intervista è emerso come ci siano delle possibilità di migliorare e, di conseguenza, di rendere ulteriormente efficace il trattamento rieducativo. Ma questo potenziale di miglioramento deve partire in primo luogo dalla volontà dei professionisti che lavorano a contatto con il detenuto. Nel senso, che questi professionisti dovrebbero osare di più in modo tale da rendere più adeguato e più proficuo l'intervento rieducativo anziché limitarsi a fare il minimo indispensabile.



## *Conclusioni*

Giunti al termine dell'analisi dell'intervista, è possibile stilare una serie di considerazioni conclusive in merito a quanto è stato rilevato. Come visto in precedenza, l'obiettivo di questa tesi mirava a conoscere la figura del funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, il suo ruolo, le sue mansioni e le difficoltà che tale figura incontra all'interno del trattamento rieducativo. Pertanto, prendendo in considerazione la letteratura scientifica e confrontandola con i dati ottenuti dall'analisi dell'intervista è possibile notare come la figura del funzionario della professionalità giuridico pedagogica sia l'elemento cardine nel campo della rieducazione dei detenuti ricoprendo un ruolo importante all'interno dell'istituzione penitenziaria. Dall'analisi dell'intervista, in primo luogo, si rileva come il principale compito di questa figura professionale consista nel supportare, guidare, orientare la persona detenuta in un percorso riflessivo con l'obiettivo di fargli apprendere una nuova conoscenza di sé stesso, così che possa intraprendere nuovi percorsi di vita e attuare un cambiamento al fine di vivere responsabilmente ed eticamente insieme ad altre persone all'interno di una determinata comunità. Come visto in precedenza, Macaniello<sup>206</sup> sostiene come questa figura pedagogica ha il compito di accompagnare la persona detenuta in un percorso di riflessione critica individuando le cause che hanno portato la persona ad assumere condotte devianti. Inoltre, questa figura professionale ha come principale obiettivo quello di promuovere un modello di giustizia riabilitativa incentrata sul valore della persona e sulla sua progressiva reintegrazione sociale. In più, affiora come le mansioni svolte dal funzionario della professionalità giuridico-pedagogica si svolgano all'interno dell'ambito dell'educazione permanente.

*“.. non si parla di rieducazione, ma si parla per gli adulti di educazione permanente dei processi di apprendimento continui. Qua non è che si parla di imparare a leggere o a scrivere. Si parla come uno sta dentro a una comunità, dove ci sono delle leggi che non sono date da Dio, ma sono fatte dagli uomini, queste leggi cambiano.”*[Estratto  
intervista alla responsabile dell'area pedagogica]

Infatti, tale ambito educativo si rivolge, in particolar modo, al soggetto adulto in formazione con l'intento di riscoprire nuove opportunità, nuovi valori, un nuovo modo di

---

<sup>206</sup> Macaniello M.R. (2017). La professionalità educativa in ambito penitenziario: L'educatore e il suo ruolo pedagogico. *Studi di Formazione*, volume 2, pag. 355-374

pensare e che permettano all'individuo di riscoprire sé stesso in maniera alternativa. Quindi, si può affermare come l'intervento rieducativo venga considerato come un percorso con l'obiettivo di valorizzare e tirare fuori tutte quelle risorse che la persona detenuta possiede in modo tale da permettere all'individuo di costruire una nuova identità di sé stesso. Al contempo, tale intervento deve tenere in considerazione e assicurare la dignità della persona detenuta rifiutando tutti quei trattamenti volti a mortificare la dignità umana. Tuttavia, da questa intervista, si può constatare come tale figura pedagogica incontri, ancora oggi, delle difficoltà in merito alla legittimità e al riconoscimento del proprio operato da parte degli altri operatori penitenziari. Infatti, la mancanza di questo riconoscimento fa in modo che tale figura professionale abbia una maggiore difficoltà nel trovare una propria identità professionale specifica all'interno del contesto penitenziario. Pertanto, questo scarso riconoscimento fa sì che l'azione educativa venga vista dagli altri operatori come una "minaccia" al loro operato. Perciò, emerge come ancora oggi il contesto detentivo dia più importanza all'aspetto inerente alla sicurezza rispetto alla funzione rieducativa. A causa della mancanza di legittimità, da parte del funzionario del funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, viene meno anche il presupposto per cui tale figura sia considerata l'elemento cardine del trattamento rieducativo. Per quanto riguarda il contesto detentivo, come visto nei capitoli precedenti, Neppi<sup>207</sup> sostiene che il carcere non sia solo un luogo di mera custodia, ma anche un luogo di apprendimento. Infatti, dalle risposte analizzate, emerge come il carcere, oltre ad essere un luogo di custodia, sia anche un luogo di apprendimento sia in senso positivo che in negativo. In senso positivo in quanto il contesto detentivo viene inteso come un luogo di rieducazione con lo scopo di far acquisire alla persona detenuta nuovi valori che le consentano di riscoprire e, a sua volta, ricostruire una nuova identità di sé. In quest'ottica, inoltre, il carcere svolge anche una funzione preventiva dal momento che cerca di impedire alla persona detenuta, durante il periodo di detenzione, di acquisire nuovi valori e comportamenti "malavitosi". Nello specifico, questa persona una volta terminata la detenzione corre il rischio di finire nuovamente ai margini della società e, di conseguenza, attuare ancora una volta dei comportamenti devianti finendo all'interno di un circolo vizioso e rendendo, di fatto, inefficace l'intervento rieducativo. Per questo motivo,

---

<sup>207</sup> Neppi Modona G. (1973). Carcere e società civile. *Storia d'Italia*. Vol V/2 Documenti, Torino. Einaudi. pp. 1989-1995. pag.68-70

secondo l'intervistata, il territorio e il supporto familiare giocano un ruolo fondamentale all'interno del trattamento rieducativo in quanto possono ostacolare o facilitare il reinserimento sociale della persona detenuta. Per quanto riguarda il territorio, più opportunità e risorse sono presenti maggiore è la probabilità che ci sia una effettiva reintegrazione sociale della persona detenuta e, di conseguenza, che l'intervento rieducativo sia un successo. Se invece, un territorio è privo di risorse e di opportunità che impediscono di offrire alla persona detenuta delle possibilità concrete di "recupero sociale" allora la probabilità che l'intervento rieducativo sia inefficace è molto elevata. Di conseguenza, aumenta il rischio di aggravare ulteriormente la condizione della persona detenuta al termine della detenzione. Per quanto riguarda la Casa di Reclusione "Due Palazzi", secondo il funzionario interpellato, il territorio padovano offre molte possibilità di reinserimento nei confronti della persona detenuta. Inoltre, si nota come nel corso degli ultimi anni il rapporto tra il carcere e il territorio padovano si sia rafforzato. In particolar modo, questa relazione tra il contesto e l'istituzione penitenziaria ha portato ad un aumento delle attività rieducative all'interno del contesto detentivo, tra cui l'attivazione di un nuovo corso di studio. Per quanto riguarda i rapporti con i familiari, come già sottolineato, il mantenimento dei rapporti non coincide soltanto con l'espressione di un diritto della persona detenuta, ma porta alcuni benefici che contribuiscono all'efficacia del trattamento. In primo luogo, aiuta la persona detenuta ad affrontare nel migliore dei modi il periodo detentivo. In secondo luogo, della presenza della famiglia in qualche modo beneficia anche il lavoro svolto dai vari professionisti coinvolti. Al contrario, la mancanza del sostegno familiare mina pesantemente la condizione di benessere della persona detenuta incidendo, a sua volta, anche sul lavoro svolto dai professionisti rendendo l'intervento rieducativo più stressante e difficoltoso. Per quanto riguarda il contesto penitenziario padovano, i detenuti mantengono i contatti con i propri familiari mediante telefonate e colloqui settimanali. Tuttavia, i rapporti con la famiglia vengono gestiti in base alle condanne. Infatti, per le persone che si trovano in un regime detentivo rigido i rapporti con i familiari sono limitati rispetto agli altri. Oltre alle telefonate e ai colloqui settimanali, il carcere padovano organizza alcune giornate che consentono alla persona detenuta di vivere dei momenti di convivialità con i propri cari. Specialmente, queste giornate risultano essere fondamentali per le famiglie con figli in quanto permettono di rafforzare quel legame tra genitore-figlio producendo, di conseguenza, degli effetti

positivi anche nei confronti dei familiari che molto spesso vengono considerati “vittime dimenticate”. Malgrado ciò, vi sono alcune difficoltà inerenti alla gestione dei rapporti con i familiari della persona detenuta. Una prima difficoltà riguarda la gestione dei cosiddetti “colloqui intimi”, ossia la possibilità di concedere un momento di intimità e di privacy dove la persona detenuta possa conversare e passare dei momenti tranquilli con i propri familiari senza che ci sia il continuo controllo da parte dell’agente di polizia penitenziaria. Un’altra difficoltà riguarda l’utilizzo di altri strumenti comunicativi che non sono previsti dall’Ordinamento Penitenziario del ‘75, come ad esempio il servizio mail. Infine, un’altra difficoltà emersa, in particolar modo, durante il periodo pandemico da COVID-19, riguarda la questione delle videochiamate. Le criticità emerse riguardano la durata delle videochiamate e la questione legata al controllo da parte della polizia penitenziaria e come tale attività non debba, in qualche modo, invadere quel poco di privacy che la persona detenuta possiede all’interno del contesto detentivo. Alla questione videochiamata, inoltre, è legata anche una questione economica. Infatti, non tutte le persone detenute potevano accedere a questa possibilità, ma tale possibilità era riservata solo chi aveva più disponibilità economiche. Per quanto riguarda il trattamento rieducativo della persona detenuta, da questo studio, sono emerse alcune criticità legate, in particolar modo, al G.O.T [Gruppo di Osservazione e Trattamento]. Come già descritto, il G.O.T. è uno strumento fondamentale nel momento in cui si va a definire un intervento rieducativo. Nello specifico, nel contesto penitenziario padovano le difficoltà legate al G.O.T sono riconducibili all’operato degli agenti di polizia penitenziaria. Infatti, ancora oggi l’attività di osservazione viene considerata dagli agenti di polizia penitenziaria come una mansione secondaria rispetto ai compiti di sicurezza. Nonostante nel regolamento degli agenti di polizia penitenziaria, a seguito della riforma degli anni ’90 venga descritto come gli agenti di polizia penitenziaria debbano partecipare a pieno titolo al trattamento e all’attività di osservazione. Un’altra difficoltà riguarda l’elevato numero degli agenti di polizia penitenziaria presenti all’interno del contesto detentivo e che lavorano a stretto contatto con la persona detenuta e di come questo porti ad una mancanza di confronto e di condivisione delle informazioni. Inoltre, è emersa anche la mancanza di strumenti adeguati (griglie di valutazione) che supportino gli agenti durante questa attività, ma anche la non chiarezza circa l’oggetto su cui debbano focalizzarsi durante questa attività. Un’altra difficoltà inerente al G.O.T. riguarda la mancanza di comunicazione tra i diversi

professionisti incidendo pesantemente sulla progettazione e sul coordinamento delle attività trattamentali. Si può osservare come questo problema comunicativo persista anche con il supporto di alcuni strumenti quali circolari, mail, relazioni che cercano di facilitare la comunicazione e la condivisione delle informazioni. Questi strumenti risultano essere inefficienti dal momento che per mancanza di tempo e/o per mancanza di volontà da parte del personale, molto spesso queste informazioni condivise non vengono lette. Quindi, per il funzionario della professionalità giuridico-pedagogica risulta difficile mantenere i collegamenti tra i vari professionisti e, di conseguenza, essere aggiornato sull'operato del singolo professionista. Infine, un altro problema che emerge riguarda l'esclusione di alcuni punti di vista di alcuni professionisti nel momento in cui si va a redigere la relazione di sintesi esponendo il gruppo di lavoro ad attriti e conflitti interni tra i vari professionisti coinvolti nell'attività di osservazione. Per concludere, per quanto riguarda i compiti del funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, da questo studio, si nota come questa figura debba possedere alcune competenze che le consentano sia di instaurare una relazione d'aiuto con la persona detenuta sia per poter lavorare insieme agli altri professionisti. Inoltre, si rileva come il suo lavoro si possa dividere in tre livelli ossia: attività di osservazione, attività di organizzazione delle attività trattamentali e attività di programmazione. Come già descritto, l'attività di osservazione risulta essere fondamentale sia per quanto riguarda la definizione del trattamento che è il principale compito svolto dal funzionario della professionalità giuridico-pedagogica. In primo luogo, tale attività rappresenta il primo contatto tra il professionista e la persona detenuta e, a sua volta, definisce il primo tassello per la costruzione di una relazione d'aiuto. Inoltre, in quest'ottica, lo strumento lavorativo più importante per questa figura professionale ricade nel colloquio dal momento che permette l'instaurazione del rapporto tra professionista e l'individuo. Attraverso l'osservazione i vari professionisti raccolgono una serie di informazioni necessarie per poter redigere la relazione di sintesi e, di conseguenza, definire il percorso trattamentale. Per quanto riguarda l'attività di organizzazione delle attività trattamentali, è il momento in cui vengono descritte le attività in cui la persona detenuta è coinvolta e, di conseguenza, gli obiettivi da raggiungere. L'attività di organizzazione delle attività rieducative viene pensata, proposta ed erogata in base alla disponibilità degli educatori, degli agenti di polizia penitenziaria e dei

volontari. Sempre in questa fase avviene anche la gestione delle risorse economiche da utilizzare per l'organizzazione di tali interventi.

Tuttavia, dall'intervista realizzata è emerso il problema delle pratiche burocratiche e come quest'ultime vanno ad appesantire il lavoro svolto dal funzionario. Nello specifico, come la questione burocratica renda il lavoro di questa figura pedagogica ancora più estenuante a causa delle continue richieste di permessi e/o autorizzazioni sia alla struttura che al Provveditorato di sorveglianza per poter svolgere al meglio il proprio lavoro e, di conseguenza, far in modo che l'intervento proposto sia in linea con i criteri stabiliti dall'istituto penitenziario. Quindi, non solo si va ad appesantire il lavoro svolto con la persona detenuta, ma va anche a sovraccaricare ulteriormente tutta l'attività di programmazione e di progettazione dei vari interventi rieducativi rischiando di dilatare i tempi inerenti alla definizione di un percorso trattamentale. Infine, ultimo livello riguarda la programmazioni di tutte quelle attività inerenti alla gestione della struttura penitenziaria. Questa attività coinvolge i responsabili di reparto o di area e il direttore d'istituto creando una sorta di consiglio di amministrazione. All'interno di questo consiglio di amministrazione si discute e, di conseguenza, si prendono tutte quelle decisioni che riguardano l'istituto penitenziario.

*Appendice A: Lettera di presentazione e modulo di consenso per  
trattamento dei dati*

Lettera di presentazione all'Amministrazione penitenziaria per richiesta di  
autorizzazione

Egregio Dott. Claudio Mazzeo

Mi presento: sono Valentina Sartori, una studentessa dell'Università degli Studi di Padova iscritta al corso di laurea "Cultura, Formazione e Società Globale" nel corso interclasse di "Scienze Pedagogiche" del dipartimento FISSPA [Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata].

La contatto in quanto sto effettuando uno studio per la mia tesi di laurea che affronta il ruolo assunto dal funzionario giuridico pedagogico nel trattamento rieducativo del detenuto.

A tal proposito sono qui per chiedere la sua disponibilità per concedermi l'autorizzazione di poter intervistare la responsabile dell'area pedagogica la Dott.ssa Orazi. Inoltre, le chiedo anche l'autorizzazione per poter registrare tale intervista in quanto dovrò successivamente analizzarne la trascrizione. Fin da subito mi impegno a inviare la copia della tesi di laurea al Dipartimento di amministrazione penitenziaria e al PRAP.

In seguito, troverà in allegato la scheda inerente ai miei dati anagrafici, la tracce delle domande dell'intervista e l'analoga presentazione del professore relatore che sottolinea l'importanza dell'intervista che dovrei svolgere ai fini della tesi.

In attesa di un suo riscontro, Le porgo cordiali saluti.

Lettera di presentazione per la richiesta di partecipazione alla responsabile dell'area pedagogica della Casa di Reclusione "Due Palazzi"

Gentile sig.ra Lorena Orazi

Mi presento: sono Valentina Sartori, una studentessa dell'Università degli Studi di Padova iscritta al corso di laurea "Culture, Formazione e Società Globale" nel corso interclasse di "Scienze Pedagogiche" del dipartimento FISPPA [Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata).

La contatto in quanto sto effettuando uno studio per la mia tesi di laurea che affronta il ruolo assunto dal funzionario giuridico- pedagogico nel trattamento rieducativo del detenuto.

A tal proposito sono qui a chiedere la sua disponibilità nel partecipare ad un'intervista su tale tema. Vorrei conoscere il suo punto di vista in relazione al trattamento rieducativo della persona detenuta; la sua prospettiva, data la posizione che Lei occupa, mi aiuterebbe molto nello sviluppo della mia ricerca e nel comprendere a sua volta questo fattore. Le proporrei un colloquio che può avvenire con la modalità che Lei ritiene più opportuna come per esempio via telematica, via Skype, via telefonica o faccia a faccia. Possiamo definire un appuntamento a partire dalle sue disponibilità. La informo che avrei la necessità di registrare la nostra conversazione in quanto dovrò successivamente analizzarne la trascrizione. Per questo motivo, le chiederei il consenso per poter registrare la conversazione. La informo che i dati che verranno qui raccolti saranno trattati in forma anonima e la privacy sarà tutelata nel rispetto del GDPR 2016/ 679. Spero che possa considerare questo mio invito.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti. In attesa di un suo gentile riscontro, le porgo cordiali saluti.

## *Appendice B: Traccia intervista*

### **Domande generali:**

- 1: Per iniziare mi potrebbe raccontare del suo percorso di studi?
- 2: Mi potrebbe parlare di come vive il suo lavoro?

### **Domande ambito rieducativo:**

- 1: Secondo lei, perché la pena deve tendere a una funzione rieducativa?
- 2: Secondo lei, qual è l'obiettivo primario del carcere?
- 3: Quante attività vengono proposte all'interno di questo istituto?
- 4: Le volevo chiedere se sono i detenuti a scegliere a quale attività e/o lavoro prendere parte o siete voi a proporre a loro un progetto?
- 5: Secondo lei quali sono le difficoltà che rileva nel percorso rieducativo del detenuto?
- 6: Secondo lei, il contesto penitenziario riesce nel suo intento di effettuare un cambiamento alla persona detenuta?
- 7: Le condizioni di vita in carcere possono in qualche modo influire sul trattamento rieducativo del detenuto?
- 8: Quali sono i criteri che vengono presi in considerazione nel definire un percorso rieducativo del detenuto?
- 9: Al termine della pena, mi potrebbe spiegare se il percorso rieducativo continua? Se sì, in che modo?

### **Domande ambito relazionale:**

- 1: Come vengono gestiti i rapporti con la famiglia del detenuto?
- 2: Mi potrebbe dire quale ruolo svolge la famiglia in questo percorso?
- 3: Mi potrebbe parlare di come la famiglia venga considerata all'interno del percorso rieducativo dall'approccio scelto dal carcere?
- 4: Quali sono gli interventi rivolti nei confronti dei familiari per la buona riuscita del trattamento rieducativo?
- 5: Come si instaura la relazione con il detenuto? La qualità della relazione che si è instaurata influenza in qualche modo il trattamento?
- 6: Secondo lei, la relazione tra detenuti ha qualche influenza nel percorso rieducativo?
- 7: Secondo lei, la relazione tra detenuti che effetti ha? Che conseguenze produce?

### **Domande ambito professionale:**

- 1: Mi potrebbe parlare del suo ruolo all'interno di questo contesto?
- 2: Quali sono le principali funzioni che svolge in merito al percorso rieducativo?
- 3: Lei condivide la presenza di un Gruppo di Osservazione trattamentale? C'è qualcosa che lei vorrebbe migliorare?
- 4: Mi potrebbe spiegare l'importanza dell'Osservazione Scientifica della personalità? Cosa lei vorrebbe cambiare o migliorare?
- 5: Mi potrebbe dire quanto tempo occupa la fase di progettazione di un trattamento rieducativo?
- 6: Ha osservato delle difficoltà nella definizione di un percorso rieducativo? Se sì, me ne potrebbe parlare?
- 7: Come avviene l'attività di coordinamento con le altre figure professionali?
- 8: Ha osservato delle difficoltà durante l'attività di coordinamento con gli altri professionisti? Se sì, me ne potrebbe parlare?
- 9: Cosa ne pensa del Progetto Pedagogico di Istituto? C'è qualcosa che lei vorrebbe modificare?
10. Trova efficace l'utilizzo della relazione di sintesi? C'è qualche cambiamento che vorrebbe operare per renderla più efficace?
- 11: Mi potrebbe spiegare l'importanza dei servizi territoriali nel reinserimento del detenuto?
- 12: Quali competenze dovrebbe avere un funzionario giuridico-pedagogico?

## Bibliografia:

Antonucci C. Scogna V. *Le attività sportive e culturali in carcere. Uno sguardo a sport e cultura, risorse importanti per il benessere della persona ed il suo ritorno ad una vita "normale"*. Associazione Antigone <https://www.antigone.it/quattordicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2018/06/XIVrapporto-sulle-condizioni-di-detenzione-attivita%CC%80-culturali.pdf>

Bichi R.(2007). *La conduzione delle interviste nella ricerca sociale*. Carrocci Editori. Milano

Bortolotto T. (2018) *L'educatore penitenziario: Compiti, competenze e iter formativo. Proposta per un'innovazione*. Franco Angeli, Milano.

Brunetti C. (2005). *Pedagogia Penitenziaria*. Edizioni Scientifiche Italiane. Napoli

Brancucci M. (2016). La "formazione umana" in carcere: il ruolo chiave dell'educatore. *Formazione, Lavoro, Persona*. Anno VI-Numero 17 pag. 38-46 [https://flore.unifi.it/retrieve/handle/2158/1239107/601620/DelGobboGiovanna\\_Professi oniDell%27educazioneE\\_20210708152540.pdf](https://flore.unifi.it/retrieve/handle/2158/1239107/601620/DelGobboGiovanna_Professi oniDell%27educazioneE_20210708152540.pdf)

Caldin R., Cesaro A. (2015). I sistemi detentivi tra educazione e rieducazione. *Rivista quadrimestrale per le professioni educative*. 3 pag. 101-105

<https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/studium/article/view/2216/2024>

Cardinali C., Craina R. (2014). Il paradigma rieducativo nel trattamento penitenziario. Azioni e valutazioni possibili. *Formazione & Insegnamento*. XII-4 Pag. 153-165. Doi: 107346/-fei-XII-04-14\_11

Cattaneo M. (1978). *Il problema filosofico della pena*. Editrice Universitaria. Ferrara

Calamai E (2003). La riforma della legge 354 del 26 luglio 1975. <http://www.adir.unifi.it/rivista/2003/calamai/cap2.htm>

Cavana L. (2020). *La pedagogia come sguardo critico sul presente. Fine pena e questioni di reinserimento sociale*. (ed) Decembrotto L. (2020) *Adulti fragili, fine pena e percorsi inclusivi. Teorie e pratiche di reinserimento sociale*. Franco Angeli. Milano

- Corrano S. (2005). L'intervista nella ricerca sociale. *Quaderni di Sociologia*. Pp.147-171
- Corbetta P. (2015). *Metodologia e tecnica della ricerca sociale*. Il Mulino. Bologna.
- D'Amico N. (2004) *Educazione alla convivenza civile*. Zanichelli. Bologna
- De Angelis F, Torge S (2011). *La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli Stati preunitari ad oggi*. (ed) Pace L, Santucci S. Serges G.(2011) Momenti di storia della giustizia. Materiali di un seminario. Aracne Editore, Roma. Pag 11-35
- Delli Santi A.M. (1997). La figura dell'educatore nell'amministrazione penitenziaria. Compiti e ruolo. Bilancio dell'esperienza e prospettive in vista dell'attuazione dell'area educativa. *Rassegna penitenziaria e criminologica*. Numero 1, 2 Pag 149-178  
<https://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/26049.pdf>
- Di Profio L. (2016). Il compito di rieducare. Quarant'anni di pedagogia penitenziaria. *Pensa Multimedia Editore*. Pag. 159-228
- Dolcini E. (2005). Rieducazione del condannato e rischi di involuzioni neo-retributive. Dalla lungimiranza del costituente. *Rassegna penitenziaria e criminologica*. N. 2-3 pag. 69-84 <http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/19541.pdf>
- Fanlo Cortes I., Tasso M.L. (2006). *Carcere, risocializzazione e diritti*. Giappichelli editori
- Foucault M. (1975). *Sorvegliare e punire: nascita delle prigioni*. Giudo Einaudi Editori. Torino
- Garland D. (2006). *Pena e Società moderna. Uno studio di teoria sociale*. Net Editore
- Gurvitch G. (1997). *Il controllo sociale. I classici della sociologia*. Amando Editori.
- Hester S., Eglin P. (1999) *Sociologia del crimine*. Manni. Lecce
- Ignatieff M. (1982). *Le origini del penitenziario. Sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese (1750-1850)*. Mondadori. Milano
- Lipari D. (1995). *Progettazione e valutazione dei processi formativi*. Edizioni lavoro, Roma

Mancaniello M.R. (2017) La professionalità educativa in ambito penitenziario: L'educatore e il suo ruolo pedagogico. *Studi sulla Formazione*.2, 20 pag. 365-374 [DOI: 10.13128/Studi\\_Formaz-22193](https://doi.org/10.13128/Studi_Formaz-22193)

Mauceri E. (1998). Pedagogia e contesto penitenziario: alcune riflessioni sul significato e il ruolo dell'educatore in prigione. *Rassegna penitenziaria e di criminologia*. 1/3 pag. 295-326

Mosca A. (2020). Il carcere: breve excursus storico e la sua evoluzione in Italia. State of Mind. *Il giornale delle scienze psicologiche*. <https://www.stateofmind.it/2020/06/storia-carcere-italia/>

Nanni S(2019) Le “fonti” di una pedagogia penitenziaria per la formazione dell'educatore in carcere. *Pedagogia Oggi*. Rivista Spied. n.2 pag 257 -270 [DOI: 10.7346/PO-022019-17](https://doi.org/10.7346/PO-022019-17)

Neppi Modona G. (1973). Carcere e società civile. *Storia d'Italia*. Vol V/2 Documenti, Torino. Einaudi. pp. 1989-1995. pag.68-70

Oggioni F. (2019). L'educazione in carcere, tra principi costituzionali, intenzionalità e dimensioni informali. *Pedagogia Oggi*. n. 2 pag 384- 397 [DOI: 10.7346/PO-022019-26](https://doi.org/10.7346/PO-022019-26)

Orazi L. (2015) Sfide e risorse dell'educatore nell'istituzione penitenziaria. Il cambiamento del ruolo dell'educatore. *Studium Education*. Anno XVI-N.3

Perra L. (2017). Teoria della pena: perché bisogna punire? *Research Gate* [\\_\(PDF\) Teoria della pena: perché bisogna punire? \(researchgate.net\)](https://www.researchgate.net/publication/316111117)

Ricci D., Resico F.G. (2011) *Pedagogia della devianza. Fondamenti, ambiti, interventi*. Franco Angeli Editori

Rapporto Associazione Antigone.(2019) Il carcere secondo la Costituzione. XV rapporto sulle condizioni di detenzione [https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2019/06/16.-ANTIGONE\\_XVrapporto\\_Personale.pdf](https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2019/06/16.-ANTIGONE_XVrapporto_Personale.pdf)

Sartarelli G. (2018). *Pedagogia penitenziaria e della devianza. Osservazione della personalità ed elementi del trattamento*. Carocci Faber. Roma

Salerini A. Zanazzi S.(2019) Riflettere insieme sui casi per trasformare l'esperienza in apprendimento. Strategie per la formazione dei funzionari giuridico-pedagogici neoassunti. *Formazione, Lavoro, Persona*. Anno VIII-Numero 25. Pag 55-69

<https://forperlav.unibg.it/index.php/fpl/article/download/365/338/>

Vianello F. (2018) *Sociologia del carcere*. Carocci Editori. Roma

Viggiani L. (2006). *Storia della pedagogia penitenziaria*. Anici. Roma

[Villa R. \(1978\). Il carcere fra modello disciplinare e modello economico. \*Studi Storici\*, 19\(1\), 222-237 http://www.jstor.org/stable/20564546](http://www.jstor.org/stable/20564546)

## *Sitografia:*

<https://www.stateofmind.it/2020/06/storia-carcere-italia/> (sito consultato il 25 ottobre 2022).

[La filosofia della pena tra teoria retributiva e teoria rieducativa – LAIC \(associazionelaic.it\)](#) [Consultato in data 25 gennaio 2023]

<https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2017/06/27/pena> [Consultato in data 26 gennaio 2023]

<https://www.filodiritto.com/la-pena-inutile-critica-della-teoria-retributiva> [ Consultato in data 26 gennaio 2023]

<http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/studi/milani/primo.htm> [ Consultato in data 26 gennaio 2023]

<https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2017/06/27/pena> [ Consultato in data 29 gennaio 2023]

Costituzione italiana, 1948 <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione//> [Consultato in data 1 febbraio 2023]

[https://www.laleggepertutti.it/538734\\_articolo-27-costituzione-spiegazione-e-commento](https://www.laleggepertutti.it/538734_articolo-27-costituzione-spiegazione-e-commento) [Consultato in data 7 febbraio 2023]

[http://www.ristretti.it/commenti/2008/agosto/pdf1/carcere\\_pena.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2008/agosto/pdf1/carcere_pena.pdf) [Consultato in data 24 febbraio 2023]

[https://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina\\_2005/riforma\\_ord\\_penitenziario\\_zeppi.htm](https://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2005/riforma_ord_penitenziario_zeppi.htm) [Consultato in data 28 febbraio 2023]

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_12\\_1.page?facetNode\\_1=0\\_2&facetNode\\_2=0\\_8\\_17&contentId=SPS959271&previousPage=mg\\_1\\_12](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_8_17&contentId=SPS959271&previousPage=mg_1_12) [Consultato in data 1 marzo 2023]

<http://www.ristretti.it/areestudio/territorio/opera/documenti/esecuzione/lovati.htm> [Consultato in data 1 marzo 2023].

<http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/op/opitaliano.htm> [Consultato in data 2 marzo 2023].

<sup>1</sup> [http://www.ristretti.it/commenti/2017/luglio/pdf4/libro\\_torlone.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2017/luglio/pdf4/libro_torlone.pdf) [Consultato in data 3 marzo 2023]

[https://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina\\_2005/riforma\\_ord\\_penitenziario\\_zeppi.htm](https://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2005/riforma_ord_penitenziario_zeppi.htm) [Consultato in data 3 marzo 2023]

<https://www.poliziapenitenziaria.it/public-post-blog-il-trattamento-rieducativo-nellordinamento-penitenziario-3118>

[asp/#:~:text=Il%20trattamento%20penitenziario%2C%20infatti%2C%20stabilisce,condannati%20definitivi%20e%20agli%20internati.](#) [Consultato in data 3 marzo]

<https://www.poliziapenitenziaria.it/public-post-blog-il-trattamento-rieducativo-nellordinamento-penitenziario-3118-asp/> [Consultato in data 3 marzo]

<https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2018/11/26/legge-sull-ordinamento-penitenziario> [Consultato in data 5 marzo 2023]

